

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 luglio 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le ordinanze dal n. 684 al n. 796 del 1996 saranno pubblicate
nelle prossime edizioni della 1^a Serie speciale*

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 224. Sentenza 26 giugno-3 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudizio di Cassazione - Principio di diritto affermato dalla Corte in sede di Cassazione con rinvio - Efficacia vincolante per il giudice del rinvio del principio di diritto enunciato, anche se una parte non abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa nella fase di legittimità - Lesione del diritto di difesa - Irragionevolezza - Lesione del principio di indipendenza dei giudici - Prevalenza del principio di definitività e di inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 384).

(Cost., artt. 3, 24 e 101, secondo comma) Pag. 21

N. 225. Sentenza 26 giugno-3 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Reati tributari - Omessa annotazione di ricavi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA - Sanzioni penali - Impossibilità di fruire di esimente in presenza di annotazioni alternative alle scritturazioni omesse, in caso di accertamento dell'infrazione prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e del versamento dell'imposta - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni identiche in conseguenza della diversa data di accertamento - Non fondatezza.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, quarto comma, lettera a), modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151).

(Cost., art. 3) » 25

N. 226. Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale militare - Non ammissibilità della costituzione di parte civile - Richiamo alla sentenza della Corte n. 60 del 1996 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace - Manifesta inammissibilità » 28

(C.P.M.P., art. 270, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma) » 28

N. 227. Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Competenza del pretore - Modifica alla competenza per valore apportata con decreto-legge - Eccezionale aumento del carico di lavoro per gli uffici di pretura in grado di travolgere il complesso della giurisdizione civile - Mancanza dei requisiti di necessità e di urgenza - Validità degli atti e dei provvedimenti conseguenziali adottati - Richiamo alla sentenza della Corte n. 84 del 1996, che ha dichiarato infondata un'identica questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Decreto-legge - Eventuale reiterazione per la mancata conversione nel termine di sessanta giorni - Omessa previsione del divieto al Governo di reiterare i decreti-legge non convertiti - Violazione dei principi costituzionali in materia - Inammissibilità.

(Legge 20 dicembre 1995, n. 534, art. 1, secondo comma; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, secondo comma).

(Cost., artt. 72, quarto comma, 76, 77 e 97) Pag. 29

N. 228. Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Lite fiscale pendente - Previsione che la definizione della lite non dà luogo alla restituzione delle somme già versate dal ricorrente - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-*quiquies*, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656).

(Cost., art. 3) » 31

N. 229. Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Rimborsi per crediti di imposta - Mancata previsione di limiti temporali nell'emissione dei mandati di pagamento dei rimborsi ove non si proceda con programmi automatizzati - Deteriore trattamento dei creditori di rimborsi I.R.Pe.F. rispetto ai creditori di rimborsi I.V.A. - Omessa espressa indicazione del parametro costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 42-*bis*) » 32

N. 230. Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misura della custodia cautelare in carcere - Istanza di revoca o di sostituzione - Decisione allo stato degli atti sulla sola base della prospettazione delle parti - Mancata previsione per il giudice di assumere elementi di valutazione utili ai fini della decisione, salvo in ordine alle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato - Violazione dei principi di eguaglianza, della corretta amministrazione della giustizia e del libero apprezzamento del giudice - Difetto del requisito della motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità sollevata - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 299, comma 4-*ter*).

(Cost., artt. 3, 97 e 101) » 34

N. 231. Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Perseguitati politici e razziali - Provvidenze - Assegno vitalizio concesso ai figli di perseguitati politici e razziali deportati in campo di concentramento in conseguenza di attività antifascista - Esclusione di fatto di tale provvidenza per i figli di deportati in campo di concentramento per motivi esclusivamente razziali - Disparità di trattamento in situazioni omogenee - Errata individuazione della norma effettivamente applicabile in relazione al caso oggetto del giudizio principale concernente l'impugnativa di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.

(Legge 10 marzo 1955, n. 96, art. 1).**(Cost., art. 3) Pag. 36****N. 232. Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996.****Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia restituito gli atti al p.m. per formulare o modificare l'imputazione ovvero che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità dello stesso giudice a partecipare a detta udienza - Omessa previsione - Richiamo all'ordinanza n. 24 del 1996 della Corte costituzionale - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).**(Cost., artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101) » 39****N. 233. Sentenza 26 giugno-4 luglio 1996.**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Tutela giurisdizionale - Tasse automobilistiche - Ingunzione di pagamento dell'ufficio del registro - Esperibilità dell'azione giudiziaria, anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di agire in giudizio anche contro gli atti della pubblica amministrazione - Richiamo a sentenze nn. 56/1995, 360/1994 e 406/1993 - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 24 gennaio 1978, n. 27, art. 3, ultimo comma).**(Cost., artt. 24 e 113) » 41****ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE****N. 618. Ordinanza del pretore di Lecce del 21 marzo 1996.**

Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Decreto di citazione a giudizio davanti al pretore - Effetto interruttivo, nell'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 3760/1994), decorrente dalla emissione del decreto e non dalla notificazione all'imputato - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti destinatari di altri atti interruttivi del corso della prescrizione - Compressione del diritto di difesa.

(C.P., art. 160).**(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) Pag. 45**

N. 619. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Ravenna del 28 ottobre 1995.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Avviso di rettifica - Notifica al curatore in caso di fallimento del contribuente - Mancata previsione della notifica anche personalmente al contribuente - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56).

(Cost., art. 24) Pag. 48

N. 620. Ordinanza della Corte d'appello di Milano del 10 aprile 1996.

Reato in genere - Riconoscimento delle sentenze penali straniere - Lamentata inefficacia del riconoscimento ai fini dell'applicabilità, ai sensi dell'art. 671 del c.p.p., della disciplina del reato continuato tra reati commessi e giudicati all'estero e quelli commessi dalla stessa persona nell'ambito del territorio dello Stato e ivi giudicati - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

(C.P. art. 12).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) » 52

N. 621. Ordinanza del tribunale di Grosseto del 30 ottobre 1986.

Professioni - Ingegneri ed architetti - Somme dovute e non pagate per prestazioni professionali - Interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia - Ingiustificato trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di creditori.

(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9).

(Cost., art. 3) » 55

N. 622. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 19 dicembre 1995.

Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma) » 56

N. 623. Ordinanza della pretura di Crotone, sezione distaccata di Petilia Policastro del 6 marzo 1996.

Processo penale - G.I.P. che abbia restituito gli atti al p.m. per espletare ulteriori indagini ex art. 554 del cod. proc. pen. - Incompatibilità dello stesso a partecipare al dibattimento - Omessa previsione - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 76 e 77 in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 103) » 59

N. 624. Ordinanza del tribunale di Patti del 29 gennaio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283 e 442 del 1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 97) Pag. 61

N. 625. Ordinanza del pretore di Udine del 9 febbraio 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Sottrazione alla disciplina sanzionatoria dello smaltimento di sostanze inserite nei listini ufficiali delle camere di commercio - Reiterazione a catena dei decreti-legge non convertiti in assenza del presupposto della necessità ed urgenza - Violazione dei principi di legalità, della riserva di legge in materia penale, della tutela dell'ambiente, della salute e della conformazione dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuto - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 641/1987, 127/1990, 429/1993 e 29/1995.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8, art. 12, quarto e quattordicesimo comma).

(Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77) » 64

N. 626. Ordinanza del pretore di Udine del 15 aprile 1996.

Reato in genere - Pubblicità ingannevole - Illeciti concernenti la etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari (nella specie vendita di yogurt con la impropria dicitura «biologico») - Ritenuta depenalizzazione per abrogazione parziale implicita effettuata con decreto legislativo - Denunziato contrasto con i principi della legge delega.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, artt. 2, primo comma, 18 secondo comma e 29, secondo comma).

[Cost., art. 76; legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 2, punto d)] » 68

N. 627. Ordinanza del tribunale di Bari del 3 maggio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, si sia pronunciato, in grado di appello in merito a provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato prima dell'entrata in vigore della legge n. 332/1995 o che comunque abbia deciso solo in ordine alla ricorrenza di esigenze cautelari senza alcuna valutazione sulla fondatezza dell'accusa - Prevista incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento a seguito della sentenza n. 131/1996 - Eguale trattamento rispetto a situazioni diverse - Violazione del diritto di difesa - Limitazione della funzione giurisdizionale con lesione dei diritti della persona, di azione di giurisdizione penale - Violazione dei principi di legalità e di precostituzione per legge del giudice naturale.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma) » 72

N. 628. Ordinanza del pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato del 15 marzo 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e dalla normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Violazione dei principi di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di libertà di iniziativa economica.

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, artt. 1, 2, 3, 6).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41) Pag. 75

N. 629. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia del 12 ottobre 1995-16 novembre 1995.

Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Abusi edilizi - Sanzioni pecuniarie - Esercizio del potere sanzionatorio - Mancata previsione di un termine di decadenza - Incidenza sui principi di ragionevolezza, di affidamento, di certezza della proprietà nonché dei rapporti giuridici in generale, di difesa in giudizio.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia del 19 novembre 1991, n. 52, art. 104).

(Cost., artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 42) » 79

N. 630. Ordinanza del Tribunale di Palmi dell'8 febbraio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 132/1985, 822/1988, 384/1990, 155/1991 e 283/1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 42 e 97) » 83

N. 631. Ordinanza del giudice di pace di Lecce dell'11 aprile 1996.

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto introduttivo del giudizio - Mancata previsione nello stesso dell'avvertimento delle decadenze di cui all'art. 167 del c.p.c. (relative alla proposizione di domande riconvenzionali e alla chiamata in causa di terzo) in caso di mancata costituzione del convenuto oltre i termini stabiliti dall'art. 319 del cod. proc. civ. nonché della conseguente nullità della citazione in giudizio, in caso di omissione dell'avvertimento in questione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del processo civile - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 318, primo comma, e 164, primo comma).

(Cost., art. 324) Pag. 86

N. 632. Ordinanza dal tribunale di sorveglianza di Firenze del 6 febbraio 1996.

Pena - Liberazione condizionale - Revoca - Preclusione per il condannato (nella specie all'ergastolo) di essere riammesso al beneficio - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(C.P., art. 177, primo comma).

(Cost., art. 27, terzo comma) » 88

N. 633. Ordinanza del pretore di Macerata del 29 gennaio 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione ora per allora di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa - Abuso dello strumento del d.-l. in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 77 e 24) » 90

N. 634. Ordinanza della corte d'appello di Milano del 13 febbraio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 442/1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 97, primo comma) » 92

N. 635. Ordinanza del pretore di Venezia del 17 novembre 1995.

Edilizia e urbanistica - Costruzioni in zone sottoposte a vincolo paesistico dei comuni di Venezia e Chioggia - Concessione in sanatoria - Introduzione dell'istituto del silenzio-assenso - Mancata previsione della «presenza necessaria» nel relativo procedimento e del «parere vincolante dell'autorità preposta al vincolo paesistico» (regione o ente delegato) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione dei principi di ragionevolezza, di tutela del paesaggio, di conformità dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di imparzialità e buon andamento della p.a., della sfera di competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 393/1992 e 194/1993.

(Legge 31 maggio 1995, n. 206, art. 1-bis, terzo comma; legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 5).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118) Pag. 97

N. 636. Ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Venezia del 23 febbraio 1996.

Procedimento civile - Prova per testimoni - Facoltà di astensione dalla testimonianza per i prossimi congiunti - Omessa previsione per il mancato richiamo all'art. 350 del cod. proc. pen. abrogato (199 del cod. proc. pen. vigente) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti legati al segreto professionale e d'ufficio - Compressione del diritto di difesa - Lesione della tutela della famiglia.

(C.P.C., art. 249).

(Cost., artt. 3, 24 e 29) » 105

N. 637. Ordinanza della corte d'assise di Cosenza del 18 aprile 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 107

N. 638. Ordinanza del pretore di Aosta del 2 maggio 1995.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Pignoramento presso terzi - Limiti alla pignorabilità nel caso di simultaneo concorso di cause (crediti alimentari e generici) - Mancata previsione di limiti nel caso di concorso con precedente titolo giudiziale relativo a credito alimentare (nella specie nei confronti di ex moglie e figli) non sottoposto a pignoramento in quanto regolarmente adempiuto - Irragionevole disparità di trattamento del debitore regolarmente adempiente rispetto a quello moroso - Lesione del diritto al mantenimento dei figli - Violazione del principio di una giusta retribuzione.

(C.P.C., art. 545).

(Cost., artt. 3, 29, 30 e 36) » 108

N. 639. Ordinanza del pretore di Macerata del 22 marzo 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione ora per allora di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa - Abuso dello strumento del d.-l. in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 8 marzo 1996, n. 113, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 77 e 24) Pag. 110

N. 640. Ordinanza del tribunale di Lecce del 23 aprile 1996.

Processo penale - Misure cautelari personali - Interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere - Previsione di obbligo soltanto nel caso di applicazione della misura nel corso delle indagini preliminari e non anche dopo la chiusura delle stesse - Ingiustificata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 294, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma) » 111

N. 641. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 114

N. 642. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 116

N. 643. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 116

N. 644. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag. 117

N. 645. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 117

N. 646. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 118

N. 647. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 118

N. 648. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 119

N. 649. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag. 119

N. 650. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 120

N. 651. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 120

N. 652. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 121

N. 653. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 121

N. 654. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag. 122

N. 655. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 122

N. 656. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 123

N. 657. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 123

N. 658. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 124

N. 659. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art.1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag 124

N. 660. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 125

N. 661. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 125

N. 662. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 126

N. 663. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 126

N. 664. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag. 127

N. 665. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 127

N. 666. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 128

N. 667. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 128

N. 668. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 129

N. 669. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag. 129

N. 670. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 130

N. 671. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 130

N. 672. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 131

N. 673. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 131

N. 674. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag. 132

N. 675. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 132

N. 676. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 133

N. 677. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 133

N. 678. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 134

N. 679. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag. 134

N. 680. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 135

N. 681. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 135

N. 682. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 136

N. 683. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 136

N. 797. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza del 14 maggio 1996.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a..

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., art. 25, secondo comma, e 97, primo comma) Pag. 137

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 224

Sentenza 26 giugno-3 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudizio di Cassazione - Principio di diritto affermato dalla Corte in sede di Cassazione con rinvio - Efficacia vincolante per il giudice del rinvio del principio di diritto enunciato, anche se una parte non abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa nella fase di legittimità - Lesione del diritto di difesa - Irragionevolezza - Lesione del principio di indipendenza dei giudici - Prevalenza del principio di definitività e di inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 384).

(Cost., artt. 3, 24 e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1995 dal tribunale di Bologna sul ricorso proposto da B.N.L. S.p.a. contro fallimento Giuseppe Minganti & C. S.p.a. iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione della B.N.L. S.p.a. e del fallimento Giuseppe Minganti & C. S.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore Renato Granata;

Uditi gli avvocati Lucio De Angelis per la B.N.L. S.p.a., Giancarlo Berti per il Fallimento Giuseppe Minganti & C. S.p.a. e l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 3 ottobre 1995 il Tribunale di Bologna — in sede di giudizio di rinvio dopo la cassazione del decreto del medesimo Tribunale di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di esecutività, resa dal giudice delegato al fallimento della società Giuseppe Minganti & C. S.p.a., del piano di riparto dell'attivo — ha sollevato questione incidentale di costituzionalità dell'art. 384 del codice di procedura civile — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — nella parte in cui prevede che il principio di diritto dettato dalla Corte di cassa-

zione in sede di cassazione con rinvio sia vincolante per il giudice del rinvio anche nel caso in cui una parte non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà, esercitare effettivamente in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimità. Contestualmente la questione di costituzionalità della medesima disposizione è stata anche prospettata — in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione — nella parte in cui impedisce al giudice di rinvio di pronunciare sentenza di improcedibilità o inammissibilità della decisione nel merito nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà, esercitare effettivamente in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimità.

1.1. — In particolare nella specie la sentenza di cassazione era stata resa — secondo la difesa del fallimento — in palese violazione del contraddittorio perché, pur avendo il fallimento stesso tempestivamente notificato (e successivamente depositato) il controricorso, non aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza e quindi non aveva potuto partecipare alla discussione.

In questa situazione — argomenta il Tribunale rimettente — il fallimento non potrebbe in realtà utilizzare il rimedio della revocazione (*ex art. 391-bis* del codice di procedura civile) perché non vi è stato alcun errore di percezione del giudice di legittimità rispetto agli atti che sono stati sottoposti al suo esame, ma semplicemente un errore della cancelleria che non ha trasmesso il controricorso sicché dagli atti non risultava la costituzione del fallimento.

Non di meno — prosegue il Tribunale rimettente — c'è che l'effettività del contraddittorio costituisce un limite al potere decisorio dell'autorità giurisdizionale. La stessa Corte costituzionale ha sottolineato più volte l'essenzialità del principio del contraddittorio. Invece nel caso di specie si è di fronte a una lesione diretta e assoluta che investe non solo il giudizio di cassazione, ma anche la successiva fase di rinvio in ragione dell'assoluta «ablazione della precedente fase di legittimità». La gravità di tale lesione del contraddittorio comporta — secondo il Tribunale rimettente — la violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) e del principio di eguaglianza formale e sostanziale per la situazione di evidente disparità che si è così venuta a creare tra la parte che ha potuto difendersi nel giudizio di legittimità e quella che ciò non ha potuto fare. Inoltre è violato anche il principio di ragionevolezza, non apparendo razionale che il vincolo scaturito dal processo di legittimità prescinda in modo assoluto da vizi anche gravissimi, che tale processo abbiano inficiato, quale — come nella specie — l'erronea «estromissione» di una parte dal contraddittorio.

1.2. — Vi è poi — secondo il giudice *a quo* — un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 384 del codice di procedura civile. Deve infatti considerarsi — argomenta il Tribunale rimettente — che, per come è strutturato il giudizio di rinvio, il vincolo del principio di diritto può venir meno solo in alcuni particolari casi (*ius superveniens* — anche sotto forma di mera legge d'interpretazione autentica — o dichiarazione di illegittimità costituzionale) riespandendosi allora la potestà di cognizione del giudice di rinvio alle dimensioni «ordinarie». Invece non rilevano gli eventuali vizi processuali verificatisi nel giudizio di cassazione. Ciò però è giustificato per gli ordinari *errores in procedendo* che, pur comprimendo in certa misura le «ordinarie» garanzie processuali, non ne intaccano il *minimum* essenziale della tutela giurisdizionale. Invece questa preclusione non è giustificata (sotto il profilo costituzionale) ove sia radicalmente venuto meno il rispetto del principio del contraddittorio. Sicché la stessa funzione (e natura) giurisdizionale del giudice di rinvio risulterebbe alterata perché il vincolo del principio di diritto scaturirebbe da una precedente fase processuale viziata a tal punto da non essere riconoscibile come tale.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Osserva l'avvocatura che il giudizio di cassazione non può essere equiparato ai normali giudizi di merito atteso che il procedimento è dominato dall'impulso d'ufficio e non da quello di parte e che il controricorso puro e semplice ha carattere difensivo potendosi eccepire eventuali motivi di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso e dimostrare l'infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, ma non proporre altre che mirino ad attaccare la sentenza su altri punti non denunciati nel ricorso; sicché la posizione del controricorrente, il quale, per un disguido della cancelleria, non abbia potuto partecipare, senza sua colpa, al giudizio per cassazione, non subisce danni irreversibili al diritto di difendersi nel corso del successivo procedimento di rinvio.

Comunque la questione di costituzionalità non è nemmeno configurabile perché la presunta anomalia non risiede nella norma censurata, ma costituisce l'effetto di un mero errore della cancelleria, che ha ommesso di dare avviso della udienza al controricorrente, che quindi è risultato non costituito nel giudizio di cassazione.

3. — Si è costituita la Banca Nazionale del Lavoro (creditrice insinuata nel fallimento e ricorrente nel giudizio di cassazione) chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

4. — Si è costituito il fallimento della società Miganti aderendo alle prospettazioni del Tribunale rimettente, le cui argomentazioni ha ripercorso per dichiarare la propria adesione, e quindi ha concluso per l'incostituzionalità della disposizione denunciata.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice di procedura civile sotto un duplice profilo.

Per un verso si censura tale disposizione — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — nella parte in cui prevede che il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in sede di cassazione con rinvio sia vincolante per il giudice del rinvio anche nel caso in cui una parte non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà, esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimità per: a) lesione del diritto di difesa, non avendo potuto la parte, costituita nel giudizio di legittimità, far valere le sue ragioni in tale giudizio; b) ingiustificata disparità di trattamento tra la parte che partecipò alla fase di legittimità e quella che non poté senza sua colpa partecipare; c) violazione del principio di ragionevolezza non apparendo conforme ad esso che il principio di diritto dettato dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio spieghi in ogni caso identica efficacia vincolante a prescindere da qualunque tipo di lesione delle garanzie processuali della parte che sia intervenuta nella fase di legittimità.

Per altro verso il medesimo art. 384 del codice di procedura civile è censurato — in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione — nella parte in cui impedisce al giudice di rinvio di pronunciare sentenza di improcedibilità o inammissibilità nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà, esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimità sotto il duplice profilo: a) che non risponde al canone di ragionevolezza l'assoluta predominanza del principio di intangibilità delle sentenze della Corte di cassazione su ogni altro principio ed ogni altra regola processuale; b) che l'assoluto e rigido vincolo del principio di diritto confligge con la natura, propria del giudice di rinvio, di organo giurisdizionale soggetto al sistema normativo nella sua interezza.

2. — Ancorché la prospettazione della questione sia orientata, secondo l'impostazione del giudice rimettente, verso un sbocco duplice (ed apparentemente alternativo) è però nella specie possibile identificare un nucleo essenziale comune nel senso che nell'una e nell'altra formulazione della questione risulta in effetti censurata la soggezione del giudice di rinvio a decidere il merito della causa secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione anche nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà, esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimità. Sicché le due ulteriori specificazioni — concernenti alternativamente la possibilità per il giudice di rinvio di adottare un'interpretazione della norma da applicare in termini difformi da quelli indicati dalla Corte di cassazione ovvero quella di rendere una pronuncia in rito di inammissibilità o improcedibilità della decisione di merito — si collocano invece fuori dalla questione come appena identificata e riguardano semmai una successiva opzione che sarebbe demandata allo stesso giudice di rinvio una volta che, in ipotesi di accoglimento della censura, egli fosse affrancato dal vincolo del rispetto del principio di diritto enunciato *ex art.* 384 del codice di procedura civile.

3. — Passando all'esame del merito — e muovendo pur sempre dalla premessa del giudice rimettente, secondo cui la allegata e denunciata violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di cassazione, precedente la fase di rinvio, non sia riconducibile ad un vizio revocatorio *ex art.* 391-bis del codice di procedura civile (né quindi con tale mezzo emendabile), premessa che, essendo non implausibilmente motivata, la Corte non ha ragione di disattendere — la questione non è fondata.

3.1. — Nella giurisprudenza di questa Corte (seppur con enunciazioni riguardanti essenzialmente il processo penale, ma logicamente riferibili anche al processo civile) è stato più volte affermato il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione, principio che preclude — salvo i rimedi straordinari — l'ulteriore riesame di ogni questione di merito o di rito. È infatti connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale — identificabile positivamente in quella della Corte di cassazione «per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione (art. 111, secondo comma)» (sentenza n. 21 del 1982) — che definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza ai rapporti giuridici controversi e che quindi non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso (sentenza n. 21 del 1982 citata); certezza questa che costituisce un valore costituzionalmente protetto in quanto direttamente ricollegabile al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre (ed indefinitamente) possibile controvertere della legittimità delle pronunce di cassazione. Ed infatti questa Corte ha in passato posto in evidenza «la irrevocabilità e la incensurabilità da parte di ogni altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione» (sentenza n. 51 del 1970); ciò perché «esigenze di certezza delle situazioni giuridiche» richiedono che ad un certo momento il processo si concluda irrimediabilmente, restando assorbiti nella definitività delle decisioni eventuali vizi *in procedendo* o *in iudicando* (sentenza n. 136 del 1972). Anche più recentemente la Corte ha ribadito la regola della inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione (sentenza n. 247 del 1995) che comporta la sanatoria di tutte le nullità pregresse, anche assolute; ciò «al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo» (sentenza n. 294 del 1995).

Né la costante univocità di questa linea giurisprudenziale può dirsi intaccata dalla estensione del rimedio della revocazione alle sentenze della Corte di cassazione, prima conseguente a pronunce di questa Corte (sentenze nn. 17 del 1986 e 36 del 1991) e poi introdotta dal legislatore (art. 391-*bis* del codice di procedura civile), come è confermato dalla circostanza che il principio della irrevocabilità ed incensurabilità delle sentenze della Corte di cassazione è stato affermato anche successivamente da questa stessa Corte (sentenze nn. 247 e 294 del 1995, citate). D'altra parte la revocazione rappresenta un rimedio straordinario di impugnazione, pienamente compatibile con tale principio, che riguarda invece il sistema dei rimedi ordinari di impugnazione, senza che rilevi il fatto che ancor oggi la revocabilità delle sentenze di cassazione sia limitata alla sola ipotesi dell'errore di fatto *ex art.* 395, numero 4 del codice di procedura civile.

3.2. — Dalla ribadita inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione consegue poi anche che il vincolo derivante al giudice di rinvio dall'affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di cassazione non può essere rimosso a seguito di un inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio in ordine alla sussistenza, o meno, di vizi *in procedendo* nella fase del giudizio di legittimità. Oltre tutto nella specie il giudice *a quo* chiede in sostanza di essere affrancato dall'osservanza del principio di diritto attraverso una vera e propria disapplicazione della sentenza di cassazione a prescindere da una sua formale rimozione, cadendo così nella contraddizione di ritenere possibili la persistenza in vita della sentenza e la sua non vincolatività.

D'altra parte l'intrinseca contraddittorietà della prospettazione è resa evidente anche dal fatto che è possibile ipotizzare un'assoluta violazione del principio del contraddittorio, quale quella denunciata dal giudice rimettente, anche nel caso in cui il giudizio di cassazione si concluda senza rinvio. Sicché deve prendersi atto che lo strumento adeguato per porre rimedio al vizio denunciato — ove non causato da un errore revocatorio (così come nella specie ritiene il giudice rimettente) che già attualmente dà ingresso al rimedio della revocazione *ex art.* 391-*bis* del codice di procedura civile — potrebbe essere costituito soltanto dalla previsione di un mezzo straordinario di impugnazione e non già dalla introduzione — con effetto parziale e sbilanciato — di un'eccezionale ipotesi di esonero del giudice di rinvio dall'osservanza del principio di diritto affermato ai sensi dell'art. 384 del codice di procedura civile, che incoerentemente lascerebbe senza rimedio la sentenza di cassazione senza rinvio, in ipotesi parimenti viziata. Ma l'introduzione di un tale rimedio straordinario e la sua disciplina, quanto ai presupposti e alle modalità di esperimento dello stesso, non possono che rientrare nella discrezionalità del legislatore. In tal senso si è già espressa questa Corte, da ultimo nella citata sentenza n. 294 del 1995, in cui, con riferimento ad eventuali errori contenuti nelle pronunce della Corte di cassazione, ha affermato che l'introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione per ovviare a tali errori comporta innovazioni che, per la loro ampiezza e per la pluralità di soluzioni e modalità attuative, non possono che discendere da scelte riservate al legislatore nell'esercizio della sua sfera di discrezionalità. Analogamente questa Corte (sentenza n. 21 del 1982, citata) — con riferimento proprio alla dedotta violazione del principio del contraddittorio — ha ritenuto che, pur trattandosi di una situazione «di indubbia gravità», solo il legislatore potrebbe porvi rimedio introducendo un mezzo straordinario di impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice di procedura civile, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 225

*Sentenza 26 giugno-3 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Procedimento penale - Reati tributari - Omessa annotazione di ricavi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA - Sanzioni penali - Impossibilità di fruire di esimente in presenza di annotazioni alternative alle scritturazioni omesse, in caso di accertamento dell'infrazione prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e del versamento dell'imposta - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni identiche in conseguenza della diversa data di accertamento - Non fondatezza.****(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, quarto comma, lettera a), modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151). (Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, lettera a), della legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151 promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Marangoni Fabrizio, iscritta al n. 853 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio penale a carico di un amministratore di società chiamato a rispondere della contravvenzione di cui all'art. 1, secondo comma, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1982, n. 516, per omessa annotazione di ricavi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, il Tribunale di Verona procedente — rilevato che dalla ispezione della Guardia di finanza era risultato che il contribuente «aveva comunque conservato tutta la documentazione relativa alle operazioni commerciali attive e passive» per cui ricorreva nei suoi confronti la prima delle tre condizioni (possesso di documentazione alternativa alle scritturazioni omesse) per l'applicazione dell'esimente di cui al comma quarto, lettera a), del medesimo art. 1 della legge n. 516 del 1982, mentre le altre due condizioni, ivi a tal fine pure prescritte (inclusione dei corrispettivi non annotati nella dichiarazione dei redditi e versamento della correlativa imposta), «non potevano *de iure* sussistere per la casuale circostanza dell'intervenuto accertamento fiscale in epoca anteriore a quella prevista per il loro assolvimento»; e considerato,

altresì, che la norma di favore non poteva essere, a suo avviso, correttivamente interpretata nel senso della sufficienza del primo requisito nell'ipotesi considerata — ha ritenuto di conseguenza rilevante, e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per cui ha sollevato, con ordinanza del 27 settembre 1995, questione incidentale di legittimità costituzionale del predetto art. 1, comma quarto, lettera a) della legge n. 516 del 1982 (nel testo modificato dalla legge n. 151 del 1991), nella parte in cui non consente al contribuente di fruire della riferita esimente, pur in presenza di annotazioni alternative, in caso di accertamento dell'infrazione prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e del versamento d'imposta.

Deriverebbe infatti — ad avviso del Tribunale — dalla norma così censurata una «macroscopica ed irragionevole disparità di trattamento in danno del contribuente nei cui confronti venga operato un accertamento della Guardia di finanza prima della scadenza del suddetto termine annuale rispetto al contribuente nei cui confronti la verifica intervenga invece successivamente: il primo, non potendo fruire dell'esimente, si vedrebbe colpito da sanzione penale, alla quale sfuggirebbe il secondo, essendo questi in grado di esibire la dichiarazione e la prova dell'avvenuto versamento, e ciò in base ad una circostanza di fatto del tutto casuale (epoca della verifica)». Per cui appunto «identiche situazioni, conseguenti ad identiche condotte, subirebbero trattamenti processuali differenziati in dipendenza dell'essere un accertamento casualmente avvenuto in una data piuttosto che in un'altra».

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza della questione, in quanto basata su una non corretta interpretazione della norma denunciata.

Considerato in diritto

1. — Con riguardo alle fattispecie di reato omissivo previste dal comma secondo lettere a) e b), dell'art. 1 della legge 7 agosto 1982, n. 516 [omessa annotazione e/o fatturazione di cessione di beni o prestazione di servizi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'IVA], il successivo comma quarto della stessa norma (come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83 convertito in legge 15 maggio 1991, n. 151) testualmente dispone, *sub* lettera a), che «... non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi purché ... le annotazioni siano state effettuate in talune delle scritture contabili indicate nel comma 6 [libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture ...] o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e i corrispettivi non annotati o non fatturati [nelle scritture di cui al comma 2] risultino altresì compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta». Ed aggiunge: «le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche».

2. — Il Tribunale di Verona dubita — come in narrativa detto — della legittimità di tale norma, e ne prospetta il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento che, a suo avviso, ne deriverebbe «in danno dei contribuenti nei cui confronti sia stato effettuato accertamento fiscale, ispezione o verifica prima del termine per la dichiarazione dei redditi ed il versamento d'imposta», i quali solo «per tale casuale circostanza», ove pur in possesso di documentazione alternativa alle annotazioni fiscali omesse, si troverebbero nell'impossibilità, comunque, di avvalersi dell'esimente di cui sopra.

3. — La questione è infondata per la erroneità della premessa da cui muove.

3.1. — Nella presupposta lettura della norma denunciata, il giudice *a quo* dà, infatti, per scontato che l'intervento degli organi accertatori determini la paralisi della causa di non punibilità, non consentendo al contribuente di poter più utilmente, a quei fini, invocare la successiva fedele dichiarazione dei redditi e l'esatto pagamento del tributo.

E da ciò inferisce la violazione del precetto dell'eguaglianza, per la «casualità», appunto, della circostanza suscettibile in tal guisa di precludere al contribuente l'integrale realizzazione della fattispecie giustificativa.

3.2. — Una tale esegesi è però arbitraria, non trovando riscontro né nella lettera né nella *ratio legis*.

L'autorità rimettente trascura infatti in primo luogo di considerare che la condizione di anteriorità, all'accertamento degli organi ispettivi, è espressamente ed inequivocabilmente riferita — nel (sopra trascritto) periodo finale del comma quarto dell'articolo citato — alla sola predisposizione della documentazione sostitutiva (di quella fiscalmente obbligatoria) e non anche agli altri due elementi — della fedele dichiarazione dei cespiti e dell'esatto pagamento del tributo — che concorrono a definire il quadro dei presupposti dell'esimente in parola.

Per cui già in base al solo canone della interpretazione letterale è dato evincere dalla predetta disposizione come il contribuente, in possesso di quella alternativa documentazione all'atto della ispezione fiscale, ben possa — contrariamente all'assunto del Tribunale — avvalersi comunque della esimente ove ne completi in prosieguo le condizioni applicative, con la puntuale dichiarazione dei cespiti e l'integrale pagamento del tributo, alle prescritte scadenze.

3.3. — Anche la considerazione della *ratio legis* conduce all'identico risultato ermeneutico.

Le cause di giustificazione od esimenti (tra cui quella *sub* lettera *a*) previste nel comma quarto dell'art. 1 della legge n. 516 del 1982 rispondono infatti ad una logica premiale nei confronti del contribuente che, recedendo dall'*iter criminis* (avviato con l'omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali), faccia spontaneamente comunque emergere l'irregolarità.

Ed in questa prospettiva resta evidentemente fermo il valore esimente di condotte che, all'atto dell'accertamento, si presentino appunto orientate in direzione dell'interruzione della progressione criminosa, mentre coerentemente la valenza impeditiva dell'azione accertatrice si dispiega quando, in carenza della suddetta documentazione alternativa, l'omissione della infrazione tributaria unicamente dipende dall'attività ispettiva dell'amministrazione.

3.4. — Diversamente — nella successiva ipotesi esimente *sub* lettera *b*) del medesimo comma quarto dell'art. 1 della legge n. 516 del 1982, invocabile dal contribuente, non in possesso di documenti sostitutivi, che abbia comunque fedelmente dichiarato i propri cespiti e versato la correlativa imposta — è bensì richiesta l'anteriorità, di tali dichiarazione e versamento, rispetto all'eventuale accertamento fiscale, ma ciò proprio in quanto, in mancanza di ogni annotazione anche irrituale dei corrispettivi percepiti, non potrebbe, in tal caso, altrimenti evidenziarsi quel ravvedimento spontaneo ed attivo che costituisce il fondamento e l'obiettivo della disposizione premiale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, lettera a), della legge 7 agosto 1982, n. 516 nel testo modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Verona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 226

Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale militare - Non ammissibilità della costituzione di parte civile - Richiamo alla sentenza della Corte n. 60 del 1996 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 270, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di Vignozzi Fabrizio, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale militare.

Considerato che, con sentenza n. 60 del 1996, questa Corte ha già esaminato questione identica dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace;

Che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 227

*Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Competenza del pretore - Modifica alla competenza per valore apportata con decreto-legge - Eccezionale aumento del carico di lavoro per gli uffici di pretura in grado di travolgere il complesso della giurisdizione civile - Mancanza dei requisiti di necessità e di urgenza - Validità degli atti e dei provvedimenti consequenziali adottati - Richiamo alla sentenza della Corte n. 84 del 1996, che ha dichiarato infondata un'identica questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.****Decreto-legge - Eventuale reiterazione per la mancata conversione nel termine di sessanta giorni - Omessa previsione del divieto al Governo di reiterare i decreti-legge non convertiti - Violazione dei principi costituzionali in materia - Inammissibilità.****(Legge 20 dicembre 1995, n. 534, art. 1, secondo comma; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, secondo comma). (Cost., artt. 72, quarto comma, 76, 77 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;**Giudici:** prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti nel processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), dell'art. 15, secondo comma, legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), in relazione all'art. 2 del decreto-legge n. 238 del 1995, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1995 dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice sul ricorso proposto da Cementeia di Monselice S.p.a. contro Strumet S.p.a., iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione della Cementeia di Monselice S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel corso del procedimento instaurato a seguito del ricorso della Cementeia di Monselice S.p.a., avente ad oggetto la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di £. 21.391.002, il Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, con ordinanza del 20 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti nel processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) e, in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 15, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri);

che il giudice rimettente osserva che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto-legge n. 238 del 1995 la competenza del pretore è stata più che decuplicata, nel breve lasso di tempo di meno di due mesi, passando da 1-5 milioni a 5-50 milioni di lire, e che a tale evenienza si sommano gli effetti della «restituzione» alla competenza pretorile delle cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché di quelle di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate ex art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

che — secondo quanto si espone nell'ordinanza — le richiamate modifiche della competenza causano un eccezionale aumento del carico di lavoro per gli uffici di pretura, che — sommato agli effetti delle carenze di organico — sarebbe in grado di «travolgere il complesso della giurisdizione civile», in violazione dell'art. 97 della Costituzione;

che, inoltre, il giudice *a quo* rileva che l'incremento della competenza pretorile è stato perseguito con lo strumento del decreto-legge, per il quale sarebbero mancati, nel caso in esame, i requisiti di necessità e urgenza, sia perché il decreto impugnato non contiene nel preambolo l'indicazione di tali requisiti che ne avrebbero giustificato l'adozione, sia perché il contenuto dell'art. 2 in questione non risulterebbe necessitato dall'esigenza di colmare eventuali vuoti normativi in tema di ripartizione delle competenze tra giudice di pace, pretura e tribunale;

che il giudice rimettente prospetta altresì l'eventualità di una reiterazione dello stesso decreto-legge per la mancata conversione nel termine sanzionato dall'art. 77 della Costituzione, e afferma che, anche in questa ipotesi, i rilievi esposti non perderebbero la loro validità, dal momento che mediante la reiterazione del decreto impugnato il Governo perpetuerebbe l'efficacia di questo atto per un periodo di gran lunga superiore a quello previsto dallo stesso art. 77, attribuendosi la facoltà di legiferare nella materia del processo civile in violazione dei limiti indicati dal citato parametro costituzionale;

che, in relazione all'eventualità di una reiterazione, il giudice *a quo* impugna anche l'art. 15, secondo comma, della legge n. 400 del 1988, osservando che tale disposizione, pur disciplinando i limiti alla decretazione d'urgenza, nulla prevede in riferimento alla reiterazione dei decreti-legge, così violando, nella parte in cui non fa divieto al Governo di reiterare i decreti-legge non convertiti, gli artt. 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, e che si è costituita la Cemeniteria di Monselice S.p.a., chiedendo che la medesima questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 84 del 1996, ha già dichiarato infondata, in relazione agli artt. 77 e 97 della Costituzione, una identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, questione che la stessa sentenza ha trasferito dal decreto-legge richiamato, decaduto per mancata conversione, alla disposizione di sanatoria contenuta nell'art. 1, secondo comma, della legge 20 dicembre 1995, n. 534, dove si è confermata la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e si sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, e 9 agosto 1995, n. 347;

che la questione, così come trasferita in quella concernente l'art. 1, secondo comma, della legge n. 534 del 1995, va dichiarata manifestamente infondata, dal momento che non sono stati prospettati nell'ordinanza di rimessione del presente giudizio profili diversi rispetto a quelli già esaminati nella richiamata sentenza;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui tale disposizione non prevede un divieto di reiterazione per i decreti-legge non convertiti, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in via meramente ipotetica, in relazione ad una reiterazione non ancora avvenuta al momento della proposizione della stessa questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo*), nella parte in cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, sollevata, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*), sollevata, in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 228

*Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Contenzioso tributario - Lite fiscale pendente - Previsione che la definizione della lite non dà luogo alla restituzione delle somme già versate dal ricorrente - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-*quinquies*, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini, sul ricorso proposto da Ersilia Fellini ed altra contro l'Ufficio del registro di Rimini, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Rimini ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, nella parte in cui stabilisce che la definizione delle liti pendenti non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente;

che, secondo quanto è dato evincere dall'ordinanza, la controversia innanzi al giudice *a quo* concerne la liquidazione dell'imposta principale di registro ed accessori sulla rinuncia posta in essere da Ersilia Fellini, a favore della figlia Patrizia Pacia, alla quota di eredità alla prima spettante quale coniuge superstite di Gaspare Pacia, nonché dell'imposta principale di successione sulla eredità del *de cuius* caduta in successione a favore degli stessi soggetti.

Considerato che la questione sollevata dal rimettente riguarda le condizioni alle quali, secondo la disposizione denunciata, è consentito ai contribuenti di accedere alla definizione della lite fiscale, materia questa nella quale il giudice tributario ha competenza a dichiarare estinto il giudizio, quando venga presentata domanda di definizione della lite agli uffici tributari competenti, i quali sono tenuti a trasmetterne copia alla Commissione tributaria (art. 6 del d.P.R. 28 settembre 1994, n. 591);

che, peraltro, non risulta, dall'ordinanza, se detta istanza di definizione sia stata a suo tempo presentata, limitandosi l'ordinanza stessa a far menzione di una memoria, in data 18 maggio 1995, con la quale le ricorrenti hanno eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 2-*quinquies*, sesto comma, seconda parte, del decreto-legge n. 564 del 1994;

che, pertanto, l'ordinanza non motiva minimamente né adduce un qualsivoglia elemento di valutazione circa la rilevanza, ai fini del decidere, della proposta questione, che, quindi, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

96C1061

N. 229

Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Rimborsi per crediti di imposta - Mancata previsione di limiti temporali nell'emissione dei mandati di pagamento dei rimborsi ove non si proceda con programmi automatizzati - Deteriore trattamento dei creditori di rimborsi I.R.Pe.F. rispetto ai creditori di rimborsi I.V.A. - Omessa espressa indicazione del parametro costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 42-bis).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari sul ricorso proposto da Gian Paolo Porcu contro l'Ufficio delle imposte dirette di Cagliari, iscritta al n. 944 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), «nei limiti in cui manchi la previsione temporale per i rimborsi dei crediti IRPEF per i quali non si proceda con programmi automatizzati»;

che il rimettente — premesso che l'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede tempi e termini per il rimborso di quanto versato in eccedenza per IVA, e che, a sua volta, l'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, solo per le procedure automatizzate, che gli uffici delle imposte procedano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, alla liquidazione delle imposte dovute nonché ad effettuare i rimborsi — lamenta che l'art. 42-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 contempli «per le procedure non automatizzate» adempimenti per i quali non sono previsti tempi e termini, trascurando che «il vigente sistema giuridico deve attuare la *par condicio* dei contribuenti che debbono godere di uguale tutela costituzionale».

Considerato che, secondo quanto si evince dall'ordinanza di rimessione, la controversia innanzi al giudice *a quo* concerne una domanda di rimborso di crediti scaturenti da dichiarazione dei redditi controllata dall'ufficio con la procedura non automatizzata;

che il rimettente, senza chiarire di quale fattispecie di rimborso si tratta, fra quelle disciplinate negli artt. da 37 a 41 del d.P.R. n. 602 del 1973, denuncia la disposizione dell'art. 42-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, la quale in realtà concerne l'esecuzione dei rimborsi d'ufficio tramite procedura automatizzata, senza oltretutto indicare espressamente alcun parametro costituzionale;

che, pertanto, la questione viene sollevata in termini perplessi se non contraddittori, non risultando dalla ordinanza i necessari requisiti di chiarezza, tali da consentirne una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza, onde la stessa va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 230

Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Misura della custodia cautelare in carcere - Istanza di revoca o di sostituzione - Decisione allo stato degli atti sulla sola base della prospettazione delle parti - Mancata previsione per il giudice di assumere elementi di valutazione utili ai fini della decisione, salvo in ordine alle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato - Violazione dei principi di eguaglianza, della corretta amministrazione della giustizia e del libero apprezzamento del giudice - Difetto del requisito della motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità sollevata - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 299, comma 4-ter).****(Cost., artt. 3, 97 e 101).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA.

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 4-ter del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1995 dal Pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Bonomo Fabrizio ed altro, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Pretore di Latina ha sollevato, con ordinanza del 2 maggio 1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione;

che il giudice rimettente premette che nel procedimento penale *a quo* l'imputato, assoggettato alla misura della custodia cautelare in carcere, ha presentato richiesta di revoca o sostituzione di detta misura, e che sulla richiesta, contrastata dal parere contrario del pubblico ministero, lo stesso Pretore assume di doversi pronunciare, valutando la persistenza delle esigenze cautelari in vista delle quali la misura è stata in precedenza disposta, «sulla sola base delle prospettazioni delle parti» e «senza poter procedere ad acquisire alcun elemento di valutazione»;

che, infatti — si osserva nell'ordinanza di rinvio —, al giudice il quale non sia in grado di decidere allo stato degli atti è consentito effettuare accertamenti d'ufficio solo in ipotesi limitate, riguardanti le condizioni di salute o altre condizioni o qualità personali dell'imputato; ipotesi, queste, previste appunto dall'impugnato comma 4-ter dell'art. 299 cod. proc. pen., che è — si precisa — norma di carattere eccezionale e pertanto insuscettibile di interpretazione estensiva;

che, nell'accennata situazione, il Pretore rimettente, rilevando di essere costretto all'alternativa tra l'adesione e la reiezione della richiesta in base ai soli — inadeguati — elementi offerti dalle parti, censura l'art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen., «nella parte in cui non consente al giudice di assumere elementi di valutazione utili ai fini della decisione con modalità diverse da quelle ivi indicate», in riferimento: a) all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica rispetto agli imputati per i quali il giudice provvede, in tema di misure cautelari, nell'ambito del giudizio direttissimo, nel quale è possibile per il giudice acquisire d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen.; b) all'art. 97 della Costituzione, perché ne viene impedita la ricerca della verità sostanziale, obiettivo primario di una corretta amministrazione della giustizia; c) all'art. 101 della Costituzione, perché, infine, la norma limita il libero apprezzamento giudiziale delle questioni dedotte dalle parti;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che con la sollevata questione di costituzionalità il Pretore rimettente lamenta la mancanza di una norma che preveda la possibilità di integrare, con iniziativa d'ufficio, il materiale probatorio utile ai fini della decisione incidentale in tema di libertà personale che egli è chiamato a prendere;

che, quale oggetto della prospettazione, il Pretore individua la disposizione dell'art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen., previsione questa che consente al giudice, in sede di incidente *de libertate* di superare eventuali situazioni di «non-decidibilità» allo stato degli atti relativamente — e limitatamente — a profili soggettivi riguardanti l'imputato, quali le sue condizioni di salute o altre condizioni e qualità inerenti la sua persona, come le condizioni economiche o le prospettive lavorative;

che i suddetti profili, che non riguardano il merito dell'indagine e del processo, risultano delimitati nel contenuto all'interno del potere acquisitivo *ex officio* che è disciplinato in modo coerente con la finalità della previsione, improntata a speditezza e informalità degli accertamenti proprio perché priva di interferenze con le regole di acquisizione istruttoria in senso proprio;

che l'incremento dell'ambito applicativo della specifica disposizione impugnata è viceversa esplicitamente richiesto, nell'ordinanza di rinvio, con riguardo ad elementi concernenti la valutazione della persistente sussistenza delle esigenze cautelari, e dunque coinvolge aspetti astrattamente collegati, sia sul piano della cautela a fini probatori che sul piano delle valutazioni di pericolosità e di pericolo di fuga [art. 274, primo comma, lettere a), b) e c) cod. proc. pen.], al materiale acquisito al processo e disponibile dal giudice;

che la questione così delineata non è d'altra parte sorretta da alcuna indicazione circa la natura o la tipologia degli elementi la cui mancanza precluderebbe nel giudizio *a quo* al rimettente una adeguata decisione in luogo dell'alternativa tra accoglimento e reiezione di meri enunciati di parte;

che, in particolare, non vale a colmare l'anzidetta lacuna argomentativa il riferimento finalistico all'accertamento sulla sussistenza delle esigenze cautelari, il cui rilievo e il cui immanente controllo ad opera del giudice è offerto, come si è detto, dagli elementi che vengono acquisiti nel processo, i quali logicamente non sono ritenuti dal giudice *a quo* idonei a soddisfare l'esigenza per la quale è stata sollevata la questione;

che il rilievo sopra formulato assume ulteriore incidenza alla luce del dato, desumibile dall'ordinanza di rinvio — là dove menziona la mancanza di acquisizione successiva «al giudizio», nonché, indirettamente, nel riferimento quale *tertium comparationis* al potere di integrazione probatoria in dibattimento, *ex* art. 507 cod. proc. pen. —, della intervenuta conclusione del giudizio di merito (di primo grado), e quindi della ampia utilizzabilità dell'intero materiale probatorio raccolto, da parte del giudice competente in ragione dello stato del processo *ex* art. 91 disp. att. cod. proc. pen.; un'ampiezza che, reciprocamente, restringe l'area degli elementi ipoteticamente mancanti;

che, in conclusione, la prospettazione dell'ordinanza di rimessione è priva di indicazioni sull'ambito e sul contenuto degli elementi, probatori e informativi, diversi da quelli già utilizzabili ovvero forniti dalle parti che si assumono mancanti e necessari ai fini della valutazione circa le esigenze cautelari, ed è quindi inidonea a dare ingresso al controllo di costituzionalità della norma impugnata, difettando il requisito della motivazione sulla rilevanza, necessario per la verifica della pregiudizialità del quesito (v., da ultimo, sent. n. 179 e ord. n. 168 del 1996);

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 4-ter del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 231

*Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Perseguitati politici e razziali - Provvidenze - Assegno vitalizio concesso ai figli di perseguitati politici e razziali deportati in campo di concentramento in conseguenza di attività antifascista - Esclusione di fatto di tale provvidenza per i figli di deportati in campo di concentramento per motivi esclusivamente razziali - Disparità di trattamento in situazioni omogenee - Errata individuazione della norma effettivamente applicabile in relazione al caso oggetto del giudizio principale concernente l'impugnativa di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.

(Legge 10 marzo 1955, n. 96, art. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1995 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul ricorso proposto da Rosenfeld Maria, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con ordinanza del 6 marzo 1995, la Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Lazio — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), quale risultante da successive modifiche e integrazioni, in particolare dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 932;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso dalla sig.ra Maria Rosenfeld avverso il provvedimento con il quale la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali le aveva negato la concessione dell'assegno vitalizio richiesto in relazione alla morte del genitore sig. Maurizio Rosenfeld, cittadino italiano di origine ebraica, soggetto alle restrizioni previste dalle leggi razziali del 1938, poi deportato nel campo di concentramento di Auschwitz e qui deceduto;

che la richiesta di provvidenza economica era stata respinta, con il provvedimento impugnato nel giudizio *a quo* per difetto delle condizioni stabilite dall'art. 1 della legge n. 96 del 1955, sul rilievo sia del mancato svolgimento di attività politica antifascista anteriormente all'8 settembre 1943 sia della insussistenza di taluna delle altre condizioni obiettive richieste dalla norma;

che, nel prospettare la questione, il giudice rimettente osserva che l'art. 1 della legge n. 96 del 1955, quale applicato dalla citata Commissione, mentre sembra riconoscere in via astratta l'assegno di benemerenza tanto a coloro che siano stati perseguitati a causa della loro attività politica antifascista quanto a coloro che siano stati

perseguitati per ragioni esclusivamente razziali, in armonia con il titolo della legge che menziona entrambe le categorie, subordina il beneficio a specifiche condizioni — indicate nelle lettere da a) a e) di detta norma — pertinenti ai soli perseguitati appartenenti alla prima categoria;

che, in particolare, la lettera e) concerne il caso dell'internamento in campo di concentramento ma pur sempre in relazione causale con l'attività antifascista svolta all'estero, così non potendo ricomprendere coloro che hanno subito l'internamento per motivi esclusivamente razziali;

che la delimitazione in tal modo operata induce il sospetto di incostituzionalità della norma, per ingiustificata e irragionevole discriminazione tra i perseguitati politici antifascisti e quelli razziali — e i loro aventi causa a titolo ereditario — circa il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge;

che la questione così delineata, osserva il giudice *a quo* è rilevante nel caso di specie, poiché la ricorrente non potrebbe altrimenti conseguire una riparazione economica per il pregiudizio subito: non in base alla legislazione sulle pensioni di guerra in dipendenza di fatto bellico, data la consumazione dei termini per le correlative domande, e non in base alla teorica alternativa offerta dalla legge 18 novembre 1980, n. 791, recante l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di quanti furono deportati nei campi di sterminio nazista K. Z. (Konzentrations-Zone), poiché tale normativa non include, tra i beneficiari, gli eredi dei prigionieri;

che pertanto, restando affidata all'applicazione della legge n. 96 del 1955 l'unica possibilità per la ricorrente di vedersi riconoscere una forma di riparazione, la Corte dei conti rimettente solleva il quesito di costituzionalità dell'art. 1 della citata legge, nella parte in cui non include i perseguitati per motivi esclusivamente razziali tra i destinatari dell'assegno, in quanto richiede per costoro che si verifichino le «identiche ipotesi» stabilite per i perseguitati politici antifascisti; ipotesi dalle quali invece, conclude il giudice *a quo* dovrebbe prescindere, riconoscendo quale condizione sufficiente la persecuzione razziale, in sé considerata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, perché involgente determinazioni legislative di carattere discrezionale e comunque non irragionevoli.

Considerato che l'ordinanza di rimessione mira a una pronuncia di carattere additivo che introduca nella norma la previsione dell'attribuzione dell'assegno di benemerita ivi menzionato anche in favore dei perseguitati razziali — e quindi dei loro eredi — che abbiano subito l'internamento in un campo di concentramento;

che la richiesta integrazione è configurata attraverso il venir meno del riferimento alle «identiche ipotesi» elencate nelle lettere da a) a e) del secondo comma della stessa norma, le quali sono previste, in relazione di causa ed effetto, in collegamento alla perdita della capacità lavorativa non inferiore al trenta per cento (art. 1, primo comma) ovvero alla morte del cittadino perseguitato (art. 2 della legge), quali elementi costitutivi anche ai fini del beneficio riconosciuto dalla legge ai perseguitati razziali, dato il richiamo che a quelle «ipotesi» viene fatto nel terzo comma dell'art. 1 impugnato;

che l'anzidetta prospettazione del giudice rimettente si basa sul presupposto secondo il quale non è individuabile una diversa soluzione sulla base dei dati di diritto positivo;

che, a tale riguardo, si deve osservare che la norma impugnata si inserisce in un filone legislativo — originato proprio dalla legge n. 96 del 1955 e poi ulteriormente precisato e sviluppato (leggi 3 aprile 1961, n. 284; 15 dicembre 1965, n. 1424; 24 aprile 1967, n. 261; 28 marzo 1968, n. 361; 2 dicembre 1969, n. 997; 22 dicembre 1980, n. 932) — di delimitato ambito applicativo;

che l'anzidetta legislazione, infatti, secondo quanto emerge con chiarezza dai relativi dati testuali, dai lavori preparatori e dall'interpretazione della giurisprudenza, concerne le «benemerite» da riconoscersi in favore di cittadini italiani che abbiano subito fatti di persecuzione ad opera del fascismo e fino all'8 settembre 1943;

che con tale normativa, quindi, lo Stato italiano si impegna a una riparazione nei riguardi di coloro che, per aver svolto attività in vario modo contrarie al regime fascista, siano stati vittime di restrizioni e violenze impuntabili a quest'ultimo;

che il caso dedotto nel giudizio *a quo* riguardante persecuzioni successive alla caduta del fascismo e per opera del regime nazionalsocialista, è palesemente estraneo all'accennata disciplina;

che è nel distinto filone legislativo orientato a riconoscere talune provvidenze a chi sia stato colpito da misure persecutorie nazionalsocialiste che deve quindi essere ricercata la regola di cui viene richiesta l'introduzione a questa Corte;

che in detto sistema, alla cui origine sta la legge 6 febbraio 1963, n. 404, di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania per gli indennizzi ai cittadini italiani deportati per ragioni di razza, fede o ideologia, e che si sviluppa in seguito con il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043, con la legge 6 agosto 1966, n. 646, e con la legge 18 novembre 1980, n. 791 menzionata dal giudice rimettente, assume puntuale rilievo, ai fini della presente questione, la legge 29 gennaio 1994, n. 94;

che l'art. 1 della legge da ultimo citata, oltre a rendere reversibile ai familiari superstiti l'assegno vitalizio per gli ex deportati nei campi di sterminio nazista di cui all'art. 1 della legge n. 791 del 1980, ha altresì disposto che lo stesso assegno «... compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione...»;

che, inoltre, l'art. 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791 (della quale la legge n. 94 del 1994 reca, come si è visto, una estensione soggettiva), consente la formulazione in ogni tempo della domanda per ottenere i benefici ivi previsti;

che questa normativa, anteriore alla proposizione dell'incidente di costituzionalità, risulta quindi essere quella idonea a regolare il caso dedotto nel giudizio *a quo* attraverso una disciplina che riconosce direttamente il beneficio;

che, per quanto detto, l'individuazione della norma effettivamente applicabile in relazione al caso oggetto del giudizio principale concerne una disposizione diversa da quella oggetto di impugnativa di incostituzionalità;

che le osservazioni che precedono determinano la manifesta inammissibilità della questione, in quanto indirizzata verso una norma, regolatrice di diversa fattispecie, che non risulta pertinente rispetto alla situazione che è stata portata alla valutazione giudiziale, la motivazione circa la rilevanza del quesito fornita dal giudice *a quo* basandosi del resto, come si è accennato, sull'affermazione della impossibilità di riconoscere, altrimenti, una provvidenza economica a favore della parte e in particolare sull'asserita — inesattamente, come si è visto — mancanza di una pretesa per i parenti dei deportati nei campi di concentramento nazisti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 232

*Ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia restituito gli atti al p.m. per formulare o modificare l'imputazione ovvero che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità dello stesso giudice a partecipare a detta udienza - Omessa previsione - Richiamo all'ordinanza n. 24 del 1996 della Corte costituzionale - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).**(Cost., artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, il 24 e il 26 ottobre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 27 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania, il 28 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, il 19 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, il 13 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Palermo, il 28 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 1° dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Genova, il 13 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Palermo, il 15 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari, il 21 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 9 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, il 16 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Genova, il 23 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 884, 930 e 931 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 6, 22, 127, 159, 184, 219, 231, 232, 244, 313, 342 e 353 del registro ordinanze 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, n. 53 dell'anno 1995 e nn. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 17 dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 27 ottobre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché modificasse l'imputazione, in riferimento agli artt. 25, 76, 77 e 101 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione;

che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 9 febbraio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, con ordinanza del 20 ottobre 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 28 novembre 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 19 dicembre 1995, il

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari, con ordinanza del 15 dicembre 1995, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanze del 24 ottobre 1995, del 26 ottobre 1995, del 21 novembre 1995, del 28 novembre 1995 e del 23 gennaio 1996, la Corte d'appello di Palermo, con due ordinanze del 13 dicembre 1995, la Corte d'appello di Genova, con ordinanze del 1° dicembre 1995 e del 16 gennaio 1996, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici remittenti negli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi promossi dalla Corte d'appello di Napoli e dalla Corte d'appello di Palermo, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte;

che, in particolare, con l'ordinanza n. 24 del 1996 è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare alla successiva udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409, quinto comma, del medesimo codice, di formulare l'imputazione;

che nella predetta ordinanza la Corte ha affermato che il giudice dell'udienza preliminare non è chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensì a valutare la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero e che ciò non costituisce pertanto attività di «giudizio», inteso come attività finalizzata alla decisione sul merito della regudicanda;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, è manifestamente infondata;

che, con la sentenza n. 131 del 1996, questa Corte ha ribadito per quanto qui interessa che la previsione dell'incompatibilità del giudice è finalizzata ad evitare che possa essere o apparire pregiudicata l'attività di «giudizio», non anche altre attività processuali anteriori o propedeutiche al giudizio;

che alla luce della giurisprudenza richiamata anche tutte le altre questioni sollevate sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di Verbania, Belluno e Benevento, e presso i tribunali militari di Torino e Bari, e dalle Corti d'appello di Napoli, Palermo e Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 233

Sentenza 26 giugno-4 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Tutela giurisdizionale - Tasse automobilistiche - Ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro - Esperibilità dell'azione giudiziaria, anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di agire in giudizio anche contro gli atti della pubblica amministrazione - Richiamo a sentenze nn. 56/1995, 360/1994 e 406/1993 - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 24 gennaio 1978, n. 27, art. 3, ultimo comma).

(Cost., artt. 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, dott. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1995 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento vertente tra Bellotto Piero e Ministero delle finanze, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile di appello — promosso da Bellotto Piero contro il Ministero delle finanze, al fine di sentir dichiarare la nullità delle notificazioni di alcuni avvisi di pagamento ed ingiunzioni dell'Ufficio del registro di Massa Carrara, relative alla tassa automobilistica per gli anni 1983-1990 di un'autovettura originariamente di proprietà dell'attore, e la prescrizione della relativa azione dell'amministrazione convenuta — la Corte d'appello di Genova, con ordinanza emessa il 13 luglio 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche). Secondo la Corte d'appello rimettente, la norma censurata si pone in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede, in materia di tasse automobilistiche, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro».

Il giudice *a quo* — premesso che il Tribunale di Genova, relativamente a parte della domanda, ne aveva dichiarato l'improponibilità, in ragione, per un anno, della proposizione dell'azione oltre il termine di decadenza di sei mesi dalla notificazione della decisione dell'Intendenza di finanza in merito al ricorso dell'appellante e, per altri due anni, della mancata presentazione del previo ricorso in sede amministrativa — deduce che il contrasto della norma censurata con gli indicati parametri costituzionali discende dalla stabilita subordinazione all'esperimento dei ricorsi amministrativi della tutela giurisdizionale, altrimenti preclusa decorsi i termini di decadenza ivi specificamente previsti.

Affermata, dunque, la rilevanza della questione, il cui accoglimento consentirebbe di passare alla delibazione delle eccezioni di merito sollevate dall'appellante, la Corte d'appello di Genova osserva che, nella specie, il «condizionamento» dell'azione giudiziaria non sembra giustificato da esigenze di carattere generale o da superiori finalità di giustizia, mentre esso ha certamente l'effetto di rendere eccessivamente difficoltosa la tutela dei diritti.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che — alla luce della giurisprudenza di questa Corte in analoghe questioni — non ha contestato la fondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità. L'accoglimento della quale, tuttavia, non deve comportare — secondo la tesi svolta dall'Avvocatura dello Stato anche in una memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio — l'eliminazione del previsto termine di decadenza (peraltro non espressamente censurato dal giudice *a quo*), che non è affatto incompatibile (essendo anzi quasi connaturale) con l'azionabilità della tutela giurisdizionale.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche). Secondo il collegio rimettente, la norma censurata — «nella parte in cui non prevede... l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro» — si pone in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto il condizionamento dell'azione giudiziaria, altrimenti preclusa dal decorso dei previsti termini di decadenza, non risulta giustificato da esigenze di carattere generale o da superiori finalità di giustizia e produce l'effetto di rendere eccessivamente difficoltosa la tutela dei diritti.

2. — La questione è fondata.

2.1. Il primo comma dell'art. 3 della legge n. 27 del 1978 dispone che contro l'ingiunzione di pagamento, emessa dal competente ufficio del registro (*ex art. 2, settimo comma*) in caso di mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche da parte del proprietario del veicolo, può essere proposto ricorso all'Intendente di finanza, la cui decisione in merito diventa definitiva ai sensi del quarto comma dello stesso art. 3. Questo, poi, nel comma oggetto dell'odierno scrutinio di costituzionalità, sancisce che l'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica di detta decisione definitiva, con facoltà comunque, per il ricorrente, di adire l'autorità giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione.

In tal modo — secondo la premessa interpretativa da cui muove il giudice *a quo* che trova riscontro nella scarsa ma pacifica giurisprudenza in materia — la tutela giurisdizionale del soggetto ingiunto viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo.

2.2. Ebbene, questa Corte, investita del vaglio di costituzionalità di altre normative strutturate in maniera sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che disciplina le tasse sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, relativo all'imposta sugli spettacoli; art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo), ha sempre ritenuto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo soltanto se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, fermo restando che, pur nel concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere l'onere nella misura meno gravosa possibile. E in relazione a ciò, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni (rispettivamente con sentenze n. 56 del 1995, n. 360 del 1994 e n. 406 del 1993), perché contrastanti con gli artt. 24 e 113 Cost.

La sostanziale simmetria di dette previsioni legislative con la disciplina del contenzioso in materia di tasse automobilistiche fa sì che la *ratio decidendi* sottesa a quelle decisioni non possa non essere operativa anche nel presente giudizio. L'ampiezza della copertura offerta dai principi posti dai richiamati parametri costituzionali è infatti tale da colpire, non solo l'esclusione della tutela giurisdizionale, soggettiva od oggettiva, ma anche qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche difficile l'esercizio. E ciò, segnatamente allorquando si tratti di controversie — come quella oggetto del giudizio *a quo* attinente solo all'*an* della pretesa creditoria della pubblica amministrazione, essendo l'entità della soprattassa normativamente predeterminata — che non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia necessario, o quantomeno opportuno, che la fase giurisdizionale sia preceduta da un esame in sede amministrativa.

Si impone, quindi, la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della denunciata norma, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

2.3. Giova precisare che la declaratoria d'incostituzionalità rimane circoscritta in tali limiti — corrispondenti del resto a quelli segnati dalla stessa prospettazione della questione, quale risulta dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione nonché dalle argomentazioni che lo sorreggono, e conformemente al modello già altre volte adottato da questa Corte (v. in particolare le sentenze n. 40 del 1993 e n. 15 del 1991) — perché nell'ipotesi in cui il soggetto si sia avvalso del procedimento amministrativo previsto dai precedenti commi dell'art. 3 in esame, il rispetto dei termini di decadenza stabiliti nel denunciato comma si configura come ragionevole, in quanto congruo, onere collegato alla libertà di scelta della specifica forma di tutela legislativamente riconosciuta al soggetto interessato.

E' appena il caso di aggiungere che spetterà poi al giudice di fronte al quale l'azione è proposta, di verificare — alla stregua del diritto vigente — il *quomodo* ed il *quando* della sua concreta esperibilità (v. ordinanza n. 315 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: MALVICA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996

Il cancelliere: MALVICA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 618

*Ordinanza emessa il 21 marzo 1996 dal pretore di Lecce
nel procedimento penale a carico di Zollino Mario*

Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Decreto di citazione a giudizio davanti al pretore - Effetto interruttivo, nell'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 3760/1994), decorrente dalla emissione del decreto e non dalla notificazione all'imputato - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti destinatari di altri atti interruttivi del corso della prescrizione - Compressione del diritto di difesa.

(C.P., art. 160).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

IL PRETORE

Rilevato che nel presente procedimento penale nei confronti di Zollino Mario, imputato del reato di cui all'art. 80, tredicesimo comma, C.d.S., consumato in data 8 maggio 1992, il decreto di citazione a giudizio è stato emesso dal pubblico ministero in data 28 marzo 1995 (depositato in segreteria il 6 settembre 1995) e notificato all'imputato in data 15 settembre 1995;

che nella fattispecie in esame la prescrizione triennale del reato contravvenzionale per cui si procede si era già verificata al momento della notificazione — e del deposito in segreteria — del decreto di citazione a giudizio;

che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 3760 del 31 marzo 1994 (ud. 16 marzo 1994) ha affermato che l'emissione del decreto di citazione a giudizio è di per sé sufficiente a determinare l'interruzione della prescrizione (così componendo il precedente contrasto giurisprudenziale che aveva visto opporsi a questa tesi quella secondo cui l'effetto interruttivo si consegue solo con la notificazione dell'atto: in questo senso vedi Cass. 2 aprile 1986 n. 4216 e, da ultimo, Cass. 29 luglio 1994 n. 8470);

che l'art. 160 c.p. (interruzione del corso della prescrizione) così interpretato — e con riferimento al decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel giudizio pretorile — appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per i motivi di seguito specificati, e che la relativa questione di legittimità costituzionale è rilevante giacché dall'esito della stessa, dipende quello del presente procedimento, che in caso positivo può concludersi con una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;

Tanto premesso, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale suindicata per i seguenti motivi.

1. — In conseguenza della citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione indicati nell'art. 160 c.p. devono ritenersi idonei a manifestare la volontà statuale di persecuzione del presunto responsabile dell'illecito e, dunque, a privare il decorso del tempo della sua efficacia estintiva, indipendentemente dalla conoscenza immediata da parte dell'interessato della volontà dello Stato di perseguire il reato, mentre, poi, l'organo deputato a tale manifestazione di volontà (o al quale tale intenzione deve essere comunicata perché si abbia l'effetto interruttivo) varia a seconda dei casi, con conseguenze, in entrambe le ipotesi, non irrilevanti in relazione alla parità di trattamento dei cittadini ed al diritto di difesa.

2. — È indubbio che l'istituto della prescrizione — nato come istituto di natura processuale (la *longi temporis praescriptio* del diritto romano) che estingue l'azione (civile o penale) e come tale disciplinato nel diritto penale sino al codice Zanardelli (artt. 91 e 95) — risponde in primo luogo all'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, esigenza cui è evidentemente interessato soprattutto l'imputato (Cass., sez. 3ª, n. 8470 del 29 luglio 1994, ud. 3 maggio 1994).

Orbene, agli effetti dell'interruzione della prescrizione, la persistenza dell'interesse dello Stato alla punizione dell'autore della condotta illecita deve manifestarsi all'esterno (e, cioè, nei confronti principalmente dell'imputato) in modo certo, assicurandone all'interessato la tempestiva conoscenza (nonché la possibilità di un riscontro oggettivo) prima del decorso del termine di prescrizione.

Tale finalità poteva ritenersi garantita — prima dell'intervento delle sezioni unite della Cassazione — dalla natura processuale e recettizia degli atti previsti dall'art. 160 c.p. che consentiva di ricollegare l'effetto interruttivo all'efficacia processuale dei predetti atti, facendo coincidere il momento di interruzione della prescrizione con quello della conoscenza dell'atto interruttivo da parte dell'interessato (così come sostenuto da Cass. 2 aprile 1986 n. 4216).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale se da un lato si ricollegava alle origini processuali della prescrizione (natura processuale, peraltro, riconosciuta tuttora nel diritto penale in altri ordinamenti giuridici, come quello francese e tedesco), dall'altro attribuiva rilevanza alla manifestazione processuale della volontà punitiva dello Stato ritenendo, evidentemente, che la stessa dovesse essere espressa nei confronti di soggetti processuali (in primo luogo dell'imputato).

Peraltro, la necessità di ricollegare l'effetto interruttivo della prescrizione ad atti aventi natura recettizia è presente in altri rami del nostro ordinamento giuridico (sia nel diritto privato che nel diritto amministrativo), e ciò per la natura stessa dell'istituto della prescrizione, in cui il decorso del tempo non è rilevante di per sé — astrattamente considerato — ma nell'ambito di un determinato rapporto giuridico (che implica, evidentemente, l'esistenza di un soggetto «controinteressato», nei confronti del quale opererà l'eventuale estinzione del diritto o del reato).

Inoltre, in seguito alla citata pronuncia, la previsione legislativa di soli atti processualmente rilevanti è divenuta superflua e priva di significato, e, seguendo siffatta impostazione ed estremizzandone la portata, ben avrebbe potuto il legislatore attribuire efficacia interruttiva a meri atti di indagine del pubblico ministero.

3. — Privati del requisito della notificazione, solo alcuni degli atti previsti dall'art. 160 c.p. consentono all'interessato di avere conoscenza in modo certo e tempestivo della volontà punitiva dello Stato.

Tale finalità viene, infatti, indubbiamente raggiunta dalla ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto, dall'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, dalla presentazione per il giudizio direttissimo e, di norma, dalla sentenza di condanna.

Per altri atti, invece, sarebbe sufficiente la semplice «emissione» da parte del pubblico ministero — anche se la notificazione (e quindi la conoscenza da parte dell'interessato) fosse effettuata a notevole distanza di tempo (anche dopo diversi mesi, come è avvenuto nel presente procedimento) o non fosse effettuata affatto — per conseguire l'effetto interruttivo.

4. — Altrettanto rilevante — sempre in conseguenza della sentenza delle sezioni unite — sotto il profilo della garanzia della certezza dei rapporti giuridici è la circostanza che mentre alcuni degli atti previsti dall'art. 160 c.p. sono emessi dal giudice, altri sono emessi dal pubblico ministero.

Il sistema del nuovo c.p.p. ha infatti collocato il pubblico ministero nel ruolo di parte — prevedendone, oltretutto, la partecipazione su basi di parità rispetto alla difesa, in ogni stato e grado del procedimento (art. 2, primo comma, n. 3 della legge delega n. 81 del 1987) — sicché non può essere indifferente che l'effetto interruttivo consegua ad un atto di parte (sia pure pubblica) o ad un atto emesso dal giudice. Ciò, evidentemente, a maggior ragione se tale effetto viene ricollegato alla pura e semplice emissione dell'atto, prescindendo dalla sua conoscenza da parte dell'imputato (o indagato). Quest'ultimo invero viene a trovarsi in un'indubbia situazione di inferiorità processuale rispetto al pubblico ministero, in quanto, pur avendo appreso dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti dopo il decorso del termine di prescrizione (quando ormai poteva ragionevolmente ritenere estinto il reato), non solo non può contestare l'effettiva, tempestività della manifestazione di volontà dell'altra parte processuale, ma va anche incontro a gravi difficoltà per la raccolta del materiale probatorio a sua difesa (in ipotesi, d'altra parte, il pubblico ministero — nel giudizio davanti al Pretore — potrebbe emettere il decreto di citazione a giudizio qualche tempo dopo la ricezione della *notitia criminis* — agli effetti dell'interruzione della prescrizione — svolgere eventualmente ulteriori indagini e quindi solo in un secondo momento depositare in segreteria il decreto in questione, in prossimità — o addirittura dopo, come nella fattispecie in esame — il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 157 c.p.).

5. — Questi riflessi negativi per la difesa vengono, poi, ulteriormente aggravati se l'effetto interruttivo del corso della prescrizione viene riconnesso — come si è detto — alla pura e semplice emissione del decreto di citazione, senza che a tal fine sia necessario il deposito dell'atto in segreteria (Cass. 19 ottobre 1990, Sica, 185765).

In tal modo, infatti, oltre ad attribuirsi efficacia interruttiva al citato decreto prima dell'effettivo «distacco» dal suo autore, — quindi, indipendentemente dall'espletamento delle formalità previste dall'art. 548, c.p.p. (Cass. 19 ottobre 1990, suindicata), indubbiamente rilevanti ai fini della certezza dei rapporti giuridici (formalità consistenti nell'espressa attestazione del deposito in calce al decreto, corredata dalla firma del pubblico ufficiale addetto e della relativa data) — viene ampliato l'intervallo di tempo intercorrente fra il momento in cui si verifica l'effetto interruttivo e quello in cui l'imputato ha conoscenza del relativo atto.

Nè, peraltro, queste incongruenze possono considerarsi risolte in base ad un recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. sez. IV, ud. 25 maggio 1995 dep. 28 aprile 1995, Scalvenzi) secondo il quale il decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore, pur essendo un unico documento, va distinto in atto del pubblico ministero depositato presso la sua segreteria, valido ad interrompere il corso della prescrizione, e decreto di citazione come *vocatio in jus*.

Questa interpretazione, invero, a parte la sua artificiosità, ripropone gli stessi problemi evidenziati per il precedente orientamento (effetto interruttivo ricollegato alla semplice emissione del decreto), posto che per l'atto interruttivo del pubblico ministero non sono ritenuti necessari i requisiti completi previsti, a pena di nullità, dalle lettere c), d) ed f) del primo comma, dell'art. 555 c.p.p. (che, invece, sarebbero richiesti solo per l'atto della *vocatio in jus* pronto per la notifica), per cui, comunque, all'imputato potrebbe essere notificato un atto diverso da quello interruttivo del pubblico ministero (per il quale sarebbero richiesti solo i dati sufficienti alla identificazione della fattispecie concreta), perfezionato in epoca successiva.

6. — Siffatta disparità di trattamento fra i soggetti destinatari degli atti indicati nell'art. 160 c.p. viene in evidenza solo in seguito alla pronuncia delle sezioni unite, posto che il requisito della notificazione, secondo il confutato indirizzo minoritario, consentiva di porre sullo stesso piano le differenti situazioni.

Nè, peraltro, poteva ritenersi in contrasto con la finalità perseguita dal legislatore di garantire la certezza dei rapporti giuridici, la previsione fra gli atti interruttivi della richiesta di rinvio a giudizio dibattimentale.

L'efficacia processuale di tale atto (non propriamente recettizio) è, invero, subordinata al deposito nella cancelleria del giudice, momento, questo, in cui l'atto fuoriesce dalla disponibilità del pubblico ministero ed acquista un'autonomia rilevanza processuale.

Questo adempimento (deposito nella cancelleria del giudice) era il solo considerato dal legislatore equiparabile — al fine di soddisfare la suddetta esigenza di certezza — alla notificazione, evidentemente in considerazione della posizione processuale del giudice.

7. — L'interpretazione sostenuta dalle sezioni unite della Cassazione si pone, altresì, in contrasto — per i motivi suesposti — con le previsioni dell'art. 6 della «Convenzione europea dei diritti dell'uomo», ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, che riconosce all'incolpato il diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole (primo comma), nonché il diritto ad essere informato nel più breve tempo del contenuto dell'accusa elevata nei suoi confronti ed a disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa [terzo comma, lett. a) e b)], diritti che verrebbero senz'altro frustrati nell'ipotesi di una notificazione di un atto interruttivo della prescrizione dopo il decorso del termine ordinario di prescrizione, di cui all'art. 157 c.p., creando indubbiamente notevoli difficoltà per la preparazione della difesa da parte di un imputato che poteva ragionevolmente considerare estinto per prescrizione l'eventuale reato ipotizzabile a suo carico.

8. — Per le considerazioni che precedono si rilevano i seguenti profili di illegittimità costituzionale dell'art. 160 c.p., così come interpretato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza n. 3760 del 31 marzo 1994.

Innanzitutto, in relazione all'art. 3 della Costituzione, vi è un'irragionevole disuguaglianza del trattamento riservato ai soggetti destinatari degli atti di interruzione del corso della prescrizione, essendo consentito ad alcuni di essi di avere conoscenza immediata dell'atto interruttivo (come avviene per gli atti indicati al punto 3), invece ad altri, come nell'ipotesi del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore, solo in un momento successivo (anche dopo il decorso del termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 codice penale), con rilevanti conseguenze ai fini di una tempestiva ed adeguata preparazione della difesa.

Sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, appare irragionevole la disparità di trattamento derivante dal ricollegare l'effetto interruttivo da un lato alla semplice emissione o deposito in segreteria di determinati atti da parte del pubblico ministero — come nel caso del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore — e, dall'altro, all'emissione di determinati atti da parte del giudice o al deposito nella sua cancelleria di atti del pubblico ministero (come nel caso della richiesta di rinvio al giudizio dibattimentale). Invero, se si prescinde dal requisito della notificazione, l'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici insita nell'istituto della prescrizione (che ha determinato la previsione di atti interruttivi recettizi anche in altri rami dell'ordinamento giuridico) non può che essere soddisfatta solo dagli atti emessi dal giudice o depositati nella sua cancelleria, in considerazione della posizione di terzietà di tale organo.

Infine l'art. 160 c.p., alla luce dell'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione, appare in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non avendo l'imputato la possibilità di verificare — nell'ipotesi di emissione nei suoi confronti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore — il momento in cui si è realizzata la prescrizione del reato (al fine di eccepirne in giudizio la conseguente estinzione) con riferimento ad un termine processualmente certo (come è quello della notificazione di un atto o del suo deposito nella cancelleria del giudice) e rilevante (quale non può ritenersi quello della semplice emissione del decreto di citazione a giudizio), nonché in relazione ad una effettiva manifestazione — all'esterno — della volontà punitiva dello Stato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del c.p., nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione è interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del processo;

Ordina che la presente ordinanza venga comunicata a cura della cancelleria al pubblico ministero in sede e notificata all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecce, addì 21 marzo 1996

Il pretore: PETRELLI

96C0901

N. 619

Ordinanza emessa il 28 ottobre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1996) dalla commissione tributaria di secondo grado di Ravenna sul ricorso in appello proposto dall'Ufficio I.V.A. di Ravenna contro Greco Anna Adele.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Avviso di rettifica - Notifica al curatore in caso di fallimento del contribuente - Mancata previsione della notifica anche personalmente al contribuente - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56).

(Cost., art. 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza su appello proposto dall'Ufficio I.V.A. di Ravenna (Greco Anna Adele) avverso la decisione emessa dalla commissione tributaria di primo grado di Ravenna, sezione terza, il 4 ottobre 1993 con il n. 508/509/510.

Con le sentenze nn. 508, 509 e 510 del giorno 4 ottobre 1993 la commissione tributaria di Ravenna di primo grado definiva le questioni insorte tra la contribuente Anna Adele Greco e l'Ufficio I.V.A. di Ravenna. La vertenza veniva promossa dalla contribuente avverso le cartelle esattoriali nn. 3108637, 3108638 e 49101 con le quali l'ufficio suddetto richiedeva il pagamento di somme per irrogazione di sanzioni relative agli anni 1982, 1983 e 1984. Si deve premettere che la vertenza appare essere collegata ad una situazione di fatto che merita di essere, se pure per sommi capi, illustrata.

In data 7 febbraio 1986 il Tribunale dichiarava il fallimento della contribuente.

A seguito delle rituali comunicazioni effettuate ed alle conseguenti risultanze, l'Ufficio I.V.A. di Ravenna riteneva di dover procedere ad effettuare rettifica.

Tale avviso di rettifica veniva notificato al curatore del fallimento senza che la contribuente ne fosse informata.

Conseguentemente l'accertamento diveniva definitivo in quanto il curatore riteneva di non procedere ad impugnare l'avviso.

L'amministrazione finanziaria pertanto si insinuava al passivo del fallimento della contribuente.

Il fallimento veniva poi chiuso in data 27 settembre 1990.

L'amministrazione, stante la non capienza dell'attivo fallimentare, proseguiva la propria azione nei confronti della contribuente.

Questa proponeva impugnazione contro le pretese dell'amministrazione radicando quindi un contenzioso avanti la commissione tributaria sostenendo che tale avviso sarebbe stato da considerarsi illegittimo per una pluralità di motivi e, principalmente, perché sarebbe stato violato il suo diritto di difesa.

L'amministrazione finanziaria riteneva allora di procedere a notifica di altro avviso di irrogazione di sanzioni, più precisamente quello contro cui pende altro procedimento presso questa commissione e già deciso sulla base di diverse motivazioni di diritto.

Questa commissione ritiene peraltro che le eccezioni sollevate dalla contribuente meritino di essere attentamente valutate e considerate pur non essendo, allo stato, immediatamente recepibili stante l'attuale formulazione delle norme *de quo* ed in particolare dell'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione agli artt. 43 e 120 legge fallimentare, laddove non prevede che, in caso di fallimento del contribuente, l'avviso di rettifica sia notificato, oltre che al curatore, anche al fallito personalmente.

Come è noto analoghe questioni sono già state sottoposte, sotto vari profili, al vaglio di codesta Corte costituzionale in materia di imposta sui redditi.

Ci si riferisce alla questione riguardante la cd. pregiudiziale tributaria affrontata sotto diversi profili con le sentenze nn. 88/82, 247/83 nonché con alcune ordinanze fra le quali le n. 454/87 e 676/88.

La stessa amministrazione finanziaria preso atto, peraltro in epoca non recente, della evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale a questo proposito, con propria circolare, la 16/8189/A del giorno 18 ottobre 1984, stabiliva che gli uffici provvedano a notificare gli avvisi di accertamento oltre che al curatore ed ai legali rappresentanti in carica delle società o degli enti, anche al contribuente fallito ed agli *ex* amministratori.

La norma *de quo*, l'art. 56 sopra citato cioè, può ora assumere, secondo questa commissione, rilevanza sotto altri profili per lesione del diritto di difesa del fallito.

Con l'attuale configurazione normativa può accadere, come nel caso concreto, che il fallito subisca, in ragione delle pretese tributarie, effetti patrimoniali, che potrebbero assumere anche consistente gravità, a seguito della chiusura del fallimento, *ex art.* 120 legge fallimentare, per un contenzioso del quale esso contribuente fallito potrebbe neanche avere avuto conoscenza per essere stato l'avviso di rettifica notificato solamente al curatore senza che questi ne abbia dato conoscenza al medesimo.

La giurisprudenza attualmente appare essere molto articolata.

Si deve premettere che, allo stato, sia pacificamente accolto, come oramai pare essere in giurisprudenza, che il contribuente fallito possa agire in giudizio in caso di inerzia del curatore. Sul punto si omette la citazione dei precedenti.

Se, poste queste premesse, si provvede all'esame della, peraltro scarsa, giurisprudenza rinvenibile sul punto che qui interessa è possibile individuare due distinti filoni.

Il primo è quello che riguarda la sede tributaria; la commissione centrale, sezione XIX con la decisione 16-22 gennaio 1992, n. 401, in Boll. trib. n. 14 ha statuito che la perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori; ne consegue che l'atto di accertamento fiscale deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito atteso che tale atto assume rilievo patrimoniale e la sua omissione priva il contribuente fallito della possibilità — sancita dalla legge — di esercitare il proprio diritto di difesa.

Nello stesso senso si cita la commissione tributaria di secondo grado di Genova in Diritto e prat. tributaria, II, pag. 209 con nota adesiva di Rogione.

Secondo tale ultimo provvedimento così come il passivo accertato in sede fallimentare non costituisce titolo che possa essere fatto valere contro il fallito dopo che la procedura sia stata chiusa, a maggior ragione non potranno valere contro di lui gli atti compiuti nei confronti del curatore. Diversamente sarebbe lesionato il diritto di difesa del fallito il quale non potrebbe ricorrere in giudizio contro l'accertamento.

A fronte di questo orientamento della giurisprudenza tributaria, netto e preciso, si deve registrare, invece, quello della Corte di cassazione assai più articolato e complesso.

Rilevano al proposito due recenti precedenti: Cass. civ. sez. I, 20 marzo 1993, n. 3321 in «Il fallimento» 1993, pag. 841 e ss. e Cass. civ. sez. I, 20 dicembre 1994, n. 10957 in «Il fallimento» 1995, pag. 741 e ss. 1.

Con questi precedenti la Corte, se pure con diverse sfumature, afferma che la notifica dell'accertamento tributario al curatore avrebbe effetto anche nei confronti del contribuente a meno che l'ufficio fallimentare non abbia deciso, giusta autorizzazione del giudice delegato e notificando tale decisione al fallito, di non proporre impugnazione.

Secondo Cass. 3321 citata infatti quando l'ufficio fallimentare dichiara inequivocabilmente (nella specie con la notifica al fallito effettuata dal curatore e con l'autorizzazione del giudice delegato) di volere disinteressarsi del rapporto tributario in contestazione si deve ritenere ... che il termine per impugnare decorre, nei confronti del fallito che conserva la capacità processuale in ordine alle situazioni giuridiche non comprese di fatto nella massa fallimentare, solo dal momento in cui l'accertamento sia portato a sua conoscenza.

Coerentemente la sentenza Cass. 10957 sempre citata ha confermato la possibile riammissione in termini del fallito stabilendo che questa non sia comunque la conseguenza generale derivante dalla mancata impugnazione da parte del curatore, ma che tale effetto sia ricollegabile solo ed esclusivamente a quei casi in cui il curatore ottenga dal giudice delegato l'autorizzazione a non impugnare l'atto di accertamento.

La lettura della norma, che peraltro sarebbe recepibile direttamente al caso in esame dati i richiami compiuti dall'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972, data dalla Corte di cassazione appare essere dettata dalla esigenza di garantire la tutela del diritto di difesa come peraltro si legge nella stessa massima, ma appare contemporaneamente essere di non facile applicazione e, comunque, tale da non garantire in ogni caso il diritto di difesa del contribuente.

Inoltre tale lettura della norma appare essere tale da non garantire la certezza dei rapporti giuridici e questo, invece, nell'interesse dell'amministrazione finanziaria.

In primo luogo non appare essere comprensibile e quindi giustificabile, la differenza di trattamento, sotto il profilo del diritto di difesa, che questo orientamento giurisprudenziale pone tra i falliti nei cui confronti non ci sia stata la comunicazione espressa da parte dell'ufficio fallimentare della volontà di impugnare e quelli nei cui confronti invece l'ufficio abbia deciso in identica maniera, ma abbia formalmente comunicato tale propria volontà. Si porrebbe poi il problema della certezza della avvenuta comunicazione da parte degli uffici della curatela al fallito, potendosi prestare il tutto a facili equivoci.

Sempre a tale proposito si porrebbe poi il problema dei casi in cui gli uffici della curatela siano rimasti sostanzialmente inerti rispetto alla notifica di avvisi da parte dell'amministrazione finanziaria. In secondo luogo, e questo nell'interesse dell'ufficio finanziario, una siffatta interpretazione darebbe, o potrebbe dare, origine, in alcuni casi, a profonde incertezze nel rapporto tributario consentendo una rimessione in termini legata a fattori che rimarrebbero del tutto sconosciuti agli uffici ed a questi estranei legati ai tempi decisionali degli uffici fallimentari, alle modalità con le quali questi uffici dovrebbero portare a conoscenza del fallito la decisione di non impugnare.

Non può essere taciuto poi che tale lettura potrebbe anche prestarsi a elusioni della norma nei confronti degli uffici che avrebbero gravi incertezze in relazione alla possibilità di procedere nei confronti del contribuente.

Per converso la lettura data dalla commissione centrale sopra riportata appare non essere soddisfacente perché prevede e stabilisce un obbligo a carico dell'amministrazione che non è espressamente previsto nella norma denunciata neanche in via di interpretazione estensiva.

Tale obbligo poi, proprio perché non espressamente previsto normativamente, ben difficilmente si inserirebbe nel tessuto della legge fallimentare ed in particolare dell'art. 43 secondo cui la capacità processuale spetta al curatore.

Non è a questo punto possibile dimenticare l'ultimo precedente della Corte di cassazione edita sulla rivista «Il fallimento», 1995, pag. 1047 e ss.

Secondo tale ultimo provvedimento in materia di contenzioso tributario quando al curatore del fallimento sia notificato un accertamento con riguardo ai redditi dichiarati dall'imprenditore fallito e l'ufficio fallimentare si disinteressa del rapporto tributario in contestazione si deve ritenere ... che il fallito conservi la capacità processuale in ordine alle situazioni giuridiche non comprese di fatto nella massa fallimentare con la conseguenza che il termine per impugnare decorre solo dal momento in cui l'accertamento stesso sia portato a sua conoscenza. Nel caso di specie è pacifico che l'atto di accertamento non è mai stato notificato alla fallita che ha avuto conoscenza solo al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento.

A parere di questa commissione anche questa interpretazione non può considerarsi soddisfacente per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo la indeterminatezza della definizione di situazioni giuridiche non comprese di fatto nella massa fallimentare cosa questa che potrebbe portare a gravi incertezze nella interpretazione dell'art. 43, legge fallimentare ed in secondo luogo le incertezze derivanti dalla individuazione del momento dal quale fare decorrere i termini per impugnare, incertezza sulla quale poco più sopra ci si è diffusi.

Dalla lettura delle possibili interpretazioni date dalla giurisprudenza seppure in materia diversa da quella qui applicabile, pare quindi potersi concludere che l'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972 possa essere considerato viziato sotto il profilo del riconoscimento del diritto di difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, del contribuente.

In definitiva quindi se, come pare essere oramai *ius receptum*, il contribuente fallito ha diritto di proporre impugnazione avverso l'atto impositivo in caso di inerzia del curatore, non potendosi condividere l'interpretazione data dalla commissione centrale né quella Corte suprema nei provvedimenti meno recenti, pare necessario sottoporre al vaglio della Corte costituzionale l'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972 laddove non prevede che l'amministrazione finanziaria debba notificare l'avviso anche personalmente al contribuente, se fallito, oltre che al curatore.

Tale esigenza appare dettata dalla necessità di assicurare il diritto di difesa ed in primo luogo dalla esigenza di mettere il contribuente in grado di conoscere la esistenza della pretesa finanziaria primo e fondamentale anello della catena con la quale è possibile instaurare il contraddittorio.

Sotto questo profilo pare che possa addivenirsi a un giudizio di non manifesta infondatezza.

La rilevanza è in *re ipsa*.

P. Q. M.

La commissione, a scioglimento della riserva espressa nella seduta del 10 giugno 1995 e previa riunione delle vertenze distinte ai nn. 1272, 1273 e 1274 prot. generale '94 ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, che la presente ordinanza sia notificata a cura della Segreteria alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che di essa venga data comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Ravenna, addì 28 ottobre 1995

Il presidente: GILOTTA

Il relatore: SABADINI

N. 620

*Ordinanza emessa il 10 aprile 1996 dalla Corte d'appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Zampatti Severo*

Reato in genere - Riconoscimento delle sentenze penali straniere - Lamentata inefficacia del riconoscimento ai fini dell'applicabilità, ai sensi dell'art. 671 del c.p.p., della disciplina del reato continuato tra reati commessi e giudicati all'estero e quelli commessi dalla stessa persona nell'ambito del territorio dello Stato e ivi giudicati - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

(C.P., art. 12).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento per incidente di esecuzione relativo a Zampatti Severo nato a Sale Marasino il 16 novembre 1948, detenuto presso la casa circondariale di Busto Arsizio in espiazione di pena definitiva (fine pena: 9 aprile 1999) — Difeso di fiducia dall'avv. Bruno Colaleo del Foro di Milano.

Rilevato in fatto

Con istanza 22 dicembre 1995 Zampatti Severo chiedeva l'emissione di provvedimento di unificazione pene ai sensi dell'art. 663 c.p.p. e l'applicazione degli indulti di cui ai d.P.R. n. 865/1986 e n. 394/1990 in relazione alle condanne riportate con le seguenti pronuncie:

1) sentenza 29 maggio-2 giugno 1986 della Central Criminal Court di Londra, riconosciuta con sentenza 5 giugno 1995 dalla Corte di appello di Brescia al fine dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, portante la condanna alla pena di anni nove di carcere, di cui sei espiati in luogo e tre condonati, per reati di importazione e possesso di sostanza stupefacente (hashish) in concorso con più persone; fatti commessi in Londra il 2 aprile 1985;

2) sentenza 22 gennaio 1992, irrevocabile dal 3 luglio 1992, della Corte di appello di Milano, portante la condanna alla pena di anni nove di reclusione e L. 60 milioni di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il reato associativo di cui all'art. 75, commi primo e secondo legge n. 685/1975 e per i reati continuati di importazione in Italia di più partite di sostanza stupefacente (cocaina) di cui agli artt. 71 e 74 stessa legge; fatti commessi in luoghi diversi del territorio nazionale tra l'ottobre 1984 ed il marzo 1985.

Sull'istanza il procuratore generale esprimeva parere contrario all'accoglimento, rilevando non esservi luogo all'adozione del provvedimento di unificazione pene, in difetto di esecuzione in Italia della sentenza straniera, riconosciuta dalla Corte italiana al solo effetto di cui all'art. 12, comma primo, n. 1 e 2 del c.p., e non essere applicabili i provvedimenti di clemenza alle pene accessorie né alla pena principale inflitta con detta sentenza, già interamente espiata, né infine alla condanna di cui alla sentenza 22 gennaio 1992 di questa Corte, per ostarvi ragioni oggettive.

A seguito di fissazione di udienza *ex art.* 666 c.p.p. per la data odierna, lo Zampatti, sentito a sua richiesta il 1º marzo 1996 dal competente magistrato di sorveglianza, formulava altresì a verbale istanza di applicazione della continuazione a norma dell'art. 671 c.p.p. tra i delitti oggetto delle sopra dette pronunce, deducendo la contiguità temporale e la stessa indole dei fatti commessi.

Il difensore del predetto, con argomentata memoria depositata il 4 aprile 1996 e con la difesa orale svolta all'odierna udienza in cui dava atto di rinunciare ad ogni altra istanza, a sua volta ribadiva la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con rideterminazione della pena *ex art.* 81 cpv c.p. e chiedeva in subordine a questo giudice dell'esecuzione di promuovere giudizio di costituzionalità dell'art. 12 c.p., nella parte in cui detto articolo impedisce il riconoscimento della sentenza penale straniera ai fini dell'art. 671 c.p.p., per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Carta costituzionale.

Il procuratore generale in udienza si opponeva all'accoglimento delle nuove richieste, richiamando l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui per valutare l'unicità del disegno criminoso tra reati commessi all'estero e reati consumati in Italia, occorre che tutti i fatti siano giudicati in Italia ovvero che il colpevole, dopo essere stato giudicato all'estero, sia nuovamente giudicato nello Stato a norma dell'art. 11 del nostro codice penale.

Osservato che la rinuncia oggi espressa dal difensore nell'interesse dello Zampatti comporta non luogo a provvedere sulle istanze intese ad ottenere l'unificazione delle pene ai sensi dell'art. 663 c.p.p. e l'applicazione dei provvedimenti di clemenza dedotti;

Ritenuto in diritto la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata, per i seguenti motivi.

Sotto il profilo della rilevanza al fine del decidere, questa Corte, nella veste di giudice dell'esecuzione, è chiamata ad individuare la possibile esistenza di un unico disegno criminoso perseguito dallo Zampatti nella commissione dei delitti giudicati dalla Corte inglese, quali si evincono dalla sentenza 5 giugno 1995 della Corte di appello di Brescia, e dei fatti della stessa indole, commessi con analogia di circostanze e modalità (importazione e detenzione di partite rilevanti di sostanze stupefacenti, in associazione o concorso con altre persone ed in qualità di organizzatore dell'illecito traffico) in epoca antecedente e prossima, come accertati con sentenza 22 gennaio 1992 di questa stessa Corte; la valutazione è richiesta a norma dell'art. 671 c.p.p. che consente anche in sede esecutiva la rideterminazione della pena secondo i criteri di cui all'art. 81 cpv c.p. a vantaggio del condannato, in presenza delle condizioni richieste dalla norma e che qui ricorrono, ed ossia l'irrevocabilità di entrambe le sentenze e l'assenza di ogni esclusione da parte dei giudici di merito dell'ipotesi di continuazione.

Siffatta valutazione è preclusa dalla limitata efficacia giuridica riconosciuta dalla Corte di appello di Brescia alla sentenza della Corte inglese — pertanto avente esclusivo valore di fatto storico — e più in generale dai limitati effetti penali e fini, tassativamente previsti dal legislatore, per i quali può esserle dato riconoscimento ai sensi dell'art. 12 c.p.; effetti e fini tra i quali non è dato ricomprendere l'accertabilità del vincolo della continuazione, che non attiene ad aspetti pur sempre soggettivi della personalità e della condotta del reo ovvero a profili di tutela degli interessi civili delle parti lese, quali quelli contemplati dal suddetto articolo, ma alla valutazione di fatti concreti nei quali sia ravvisabile l'esecuzione di un medesimo programma delittuoso.

Quanto alla non manifesta infondatezza, ontologicamente non può certo escludersi l'esistenza del nesso programmatico unificante solo perché un reato sia commesso all'estero ed altro sia commesso nell'ambito del territorio dello Stato, come ha osservato anche la Suprema Corte il cui insegnamento in materia è stato richiamato dal procuratore generale; occorre tuttavia perché possa trovare applicazione l'art. 81 c.p. o l'art. 671 c.p.p. che i diversi fatti siano giudicati in Italia, unitariamente o separatamente, ovvero che il colpevole, dopo essere stato giudicato all'estero per il reato ivi commesso, sia nuovamente giudicato in Italia, nella specie per richiesta fattane dal Ministro di grazia e giustizia come dispone l'art. 11, comma secondo in relazione all'art. 9 c.p. La procedura di rinnovazione del giudizio, se rappresenta una manifestazione non irrazionale della potestà statale in tema di scelte di politica criminale allorché vengano in considerazione la rilevanza penale o meno della condotta del cittadino, la

sua colpevolezza o punibilità od infine la congruità intrinseca del trattamento sanzionatorio, appare invece comportare un superfluo dispendio di risorse e soprattutto costituire di fatto, per i tempi tecnici occorrenti, un mezzo procedurale impraticabile con esiti utili allorché si verta in tema di esecuzione penale e debba individuarsi nell'ambito del nostro ordinamento la sussistenza del vincolo della continuazione tra fatti già giudicati, seppure per taluni sulla base di un sistema giurisdizionale diverso, ai fini della rideterminazione unitaria della pena definitiva, con il vantaggio che per l'art. 671 c.p.p. il condannato, assoggettato all'espiazione, ha il diritto di conseguire ove venga riavvisato tale vincolo.

L'introduzione dell'istituto della continuazione anche nella fase dell'esecuzione ed in riferimento a fatti pur coperti da giudicato è stata voluta dal legislatore per la precipua esigenza di evitare che ostacoli processuali correlati alla sottoposizione del reo a giudizi separati vengano ad incidere sui principi costituzionalmente garantiti dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, posto dall'art. 3, comma primo della Costituzione, e del diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento posto, dall'art. 24, comma secondo della medesima Carta costituzionale. Ed invero, come ha affermato la Suprema Corte (Cass. pen. sez. I, 26 ottobre 1992, La Montagna), in assenza dell'art. 671 c.p.p. e con riferimento al diritto di usufruire dei vantaggi derivanti dalla continuazione, il principio di uguaglianza verrebbe «intaccato per soggiacere dell'imputato, nei cui confronti si procede separatamente, a situazioni di minorazione rispetto all'imputato che usufruisce di processo cumulativo» ed il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa verrebbe «compromesso per l'incompleta esperibilità dell'accertamento dell'unicità del disegno criminoso in relazione a processi separati».

La limitazione degli effetti del riconoscimento della sentenza penale, come previsti dall'art. 12 c.p., appare contrastare con i suddetti principi costituzionali, là ove impedisce, in una situazione di inutilità in fatto della rinnovazione del giudizio, di applicare l'art. 671 c.p.p. e di individuare i dati sostanziali di possibile unificazione sotto il vincolo della continuazione ai fini della rideterminazione della pena tra delitti commessi e giudicati all'estero ed altri commessi e giudicati in Italia.

P. Q. M.

Dichiara non luogo a provvedere sulle istanze di Zampatti Severo intese ad ottenere provvedimento di unificazione pene e di applicazione degli indulti di cui ai d.P.R. nn. 865/1986 e 394/1990, perché rinunciate;

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del c.p., nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'individuazione del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio esecutivo in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 10 aprile 1996

Il presidente: PAGANONI

I consiglieri: VIGNALI - CAIAZZO

N. 621

Ordinanza emessa il 30 ottobre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1996) dal tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra il comune di Semproniano e Pisaneschi Enzo

Professioni - Ingegneri ed architetti - Somme dovute e non pagate per prestazioni professionali - Interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia - Ingiustificato trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di creditori.

(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti della causa iscritta al n. 1862 r.g. 1984 e promossa dal comune di Semproniano contro Pisaneschi Enzo in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 5 ottobre 1984 dal presidente di questo tribunale per il pagamento, in favore dell'attuale opposto, di compensi per prestazioni professionali da quest'ultimo eseguite in favore dell'ente opponente e dei corrispondenti interessi a norma dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, oltre alla rivalutazione monetaria;

Preso atto che l'attore ha, con riferimento all'art. 3 Cost., sollevato questione di incostituzionalità dell'art. 9 suddetto, nella parte in cui statuisce che sulle somme dovute alle specificate categorie di professionisti e non pagate entro sessanta giorni dalla consegna della specifica, decorrono gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia;

Osservato che la notevole differenza riscontrabile tra la misura degli interessi così liquidabili rispetto a quella derivante dalle generali regole degli artt. 1224 e 1284 c.c. sembra indurre, per gli interessati e rispetto alle altre categorie di professionisti nelle medesime situazioni un trattamento di favore di non evidente e ragionevole giustificazione ricavabile dalla peculiarità dell'attività dei primi o dalla qualità dei medesimi ovvero dalla natura del credito dagli stessi acquisito nelle singole fattispecie;

Ravvisata dunque ed anche in considerazione delle numerose altre precedenti ordinanze di altri organi giurisdizionali in materia, la non manifesta infondatezza dell'eccezione in esame;

Attesa la rilevanza e pregiudizialità della questione di legittimità in questione ai fini della definizione del giudizio in questa sede con particolare riferimento alla confermabilità del decreto opposto ed in specie, sul punto della misura degli interessi domandati dal Pisaneschi e su quello, connesso, della risarcibilità del maggior danno da svalutazione monetaria;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte sopra specificata e in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione medesima;

Sospende il giudizio in corso, disattendendo, in considerazione della natura della causa e della struttura delle domande poste, le istanze dell'opposto ex artt. 277 e 278 del c.p.c.;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti in causa, nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Grosseto, addì 30 ottobre 1986

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 622

*Ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Buonomo Luigi*

Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Buonomo Luigi, nato il 17 marzo 1973 a Napoli, atto di nascita n. 869/M, ivi residente in Piazza S. Maria La Scala n. 6, coniugato, censurato; soldato nella forza assente nel distretto militare di Napoli; libero, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.) perchè, perdurava nell'arbitraria assenza anche posteriormente alla sentenza di condanna del tribunale militare di Padova emessa l'8 novembre 1994 e fino a tutt'oggi.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza dell'8 novembre 1994 il militare Buonomo Luigi veniva condannato da questo, tribunale militare per il reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), in relazione ad assenza che, iniziata il 6 ottobre 1993, ancora non era cessata alla data del giudizio.

Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento per il reato in epigrafe, decorrente dal 6 ottobre 1993, data della prima pronuncia. L'assenza a tutt'oggi non è ancora cessata.

Secondo costante giurisprudenza regolatrice e del giudice militare d'appello, la prosecuzione dell'assenza arbitraria dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto un nuovo ed autonomo reato, come tale da giudicare senza che per ciò venga violato il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p. Dovrebbe, pertanto, essere accolta la richiesta del p.m.

Con varie ordinanze emesse il 12 aprile 1994 e in date successive questo tribunale sollevava tuttavia questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui consente che per un unico reato permanente, una o più volte «giudizialmente interrotto», sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito per il reato medesimo, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, primo comma, Cost. In tal modo questo giudice remittente, nell'alveo del principio di civiltà giuridica sancito dall'art. 649 c.p.p., e prendendo atto inoltre — come di un dato di diritto vivente — della permanenza dei reati di assenza dal servizio, intendeva porre in risalto che dall'«interruzione della permanenza»; conseguente al giudizio derivano seri problemi di legittimità, con violazione delle citate disposizioni costituzionali. E nell'occasione era apparso che l'istituto dell'«interruzione giudiziale della permanenza», individuato quale responsabile delle lamentate illegittimità, trovasse il suo riscontro normativo nel citato art. 649 c.p.p.

Con l'ordinanza n. 150 del 4-5 maggio 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando innanzitutto che l'effetto dell'«interruzione giudiziale della permanenza» non discende affatto dall'applicazione del principio contenuto nell'art. 649 c.p.p.; ma soprattutto che l'origine delle asserite incostituzionalità non è l'interruzione giudiziale, bensì il fatto che il reato sia configurato e disciplinato come permanente. Sul punto la Corte ha poi precisato che la permanenza si collega, oltre che alle caratteristiche delle disposizioni incriminatrici e all'art. 158, primo comma, c.p., alla disposizione dell'art. 68 c.p.m.p., secondo cui per i reati di assenza dal servizio il termine di prescrizione, se l'assenza perduri, decorre dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, e a quella infine dell'art. 9 d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, che per i militari di truppa stabilisce di norma l'estinzione dell'obbligo militare alla data del 31 dicembre dell'anno del compimento del quarantacinquesimo anno di età.

La Corte ha, dunque, giustamente riportato la problematica ai suoi profili originari e fondamentali. Il quesito se i reati omissivi propri (nel cui ambito vanno compresi quelli di assenza dal servizio perché consistenti nell'inottemperanza al dovere di presentazione alle armi, o di riassunzione del servizio al termine della legittima assenza o a seguito dell'allontanamento arbitrario) siano, o meno, permanenti ha avuto varie soluzioni in giurisprudenza e soprattutto in dottrina. Oltre ad orientamenti intermedi, sono presenti in quest'ultima anche concezioni estreme: quella secondo cui il reato omissivo proprio mai potrebbe essere permanente; quella secondo cui il reato omissivo proprio sarebbe il reato permanente per antonomasia. Quanto alle assenze dal servizio, secondo l'ormai prevalente dottrina (Venditti e di recente Brunelli e Mazzi) si tratterebbe di reati istantanei, mentre in giurisprudenza unanime è l'idea che siano reati permanenti.

La tesi della permanenza del reato omissivo proprio chiaramente si basa sul perdurare dell'obbligo extrapenale (c.d. obbligo sottostante) la cui inosservanza è penalmente sanzionata, e corrisponde dunque alla concezione del diritto penale come ulteriormente sanzionatorio di precetti propri di altre branche dell'ordinamento giuridico. Per quanto specificamente riguarda i reati di assenza dal servizio, lo stretto collegamento tra diritto penale e precetti dell'ordinamento militare è anche particolarmente sottolineato dalla disposizione dell'art. 68 c.p.m.p., sulla quale giustamente si sofferma la stessa Corte costituzionale nella già citata ordinanza n. 150 del 1995. Nel caso di assenza che non sia ancora terminata, la prescrizione del reato comincia a decorrere dal giorno in cui per il militare cessa in modo assoluto l'obbligo militare: norma che, in quanto correlata all'art. 158, primo comma, c.p., viene esattamente, o quanto meno correntemente (così da dar luogo a diritto vivente), intesa quale configurazione autentica (e del resto l'art. 377 c.p.m.p. testualmente parlava di «permanenza» di reati non istantanei e per di più con una permanenza che ha termine con la cessazione dell'obbligo militare. In definitiva, per diretta statuizione dello stesso legislatore i reati di assenza dal servizio sono delineati come permanenti e più particolarmente con un periodo di consumazione che può anche durare venticinque anni circa (dall'età del servizio di leva sino al congedo assoluto).

È da questa situazione normativa che scaturiscono — come per il Buonomo — le conseguenze già da questo giudice denunciate come trasgressive di basilari principi costituzionali; conseguenze che qui è bene ancora brevemente illustrare.

Si consideri innanzitutto come, dato che dal giudizio in costanza della permanenza prende vita un nuovo fatto di reato che a sua volta richiede un ulteriore giudizio, si instaura la spirale fatto-giudizio-fatto, e così via, per cui la responsabilità dell'imputato non dipende soltanto dal suo operato, bensì — in patente violazione dell'art. 27, primo comma Cost. — anche dal funzionamento dell'apparato giudiziario militare. La pluralità delle condanne per un unico reato permanente giudicato in più riprese comporta, inoltre, un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che diviene una prova di forza tra lo Stato ed il condannato, chiaramente in contraddizione con la libertà di coscienza garantita dall'art. 2 Cost. e con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Ed ancora: la moltiplicazione dei giudizi comporta un innalzamento della pena, praticamente indeterminato, sino al limite del triplo del massimo della pena edittale, in contraddizione con il principio di legalità della pena sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. Ne risulta, infine, violato anche il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto, a parità di periodo di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo viene a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con l'interruzione giudiziale.

Responsabile di quest'inaccettabile risultato — che già il legislatore del 1941 aveva scongiurato con la previsione di un unico giudizio a norma dell'art. 377 c.p.m.p. — appare, come si è detto, l'art. 68 c.p.m.p., in difetto del quale i reati di assenza dal servizio, in adesione alle più accreditate concezioni dottrinarie, sarebbero da considerare istantanei; oppure sarebbero ancora da considerare permanenti, ma secondo ben diverse modalità e cadenze temporali, tali da non comportare quella spirale delle condanne su cui si incentrano le censure di incostituzionalità.

In merito a quest'ultimo punto, non può infatti sottrarsi dalla sfasatura logica e temporale esistente tra gli obblighi che vengono sanzionati con le varie norme penali militari da un lato, e l'obbligo dalla cui estinzione dipende ex art. 68 la cessazione della permanenza nel reato dall'altro.

L'obbligo sanzionato dall'art. 151 c.p.m.p. è quello di presentarsi ad un determinato reparto militare per intraprendere il servizio di ferma; l'obbligo che, con possibili evidenti conseguenze in ordine alla cessazione della permanenza nel reato, muta di contenuto (divenendo mero obbligo di mettersi a disposizione del Distretto Militare di appartenenza per una nuova chiamata alle armi) non appena con il trascorrere del tempo si abbia nell'organizzazione militare un nuovo ciclo addestrativo, e quindi una nuova chiamata alle armi. L'obbligo sanzionato dagli artt. 148 e 149 c.p.m.p. in materia di diserzione è quello della presenza nel reparto militare; obbligo che analogamente si modifica, con la possibilità che ne derivi la cessazione della permanenza nel reato, con il transito del disertore, trascorsi novanta giorni di assenza (circ. 40049/40 SD del 15 luglio 1967), nella forza assente del Distretto Militare di appartenenza. L'obbligo cui, vigendo l'art. 68 c.p.m.p., è collegata la cessazione della permanenza è invece, come si evince dagli artt. 9 e 10 d.P.R. 14 febbraio 1984 n. 237, quello militare nella sua globalità, della durata di venticinque anni circa e comprensivo di vari doveri, soggezioni, limitazioni di diritti. Si tratta quindi di un dato normativo onnicomprensivo, della prestazione militare nella sua globalità, che esula dai più limitati obblighi che stanno alla base delle varie figure di reato.

E dunque le descritte incostituzionalità sono da attribuire all'art. 68 c.p.m.p. non solamente perché impedisce di considerare come istantanei i reati di assenza di servizio; ma anche perché configura una permanenza *sui generis*, un periodo di consumazione che si prolunga sino a coincidere con l'obbligazione militare nella sua interezza.

Pertanto questo Tribunale, anche cogliendo le indicazioni contenute nella citata ordinanza della Corte, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

La questione è rilevante nel presente giudizio in quanto, con la caducazione della norma impugnata, sarebbe evitata un'ulteriore condanna per il Buonomo.

Ma alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 68 potrebbe anche pervenirsi, a parere di questo tribunale, per semplice estensione, a norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'illegittimità dell'art. 377 c.p.m.p., già pronunciata con sentenza della Corte n. 469 del 1990. È evidente il nesso dell'art. 68 con la disposizione secondo cui, per garantire un'unica sentenza, il giudizio per i reati di assenza era sospeso sino alla cessazione della permanenza. Essendo venuto meno l'art. 377, dovrebbe pertanto pronunciarsi l'illegittimità anche dell'art. 68.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 c.p.m.p., in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 19 dicembre 1995

Il presidente estensore: ROSIN

N. 623

*Ordinanza emessa il 6 marzo 1996 dalla pretura di Crotone, sezione distaccata di Petilia Policastro
nel procedimento penale a carico di Manfreda Vincenzo*

Processo penale - G.I.P. che abbia restituito gli atti al p.m. per espletare ulteriori indagine ex art. 554 del cod. proc. pen. - Incompatibilità dello stesso a partecipare al dibattimento - Omessa previsione - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 76 e 77 in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 103).

IL PRETORE

Vista la richiesta di dichiarazione di incompatibilità al giudizio ex art. 34 c.p.p., avanzata dal difensore di Manfreda Vincenzo, avv. Luigi Arabia, in relazione al provvedimento del 2 settembre 1994 adottato da questo magistrato nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari;

Rilevato che con il provvedimento succitato il g.i.p. ha ordinato al p.m. di svolgere ulteriori indagini ai sensi dell'art. 554, secondo comma, c.p.p., integrato dalla sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 1995, n. 445;

OSSERVA

La Corte costituzionale con sentenza n. 502/1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice.

La Corte ha ritenuto che «con l'ordine di formulare l'imputazione il giudice per le indagini preliminari compie una valutazione contenutistica dei risultati di queste e dà anzi *ex officio* l'impulso determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di una sentenza.

Di conseguenza ... non può essere lo stesso giudice che ha già compiuto una così incisiva valutazione di merito ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'imputato».

Occorre, pertanto, valutare se anche nell'ipotesi in cui il g.i.p. ordina al p.m. il compimento di ulteriori indagini, l'organo giudicante compia una «valutazione contenutistica dei risultati di queste» tale da determinare — nel caso di partecipazione al dibattimento dello stesso magistrato con funzioni di pretore — una situazione d'incompatibilità riconducibile all'art. 34 c.p.p.

L'ordine diretto al p.m. di svolgere ulteriori indagini è fondato sul presupposto — differente da quello che determina l'ordine di formulare l'imputazione — che il materiale probatorio acquisito dal p.m. non sia sufficiente né a giustificare un provvedimento di archiviazione né la formulazione dell'imputazione.

Il g.i.p. compie anche nel caso di specie una «valutazione contenutistica» dei risultati delle indagini preliminari, ma di carattere non definitivo in quanto rimane impregiudicata ogni successiva valutazione (da parte del p.m. o del g.i.p.) in ordine alle fonti di prova acquisite.

Occorre considerare se tale elemento di differenziazione sia sufficiente ad impedire che la valutazione effettuata dal giudicante «sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento» (sentenza Corte costituzionale n. 432/1995).

Questo pretore ritiene che, anche nel caso di cui trattasi — seppure la valutazione effettuata dal g.i.p. non rivesta il carattere della definitività — occorra garantire rigorosamente, in attuazione dei principi del sistema accusatorio, la terzietà del giudice.

Pertanto la questione di legittimità costituzionale si pone in relazione alla violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, per essere stata violata la direttiva n. 103 dell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81, che impone la «distinzione delle funzioni di p.m. e di giudice».

La questione prospettata appare certamente non manifestamente infondata, considerando che nel caso concreto il giudice dovrebbe adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilità penale dell'imputato dopo avere, in altra fase del medesimo procedimento, «indirizzato» il p.m. alla ricerca di specifici elementi probatori che hanno concorso a fondare l'imputazione oggetto della cognizione dibattimentale.

La questione appare altresì rilevante in quanto, se accolta, comporterebbe l'incompatibilità di questo pretore quale giudice del dibattimento con conseguente prosecuzione dello stesso innanzi ad altro magistrato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio, nella fase dibattimentale, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice, integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990, in relazione alla violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con riferimento all'art. 2, punto n. 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione al principio di terzietà del giudice;

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Petilia Policastro, addì 6 marzo 1996

Il pretore: SCALISE

N. 624

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1996 dal tribunale di Patti nel procedimento civile vertente tra Parrinelli Alfredo e il Consorzio di bonifica montana del versante tirrenico dei monti Nebrodi

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283 e 442 del 1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, visto l'atto di citazione promosso da Parrinelli Alfredo, nato a Galati Mamertino il 27 aprile 1923 ed elettivamente domiciliato in Patti, via Pisacane n. 8, presso lo studio dell'avv. Elio Aquino che lo rappresenta e difende disgiuntamente dall'avv. Calogero Randazzo, contro il Consorzio di bonifica montana del versante tirrenico dei monti Nebrodi, in persona del commissario *pro-tempore* avv. G. Fazio, rappresentato e difeso dall'avv. Nazareno Saitta ed elettivamente domiciliato in Patti, presso lo studio del dott. procuratore Lara Trifilò in piazza M. Sciacca n. 21.

Premesso che Parrinelli Alfredo, lamentando la illegittima occupazione di fondi di sua proprietà siti in Galati Mamertino località Carostè, contraddistinti in catasto all'art. 2046 (f. 6, part. 596-600-603-7-8-13-607-114), art. 2052 (f. 5, part. 2-19-4-1-2-588) e art. 4407 (f. 6, part. 604 e 10), da parte del Consorzio di bonifica montana che li utilizzava per la costruzione della strada S. Lina-Nasca-Crasta, ha richiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni corrispondenti al valore venale dei terreni al tempo della trasformazione.

Considerato che parte convenuta nel contestare in comparsa conclusionale la sussistenza dei presupposti dell'incoata azione, ha comunque censurato la quantificazione dei danni nei termini e con le modalità richiesti dall'attore e recepiti dal CTU, richiamandosi allo *jus supervenies* e segnatamente alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Il Tribunale rileva: l'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha esteso ai procedimenti di quantificazione del risarcimento dei danni, i criteri di cui all'art. 5-bis, d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359; in particolare tale comma 65 ha sostituito all'originario comma 6 dell'art. 5-bis che riguardava esclusivamente la indennità di espropriazione il seguente «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dello indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Per effetto della estensione dei criteri di cui all'art. 5-bis richiamato, pertanto, nella controversia all'esame del Tribunale dovrebbe farsi applicazione delle norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni (richiamato dall'art. 5-bis, comma 4), avendo il CTU accertato che i terreni illegittimamente occupati hanno caratteristiche di terreni agricoli (agrumeto, uliveto, ecc.).

In sostanza per effetto della innovazione legislativa, Parrinelli Alfredo non avrebbe più diritto alla corrispondenza di una somma pari al valore venale dell'area irreversibilmente trasformata quale conseguenza del principio di diritto giurisprudenziale ormai consolidato nelle sue linee essenziali (a partire dalla nota Cass. n.1464/83) secondo cui al comportamento illecito della pubblica amministrazione (e tale è la occupazione del fondo privato con irreversibile trasformazione dello stesso al di fuori dei meccanismi formali della procedura espropriativa), consegue il diritto del privato alla reintegrazione patrimoniale a titolo risarcitorio (art. 2043 c.c.), bensì ad una somma pari al valore agricolo medio dei terreni, secondo i tipi di coltura praticati nella regione agraria (art. 15, legge 22 ottobre 1971, n. 865, richiamato appunto per la determinazione dell'indennizzo — con riferimento alle zone agricole — dall'art. 5-bis, comma 4, d.-l. 11 luglio 1992, n. 333); criterio questo che consente una liquidazione non svincolata del tutto dal valore effettivo, ma che coinvolge per sempre un elemento di valutazione del tutto astratto, senza riferimento alle caratteristiche effettive del bene ed alla sua reale destinazione economica.

Ad avviso del tribunale l'estensione dei criteri di liquidazione della indennità di espropriazione alla ipotesi di risarcimento danni da occupazione espropriativa appare di dubbia costituzionalità in relazione agli artt. 3-42 e 97 della Costituzione.

In particolare si ritiene violativa dell'art. 3 della Costituzione la previsione di un identico criterio di liquidazione per situazioni assolutamente divaricate e non compatibili (acquisizione di area attraverso un normale procedimento di espropriazione e occupazione espropriativa realizzata sulla base del principio dell'accessione invertita).

Infatti l'assoluta incompatibilità delle due situazioni scaturisce dal fatto che nella prima, c'è un procedimento espropriativo *secondum legem* (ossia nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali che rappresentano altrettante garanzie per il proprietario espropriato) e quindi, vengono in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore in ordine al criterio di calcolo della indennità di espropriazione.

La seconda ipotesi si colloca fuori dai canoni di legalità (la realizzazione dell'opera pubblica sull'area occupata non espropriata impedisce di fatto la retrocessione e comporta l'effetto traslativo all'opera stessa) e, quindi, impone l'applicazione del principio secondo cui chi ha subito un danno per effetto di una attività illecita ha diritto al pieno ristoro.

D'altra parte è giusto che l'ente espropriante che non faccia ricorso ad un legittimo procedimento espropriativo per acquisire l'area, subisca conseguenze diverse o più gravose di quelle previste ove invece sia rispettoso dei presupposti formali e sostanziali prescritti dalla legge.

Infatti, la previsione normativa di assimilazione delle due situazioni viene di fatto a premiare ed incentivare la illegittima attività della p.a. che nessuno stimolo ed interesse ha, a portare a compimento le procedure espropriative in violazione alla stessa previsione costituzionale del buon andamento ed imparzialità derivanti dall'art. 97 della Costituzione.

La notevole distanza delle due situazioni legislativamente assimilate, anche se sotto altri profili, era stata evidenziata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 442 del 16 dicembre 1993.

Per altro verso appare ingiustificata la disparità di trattamento tra i proprietari di terreno rispetto ai quali si realizza la occupazione espropriativa e i proprietari di terreni aventi le stesse caratteristiche e poste nella stessa zona, i quali possono disporre in regime di libera contrattazione e ottenere così il pieno valore di mercato.

Infatti, tale disparità è stata ritenuta insussistente dalla Corte nelle ipotesi in cui la acquisizione si realizzava attraverso una formale procedura espropriativa (così Corte costituzionale sentenza 16 giugno 1993, n. 283) sulla base della considerazione che la differenza, nei confronti del proprietario espropriato, si giustificava come limitazione del suo diritto in ragione della «funzione sociale» della proprietà (art. 42, terzo comma, della Costituzione) che legittimava la discrezionalità del legislatore in ordine alla adozione di criteri più o meno automatici di determinazione dell'indennizzo, con il coordinamento ed il bilanciamento con il pubblico interesse, tenuto conto anche delle esigenze della finanza pubblica.

Nel caso della occupazione espropriativa, invece l'introduzione dell'indennizzo in luogo dell'integrale ristoro del sacrificio non trova giustificazione nella esistenza di un procedimento espropriativo *secundum legem*, ma risponde esclusivamente ad esigenze di finanza pubblica, di guisa che la disparità di trattamento denunziato appare evidente.

Pertanto, ritiene questo tribunale che si appalesa di dubbia legittimità l'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 1995, n. 549 nella parte in cui estende ai procedimenti di quantificazione del risarcimento danni i criteri di cui all'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

In particolare, a giudizio del Tribunale, la norma applicabile al caso concreto si pone in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, venendosi per un verso ad equiparare situazioni incompatibili (procedimento espropriativo e occupazione espropriativa) e per altro verso a discriminare situazioni identiche;

b) con l'art. 42 della Costituzione (secondo e terzo comma) che riconosce e garantisce la proprietà privata con il limite della funzione sociale e prevede l'espropriazione per motivi d'interesse generale «salvo indennizzo»;

c) con l'art. 97 della Costituzione che pone i principi di buon andamento e imparzialità come parametri ai quali l'attività amministrativa deve essere improntata.

Conseguentemente, va sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma richiamata con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nella parte in cui estende ai procedimenti di quantificazione del risarcimento danni i criteri di cui all'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso fino all'esito della decisione sulla questione sollevata.

Così deciso in Patti il 29 gennaio 1996

Il presidente: PICCIOLO

Il giudice estensore: LAZZARA

N. 625

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1996 dal pretore di Udine
nel procedimento penale a carico di Paravan Maurizio*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Sottrazione alla disciplina sanzionatoria dello smaltimento di sostanze inserite nei listini ufficiali delle camere di commercio - Reiterazione a catena dei decreti-legge non convertiti in assenza del presupposto della necessità ed urgenza - Violazione dei principi di legalità, della riserva di legge in materia penale, della tutela dell'ambiente, della salute e della conformazione dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuto - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 641/1987, 127/1990, 429/1993 e 29/1995.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8, art. 12, quarto e quattordicesimo comma).

(Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento penale a carico di Paravan Maurizio, nato a Pradamano il 15 gennaio 1954, assistito dai difensori di fiducia dott. proc. A. Di Marco del Foro di Udine.

Premesso che l'imputato è stato tratto a giudizio davanti a questo pretore per rispondere, fra l'altro, della contravvenzione di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, «per avere esercitato, in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 d.P.R. n. 915/1982, un'attività di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, costituiti da accumulatori esausti, stoccandoli provvisoriamente all'interno dell'azienda».

In atti preliminari l'imputato avanzava istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., chiedendo nel contempo al giudice di valutare la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., soprattutto in applicazione della particolare causa di esclusione della punibilità, introdotta con gli artt. 12, quarto comma, e 15 del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3, vigente all'epoca della celebrazione dell'udienza.

Il pubblico ministero prestava il proprio consenso alla pena nella misura indicata dall'imputato, chiedendo tuttavia al pretore che, qualora avesse ritenuto di dover pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., in conformità della specifica disciplina introdotta dal decreto-legge la cui applicazione era stata invocata dalla difesa, valutasse l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate.

La giudicante, valendosi della facoltà accordatale dall'art. 135 disp. att. c.p.p., ordinava l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero; ed accertata, sulla base di tali atti, la sussistenza nel caso concreto delle condizioni previste dall'art. 15 del d.-l. n. 3/1995 per l'operare della causa di non punibilità di cui al quarto comma dell'art. 12 del medesimo testo normativo, decideva di sollevare questione di legittimità costituzionale di tali norme del citato d.-l. n. 3/1995.

La Corte costituzionale, investita della questione, la dichiarava tuttavia manifestamente inammissibile con ordinanza n. 518, pronunciata all'udienza del 14 dicembre 1995, sul presupposto della mancata conversione in legge nel termine di sessanta giorni del decreto-legge le cui norme erano state censurate sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Trasmessi a seguito di tale pronuncia nuovamente gli atti a questo giudice, lo stesso provvedeva a ricitare innanzi a sé le parti e il difensore, e quindi all'udienza del 9 febbraio 1996, sul presupposto della rinnovata introduzione, con gli artt. 12, quarto comma, e 14 del d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8, recante «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento di rifiuti», di una normativa sostanzialmente identica a quella della quale si erano già in precedenza rilevate le incongruenze sulla base del parametro costituzionale, decideva di sollevare nuova questione di legittimità costituzionale delle norme predette.

Osserva

Infatti questa giudicante come tuttora sussista il requisito della rilevanza della questione.

Pur in presenza di una richiesta di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.*, avanzata dalla difesa ed assentita dal pubblico ministero, permane infatti il dovere del giudice di valutare la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.: possibilità che effettivamente esiste nel caso di specie, essendo stata reintrodotta, ancora una volta in via di decretazione d'urgenza, una particolare causa di esclusione della punibilità dell'imputato.

La norma alla quale si fa riferimento è quella contenuta nell'art. 12, quarto comma, del d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8, la quale, in combinato disposto con il successivo art. 14 del medesimo decreto, pone una serie di condizioni il cui accertamento sarebbe idoneo a scriminare la condotta criminosa del prevenuto.

E si deve subito rilevare come all'esame degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero appaiano sussistenti le condizioni richieste dall'art. 14 del d.-l. n. 8/1996 per escludere la punibilità dell'imputato.

Il Paravan, infatti, effettuò l'attività di stoccaggio provvisorio contestatagli in imputazione nel medesimo insediamento in cui svolgeva la propria attività di autoriparatore, nell'ambito della quale i rifiuti venivano prodotti — art. 14, lett. *a*); — l'asporto dei rifiuti avvenne inoltre con cadenza annuale, come emerge dal registro di carico e scarico presente fra i documenti acquisiti in sede di indagine — art. 14, lett. *d*) —; il prevenuto aveva inoltre presentato alla regione, già in data 12 ottobre 1990, richiesta di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (e tale atto il pretore ha ritenuto di poter considerare equipollente alla comunicazione di cui alla lettera *e*) dell'art. 14 del decreto-legge citato, posto che sembrerebbe incongruo, in relazione a quella che si manifesta essere la *ratio legis*, richiedere la presentazione dell'autorità competente di una vera e propria comunicazione dello stoccaggio, all'epoca dei fatti assolutamente non prevista ed avente addirittura, nel vigore della normativa di cui al d.P.R. n. 915/1982, la funzione di autodenuncia).

I rifiuti stoccati, inoltre — costituiti da accumulatori esausti — non contengono pacificamente le sostanze di cui all'art. 14, lett. *b*) essendo qualificati come tossici e nocivi in ragione della presenza delle sostanze di cui al numero 7 dell'allegato al d.P.R. n. 915/1982, mentre il loro quantitativo non superò in ogni caso i 2 metri cubi (potendosi stimare il volume di un accumulatore in 0,020/0,025 mc).

Sussistendo dunque le condizioni per l'operare della particolare causa di non punibilità di cui all'art. 12, quarto comma, del d.-l. n. 8/1996, il presente giudizio non può essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma stessa (oltretutto del successivo art. 14, espressamente richiamato dalla prima): solo dopo che sia stata accertata la conformità o meno alla Costituzione di tali norme, il pretore sarà infatti in grado di decidere per l'assoluzione dell'imputato, a mente dell'art. 129 c.p.p., o per l'applicazione allo stesso della pena nella misura richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Ed invero, in relazione alla norma di cui all'art. 12 del d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8 (e del successivo art. 14, in quanto richiamato dal primo) sussiste l'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con numerose disposizioni della Corte costituzionale.

Le citate norme del decreto-legge appaiono innanzi tutto contrastare con gli artt. 9, secondo comma e 32 della Costituzione, in quanto l'esclusione della punibilità di chi abbia effettuato, a determinate condizioni, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi appare in netta contrapposizione con la tutela del paesaggio e dell'ambiente, che quelle norme pongono come valore fondamentale; inoltre, esse si contrappongono all'art. 10 della Costituzione, in quanto la normativa introdotta in materia di rifiuti tossici e nocivi dal decreto in esame appare assolutamente confliggente con le direttive CEE dettate nella medesima materia, ciò che comporta il mancato adeguamento dello Stato italiano alle norme del diritto internazionale, che il dettato costituzionale impone; la norma esimente da responsabilità, contenuta nel decreto *de quo* relativamente all'avvenuto stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi, appare poi confliggere con gli artt. 25 e 77 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni impongono determinati limiti e condizioni all'esercizio della potestà legislativa da parte dell'esecutivo, soprattutto con riguardo alla materia penale.

Venendo dunque a considerare in maniera più dettagliata la valutazione della non manifesta infondatezza della questione, si dovrà in primo luogo osservare come la norma di cui all'art. 12, quarto comma, del d.-l. n. 8/1996 affermi, in maniera assolutamente innovativa rispetto alla precedente disciplina generale in materia di rifiuti (contenuta nel d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), la non punibilità di chi abbia effettuato, prima dell'entrata in vigore della disciplina normativa d'urgenza, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, alle condizioni dettate dal successivo art. 14.

Tale previsione si coordina peraltro con quella più generale, contenuta proprio nell'art. 14 del decreto: articolo che, venendo ad incidere su uno dei principi cardine del d.P.R. n. 915/1982, fa venir meno, a determinate condizioni, l'obbligo di autorizzazione e di iscrizione all'albo nazionale per chi effettui, nell'ambito dello stesso insediamento produttivo, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi.

Orbene, la disciplina sin qui riassunta pare porsi in aperta contrapposizione logica con l'art. 9, secondo comma, della Costituzione: secondo la più recente ed autorevole giurisprudenza, sia della Corte di cassazione che di quella costituzionale, il concetto di «paesaggio», al quale la norma costituzionale si richiama, deve infatti intendersi non solo nella sua dimensione estetica e culturale, ma come ambiente naturale in senso lato, tutelato anche (e soprattutto) in vista della conservazione di tutte le sue componenti bionaturalistiche.

Ora, il fatto di prevedere la esclusione di punibilità per chi abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, appare invece incompatibile con la tutela dell'ambiente, proprio perché con una simile previsione si attua in pratica la rinuncia, da parte dello Stato, a perseguire condotte che per la particolare pericolosità dei rifiuti cui si riferiscono sono suscettibili di determinare gravi situazioni di degrado ambientale.

E sotto questo stesso profilo, la disciplina normativa in questione si pone pure in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, se è vero che nel concetto di tutela del diritto alla salute non può non ricomprendersi anche il diritto alla salubrità dell'ambiente naturale ed urbano in cui il cittadino vive (così come autorevolmente riaffermato dalla Cassazione, a Sezioni Unite, nella ben nota decisione n. 517/1979, e dalla stessa Corte costituzionale nelle pronunce n. 641/1987 e n. 127/1990).

Se infatti si fa cadere, in sede di decretazione d'urgenza, la possibilità di un intervento punitivo, dall'indubbio carattere deterrente, in relazione a condotte aventi ad oggetto lo smaltimento di determinati rifiuti, anche potenzialmente pericolosi, si vengono di fatto a creare le condizioni per l'espandersi di un fenomeno che non può che produrre in via diretta un danno irreparabile per l'ambiente, con conseguente grave pregiudizio anche per la salute e la salubrità pubblica.

Quanto poi all'art. 10 della Costituzione, che impone allo Stato italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale, esso appare ampiamente violato dalle norme della cui costituzionalità si discute, posto che esse non paiono affatto adeguarsi alle principali disposizioni comunitarie dettate in materia di rifiuti ed in particolare alla direttiva CEE n. 156 del 18 marzo 1991, che ha modificato la fondamentale direttiva 75/442/CEE.

La citata direttiva nel prevedere in via generale (gli artt. 9 e 10) la necessità dell'autorizzazione per tutti gli stabilimenti ed imprese che effettuino operazioni di smaltimento di rifiuti, e nello stabilire altresì la possibile deroga a tale disciplina, in presenza di determinate condizioni espressamente previste, fa in ogni caso salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

E poiché quest'ultima normativa comunitaria — alla quale, è appena il caso di ricordare, è stata data attuazione nel nostro Paese con d.P.R. n. 915/1982 — impone necessariamente l'autorizzazione per ogni singola fase dell'attività di smaltimento di questa particolare categoria di rifiuti, il contrasto rispetto ad essa dei più volte richiamati artt. 12, quarto comma, e 14 del d.l. n. 8/1996 appare in tutta la sua evidenza.

Infine, un ulteriore profilo di illegittimità della disciplina esaminata si pone in rapporto agli artt. 25 e 77 della Costituzione.

Il fondamentale principio di riserva di legge in materia penale, posto dalla prima delle norme costituzionali indicate, implica infatti, a parere di chi scrive, una riserva delle scelte di politica criminale (sia relative alla introduzione di nuove incriminazioni, sia, come nel caso di specie, relative alle esclusioni della rilevanza penale di determinate condotte) alla volontà del Parlamento, unico organo che sia diretta espressione della sovranità popolare e che garantisca nel contempo il controllo da parte delle minoranze.

Pure se discutibile, l'introduzione di nuove norme penali attraverso la decretazione d'urgenza deve dunque considerarsi ammissibile solo quando sia comunque assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, quando questo abbia cioè la effettiva possibilità di conferire stabilità e durevolezza (oltreché — e fondamentalmente — la necessaria certezza) alle disposizioni normative introdotte in via precaria, attraverso l'esercizio dei propri poteri di conversione.

Nella materia che ci occupa, al contrario, essendosi verificato un inquietante fenomeno di reiterazione dei decreti-legge, si è di fatto spodestato l'organo parlamentare del monopolio a legiferare in maniera esclusiva nell'ambito penale, con assunzione, da parte del Governo, di esorbitanti poteri di bilanciamento e di valutazione degli interessi in gioco.

Non pare poi si possa trascurare un ulteriore elemento, e cioè la insussistenza delle condizioni fondamentali di necessità ed urgenza che legittimano il Governo ad emanare decreti con valore di legge ordinaria, a mente dell'art. 77 della Costituzione: infatti, quale urgenza e necessità può mai ravvisarsi nell'adozione di decreti-legge che vengano ripresentati, perché non convertiti in legge nei termini, per oltre due anni, a partire dal novembre 1993?

E a tal proposito questa giudicante non può non ricordare la recentissima sentenza n. 29 del 12-27 gennaio 1995 di codesta Corte, con la quale nel risolvere in senso affermativo il problema della sindacabilità in sede giurisdizionale della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, si è finalmente ed autorevolmente sostenuto che «a norma dell'art. 77 della Costituzione la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti, e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione».

In via conclusiva, ritiene questa giudicante di dover svolgere alcune brevi osservazioni in merito ad un possibile, nuova dichiarazione di inammissibilità della questione per l'eventuale omessa conversione in legge nel termine di sessanta giorni del decreto-legge impugnato.

Corre infatti l'obbligo di ricordare come la problematica della disciplina dei decreti-legge sia venuta significativamente mutando, in seguito all'uso ormai sistematico di tale tipo di decretazione d'urgenza, seguita da reiterazioni successive, nelle materie più diverse, quasi fosse possibile introdurre per tale via un innovato sistema normativo, senza mai giungere ad una situazione definitiva e certa a mezzo della conversione.

Ma la questione di legittimità oggi sollevata verte sulle norme, e non sulle disposizioni, cosicché ben potrebbe la Corte costituzionale, secondo il modesto parere di questo pretore, tramutare la questione di costituzionalità dalla disposizione contenuta nel decreto-legge sottoposto al suo esame a quella, di eguale contenuto, eventualmente prevista nel decreto successivo, che reiteri la norma in maniera sempre identica a se stessa.

In sostanza, si tratterebbe solamente di estendere l'orientamento giurisprudenziale già seguito da codesta Corte, tutte le volte in cui la questione di legittimità viene ugualmente esaminata e decisa, a seguito della sopravvenienza di una legge di conversione di contenuto normativo identico a quello del decreto-legge impugnato.

Una simile interpretazione sembrerebbe del resto accolta da altra recente pronuncia di codesta Corte: si intende riferirsi alla sentenza n. 429 del 1993, nella cui motivazione, sia pure al limitato effetto della considerazione della norma quale *tertium comparationis*, se ne pone come parametro una contenuta in un decreto-legge decaduto, ma riprodotta in quello successivo convertito in legge. È vero che, in quell'ipotesi, l'intervenuta conversione collocava indiscutibilmente nell'ordinamento la norma, ma identica valutazione ben potrebbe effettuarsi anche per l'ipotesi di altra norma, contenuta in un decreto-legge reiterato e non ancora convertito.

Tale impostazione non verrebbe peraltro a modificare il sindacato di costituzionalità delle leggi, attribuito alla Corte costituzionale in via successiva e non preventiva, posto che la norma impugnata ormai vive nell'ordinamento, sia pure per il limitato periodo di tempo stabilito dall'art. 77 della Costituzione, secondo quanto già altre volte affermato da codesta autorevole Corte.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 1/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, quarto comma, e 14 del d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8, recante «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti», per violazione degli artt. 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, all'imputato, al suo difensore, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata alla Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Udine, addì 9 febbraio 1996

Il pretore: FERUGLIO

N. 626

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1996 dal pretore di Udine
nel procedimento penale a carico di Pucar Milenco ed altro*

Reato in genere - Pubblicità ingannevole - Illeciti concernenti la etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari (nella specie vendita di yogurt con la impropria dicitura «biologico») - Ritenuta depenalizzazione per abrogazione parziale implicita effettuata con decreto legislativo - Denunziato contrasto con i principi della legge delega.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, artt. 2, primo comma, 18, secondo comma, e 29, secondo comma).

[Cost., art. 76, legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 2, punto d)].

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento penale n. 6213/92 r.g.n.r. — n. 1536/94 r.g.dib. a carico di Pucar Milenco, nato a Zara (ex Jugoslavia) il 9 giugno 1950, e Del Fabro Adriano, nato a Reana del Rojale il 3 settembre 1956, rispettivamente assistiti dai difensori di fiducia dott. proc. A. Paludetti e avv. G. Agrizzi del Foro di Udine.

Premesso che gli imputati sono stati tratti a giudizio davanti a questa giudicante, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per rispondere della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv., c.p. e 13 legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere, il primo quale legale rappresentante della «Lattea s. coop. a r.l.», il secondo quale legale rappresentante della «Con.Fa.Bi.», la seconda società produttrice per nome e per conto della prima dell' yogurt denominato «Biancofriuli», posto in vendita e pubblicizzato a mezzo stampa e con altri sistemi, quali manifesti pubblicitari, il prodotto medesimo adottando denominazioni di qualità atte ad indurre in errore l'acquirente circa la natura, la sostanza e la qualità (a mezzo stampa veniva indicata la dicitura «latte biologico + frutto biologico = yogurt biologico», sull'incarto costituente la confezione del prodotto veniva riportata la dicitura «yogurt ottenuto con la trasformazione di prodotti agricoli provenienti da aziende che escludono l'impiego di pesticidi e prodotti chimici di sintesi».

Fatto accertato in Udine, fino al luglio 1993.

Aperto il dibattimento ed ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, venivano acquisiti numerosi documenti ed ascoltati i testi introdotti dalla pubblica accusa, dopo di che il pretore decideva di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, 18, comma secondo, e 29, comma secondo, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, ritenendo che dette norme abbiano (almeno parzialmente) abrogato l'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e ciò in contrasto con la legge-delega 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990).

Accertata la materialità dei fatti contestati attraverso l'attività di istruzione dibattimentale — in particolare grazie alle deposizioni del teste del N.A.S. dei CC e del chimico del P.M.P ascoltati in aula — nell'iter logico del giudice si pone infatti con carattere di priorità la questione relativa alla attuale vigenza nel nostro ordinamento positivo della norma di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla base della quale deve essere valutata la condotta ascritta ai prevenuti ed accertata in fatto.

Si cercherà dunque di esporre in primo luogo il ragionamento sulla base del quale si assume avvenuta la depenalizzazione dell'art. 13 della legge n. 283/62, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), per soffermarsi in un secondo momento sul requisito della rilevanza di detta questione ai fini della definizione del processo.

Il decreto n. 109/92 or ora citato ha introdotto all'art. 2, comma primo, una fattispecie di illecito amministrativo (punita dal successivo art. 18, comma secondo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni), che appare quasi interamente sovrapponibile alla fattispecie sanzionata penalmente dall'art. 13 in esame.

La norma in questione stabilisce infatti che «l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso».

E se ciò non bastasse, il successivo art. 29, comma secondo, del medesimo decreto legislativo ha espressamente previsto non solo l'abrogazione del d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, il quale pure disciplinava la materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari, ma anche di «tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari» diverse o incompatibili con quelle previste dal decreto stesso.

Dal combinato disposto di queste norme pare dunque di dover concludere nel senso che le violazioni in tema di pubblicità ingannevole (salvo le situazioni di fatto, assolutamente residuali, disciplinate dal solo art. 13 della legge n. 283/62) sono attualmente sanzionate dal d.lgs. n. 109/92, vuoi per l'espressa abrogazione della disciplina anteriore, operata dall'art. 29, comma secondo, vuoi per l'implicita (parziale) abrogazione che pare desumibile dall'identità fra le fattispecie previste dall'art. 2, comma primo, e quelle dell'art. 13 citato.

È ben vero che la giurisprudenza si è quasi unanimemente pronunciata nel senso di escludere la depenalizzazione della norma di cui all'art. 13 della legge n. 283/62 per effetto della introduzione della citata normativa di cui al decreto legislativo n. 109/92, estendendo i principi interpretativi precedentemente formati in relazione ai rapporti fra il medesimo art. 13 e gli artt. 2 e 16 del previgente d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 (anche se si deve segnalare come recentemente la Corte di cassazione, a sezioni unite penali — sentenza n. 3 del 19 gennaio 1994, Iacovoni — abbia invece accolto la tesi dell'avvenuta depenalizzazione della violazione di che trattasi, seppure con una asserzione non funzionale ai fini della decisione del caso concreto, e conseguentemente non motivata in maniera analitica e convincente).

In relazione alla prima delle impostazioni richiamate si impone tuttavia un'osservazione, avente carattere assolutamente pregnante: l'art. 16 del citato, d.P.R. n. 322/82 aveva infatti preventivamente risolto con la clausola di riserva penale «salvo che il fatto costituisca reato» ogni problema di interferenza fra la norma penale di cui all'art. 13 della legge n. 283/62 e la disposizione di cui all'art. 2 dello stesso d.P.R., rendendo sempre applicabile la sanzione penale in caso di inosservanza dei precetti compresi tanto nell'art. 13 che nell'art. 2.

La situazione appare invece assolutamente diversa alla luce della vigente normativa, posto che l'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, a differenza dell'art. 16 del d.P.R. n. 322/82, menziona la clausola di riserva a favore del settore penale espressamente solo nel suo primo comma, mentre nulla dice nel secondo comma, il quale come si è visto prevede una specifica sanzione amministrativa proprio per l'inosservanza delle norme in tema di etichettatura, pubblicità e presentazione dei prodotti alimentari.

La circostanza non può essere sottovalutata e non può che significare, a parere di chi scrive, che l'intento del legislatore era proprio quello di escludere l'estensione della clausola di riserva penale alle ipotesi del secondo comma dell'art. 18.

A sostegno della tesi qui propugnata si pone infatti, in primo luogo, l'interpretazione letterale della norma, che anche in virtù del noto brocardo *ubi lex voluit ibi dixit*, deve far intendere la mancata ripetizione della clausola di riserva nel secondo comma dell'art. 18 come segno evidente di una volontà legislativa volta ad escludere l'applicabilità della sanzione penale per le ipotesi oggetto di quella specifica disposizione.

Alle medesime conclusioni si giunge peraltro con una interpretazione sistematica, che non si limiti cioè a considerare il solo decreto legislativo n. 109/92, ma tenga nella dovuta considerazione anche altri provvedimenti legislativi adottati nella stessa epoca, sempre in attuazione di disposizioni comunitarie, i quali dovrebbero conseguentemente sottendere una identica tecnica legislativa, oltre che una volontà unitaria del legislatore.

A tal proposito si può far riferimento, a titolo di esempio, all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive 88/388 CEE e 91/71 CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione), in cui la clausola di riserva penale è espressamente inserita nel primo comma, mentre non viene menzionata nel secondo e nel terzo; all'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110 (Attuazione della direttiva 89/108 CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana), in cui la clausola predetta appare nei commi primo e quarto, ma non nel terzo e nel quinto; ed ancora all'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398 CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), nel quale i soli commi primo, terzo, quarto e quinto si aprono con la clausola di riserva citata, a differenza del secondo comma in cui la stessa non è riportata.

Tali osservazioni consentono dunque di sostenere che il problema di escludere o meno l'applicabilità del sistema penale, in caso di concorso apparente di norme, era ben presente al legislatore nazionale, nel momento in cui si apprestava ad adeguare l'ordinamento interno alla disciplina dettata in sede comunitaria, cosicché deve ritenersi che lo stesso abbia operato con scelte discrezionali, ma precise e ponderate, apponendo la clausola di riserva nelle sole ipotesi in cui voleva espressamente escludere la depenalizzazione.

Accogliere la tesi contraria — dell'estensibilità della clausola di riserva penale anche alle ipotesi di cui all'art. 18, comma del decreto legislativo n. 109/92, con conseguente esclusione dell'abrogazione dell'art. 13 della legge n. 283/62, — creerebbe peraltro problemi anche sul piano logico, posto che la portata della prima delle norme citate verrebbe ad essere quasi totalmente svuotata di significato, finendo per sanzionare esclusivamente infrazioni formali di minima gravità; ed una tale interpretazione non potrebbe che creare come conseguenza una intrinseca irrazionalità del sistema normativo, il quale verrebbe a punire infrazioni meno gravi, di carattere meramente formale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni, mentre le più gravi violazioni di natura sostanziale sarebbero punite (come reati, sì, ma) con l'ammenda da lire seicentomila a lire quindici milioni.

E a questo proposito non è chi non veda come si determinerebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento, attesa la ben diversa afflittività ed incidenza delle sanzioni sul patrimonio dei responsabili degli illeciti.

La tesi che nega la intervenuta depenalizzazione dell'art. 13 ormai più volte richiamato ha anche fatto appello al principio contenuto nell'art. 9, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del quale ai fatti previsti dagli artt. 5, 6, 9 e 13 della legge n. 283/62 «si applicano in ogni caso le disposizioni in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali» (così hanno sostenuto Cass. pen. 15 giugno 1993, Perotto; Cass. pen. 19 ottobre 1993, Martino).

L'impostazione in parola, secondo la quale con l'art. 9, comma terzo della legge n. 689/81 si sarebbe non solo escluso dalla depenalizzazione colà disposta, fra gli altri, l'art. 13, ma attribuito ad esso la natura di reato in ogni caso non depenalizzabile, anche in presenza di eventuali depenalizzazioni di norme specifiche, non appare convincente; essa perviene infatti alla conclusione che l'abrogazione dell'art. 13, in virtù del principio di fissità di cui all'art. 9, comma terzo citato, potrebbe avvenire solo con un intervento espresso del legislatore, o per effetto di una nuova e completa disciplina in tema di depenalizzazione, e non in materia di alimenti.

Ma percorrendo questa via ci si pone in aperto contrasto con i più elementari principi che regolano la gerarchia e il valore delle fonti di diritto, poiché con una simile interpretazione la norma in questione — che costituisce evidentemente una deroga al criterio di specialità, sancito dal primo comma dello stesso art. 9 — pur se introdotta con legge ordinaria verrebbe ad assumere la qualifica di norma di rango superiore, in quanto insuscettibile di abrogazione da parte di una norma successiva, se non nelle forme dell'abrogazione espressa.

Si deve inoltre osservare che l'art. 9, comma terzo, disciplina nell'ambito della legge n. 689/81 un particolare aspetto della depenalizzazione dei c.d. reati alimentari, e non l'art. 13 della legge n. 283/62, il quale come tale ben può essere modificato da leggi successive.

Ma l'affermazione che soprattutto non può essere condivisa è quella secondo la quale la prevalenza delle disposizioni penali della legge n. 283/62 (fra cui quella dell'art. 13) andrebbe estesa anche alle fattispecie di illecito amministrativo introdotte successivamente alla legge di depenalizzazione n. 689/81: i lavori preparatori e la stessa lettera della legge (che parla di «disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali») paiono infatti far riferimento al concorso di norme tutte anteriori alla legge di depenalizzazione citata.

Al contrario, ritiene questo pretore di dover decisamente affermare l'applicazione del principio di specialità, di cui all'art. 9, comma primo della legge n. 689/81, in ordine al rapporto fra l'art. 13 più volte citato e le ipotesi di illecito amministrativo previste dal combinato disposto degli artt. 2 e 18 del decreto legislativo n. 109/92.

In virtù di una tale ricostruzione normativa e della attività interpretativa sin qui descritta, ritiene dunque la remittente che gli artt. 2, comma primo, 18, comma secondo, e 29 comma secondo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 109, avendo attuato nel modo descritto l'abrogazione delle disposizioni penali contenute nell'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, si pongano in aperto contrasto con i principi direttivi che ispiravano la legge-delega 29 dicembre 1990, n. 428, contenente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee».

La legge comunitaria per il 1990 infatti, dettando i criteri della delega, stabiliva all'art. 2, punto d), che nell'introdurre le sanzioni penali ed amministrative, volte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni create in attuazione di una serie di direttive comunitarie, dovessero comunque essere fatte salve le norme penali vigenti, fra le quali non può che essere ricompreso anche l'art. 13 della legge n. 283/62 di cui ci si occupa.

I più volte citati artt. 2, comma primo, 18, comma secondo, e 29, comma secondo, del d.lgs. n. 109/92, che dovrebbero costituire attuazione della legge n. 428/90, confliggono dunque con i principi contenuti nella legge-delega, e per tale via si pongono in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, proprio sotto il profilo dell'eccesso di delega.

Tali norme infatti, in luogo di dare fedele attuazione ai «principi e criteri direttivi» della legge-delega, che la Costituzione pone come vincolanti per il corretto esercizio della potestà legislativa delegata da parte del Governo, ne hanno sovvertito una indicazione assai precisa, che espressamente imponeva di far salve le norme penali vigenti.

Si vuole ora considerare in maniera adeguata il requisito della rilevanza della questione.

Assume questo giudice che, per effetto delle norme della cui ostituzionalità si dubita, si sia determinata la illegittima abrogazione della norma penale incriminatrice sulla base della quale gli imputati sono stati tratti a giudizio.

L'eventuale sentenza di accoglimento di codesta Corte non determinerebbe dunque la conseguenza di creare nuove fattispecie di illecito penale, ma semplicemente quella di ripristinare nell'ordinamento ipotesi contravvenzionali previste da una norma previgente, incostituzionalmente abrogata.

Si potrebbe tuttavia sostenere l'inaammissibilità della questione per difetto di rilevanza, per il fatto che questo pretore, in omaggio al principio di irretroattività delle norme penali più sfavorevoli, non potrebbe comunque giungere ad una condanna dei prevenuti, anche nel caso in cui l'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice venisse dichiarata incostituzionale, in accoglimento della eccezione sollevata.

È tuttavia evidente che la pronuncia di codesta autorevolissima Corte non sarebbe affatto priva di influenza nel giudizio sottoposto a questo giudice remittente, per il fatto che — in caso di accoglimento — essa verrebbe comunque ad incidere sulla formula di proscioglimento, riflettendosi sullo schema argomentativo della giudicante e modificando così il fondamento normativo della decisione, pur rimanendone identici gli effetti pratici, mentre in caso di rigetto ben potrebbe il giudice costituzionale ritenere non condivisibili le argomentazioni interpretative esposte dall'ordinanza di remissione, ed affermare dunque l'attuale vigenza nell'ordinamento dell'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

La risposta ai dubbi di legittimità espressi con la presente ordinanza è destinata pertanto a riverberare in ogni caso i suoi effetti sul giudizio di merito a carico degli imputati: la ritenuta non abrogazione della norma incriminatrice sulla base della quale essi sono stati tratti a giudizio, contrariamente a quanto opinato da questo giudice, comporterebbe infatti la possibile applicazione della norma stessa al caso concreto; la ritenuta ma legittima abrogazione dell'art. 13 cit. (sostenuta ad esempio nella recente pronuncia delle sezioni unite della Cassazione) porterebbe invece ad una pronuncia assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; mentre la ritenuta incostituzionalità delle norme impugnate, ripristinando la previgente previsione penale, comporterebbe ancora una pronuncia assolutoria, ma per il ben diverso motivo della impossibilità di applicazione retroattiva agli imputati del reintrodotta art. 13 della legge n. 283/62, a mente degli artt. 25 della Costituzione e 2 del codice penale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/48 e 23 della legge n. 1/53;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, 18, comma secondo, e 29, comma secondo, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, «Attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui tali norme abrogano parzialmente l'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contrasto con l'art. 2, punto d), della legge 29 dicembre 1990, n. 498;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei confronti delle parti e affinché la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alla Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Udine, addì 15 aprile 1996

Il pretore: FERUGLIO

N. 627

*Ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Lepore Francesco*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, si sia pronunciato, in grado di appello in merito a provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato prima dell'entrata in vigore della legge n. 332/1995 o che comunque abbia deciso solo in ordine alla ricorrenza di esigenze cautelari senza alcuna valutazione sulla fondatezza dell'accusa - Prevista incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento a seguito della sentenza n. 131/1996 - Eguale trattamento rispetto a situazioni diverse - Violazione del diritto di difesa - Limitazione della funzione giurisdizionale con lesione dei diritti della persona, di azione di giurisdizione penale - Violazione dei principi di legalità e di precostituzione per legge del giudice naturale.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha letto la seguente ordinanza all'udienza del 3 maggio 1996, nel processo contro Pinto Ferdinando più 20.

Con la sentenza n. 131/1996 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui, tra l'altro, non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio per i magistrati che, come componenti del tribunale dell'appello avverso ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 c.p.p.), si siano pronunciati su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta (punto B del dispositivo della sentenza sopra menzionata).

Questo Tribunale, nella medesima composizione personale, ha pronunciato in data 5 giugno 1995 ordinanza ex art. 310 c.p.p. con cui accoglieva appello dell'imputato Lepore Francesco avverso l'ordinanza con la quale in data 11 maggio 1995 il gip presso questo tribunale aveva disposto la proroga dei termini di custodia cautelare, ed ha quindi pronunciato un'ordinanza che, comportando una valutazione in ordine alla ricorrenza di gravi esigenze cautelari, in relazione alla sussistenza di accertamenti particolarmente complessi ancora da compiersi, non può essere ritenuta una valutazione su aspetti meramente formali dell'ordinanza impugnata.

Stante l'assolutezza della norma di cui all'art. 34, comma secondo, c.p.p., quale risultante a seguito della pronuncia di illegittimità contenuta nella predetta sentenza n. 131/1996, ne conseguirebbe l'obbligo, per tutti i magistrati componenti questo Collegio, di astensione nei confronti dell'imputato Lepore Francesco; e ciò, nonostante che in detta ordinanza il Tribunale non abbia compiuto alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità, essendosi limitato, nella parte introduttiva, ed ai meri fini dell'inquadramento della materia del decidere, ad indicare quale fosse il reato contestato all'imputato e, secondo l'ipotesi di accusa (prescindendosi, cioè, da ogni autonoma valutazione da parte del tribunale), gli elementi che la giustificassero; fu anzi precisa cura del Tribunale rilevare che oggetto della propria cognizione era solamente la ricorrenza del rischio di inquinamento delle prove (cr. pag. 9 dell'ordinanza); peraltro decidendo, infine, in ossequio al principio di diritto di natura strettamente formale per il quale il pericolo di inquinamento probatorio non è rilevante se riferito ad indagini da compiersi nei confronti di complici del ricorrente.

Ritiene tuttavia il tribunale che la nuova disciplina dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., come modificato dalla predetta sentenza n. 131/1996, sia irrazionale ed in violazione delle norme costituzionali in ordine alla individuazione del giudice naturale; e ciò sulla scorta delle stesse motivazioni poste dalla Corte a fondamento della propria decisione.

Come correttamente osservato dalla Consulta l'incompatibilità poggia fondamentalmente sul rilievo che, anche nella valutazione in ordine alla ricorrenza di esigenze cautelari, il giudice sia fatalmente portato a compiere valutazioni che «possono, comunque, riflettersi sulla posizione sostanziale dell'imputato in giudizio», e ciò in quanto, in particolare dopo le innovazioni introdotte dalla legge n. 332/1995, ogni valutazione della fattispecie cautelare si articolerebbe, necessariamente, nella sia pur implicita valutazione della sussistenza di «una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza e quindi di condanna dell'imputato».

A tal proposito, va in via preliminare osservato che, se sono le innovazioni introdotte dalla legge n. 332/1995 a realizzare una più approfondita valutazione del merito dell'accusa anche allorché oggetto del giudizio è solo la ricorrenza di esigenze cautelari, e se ciò ha giustificato il mutamento della precedente giurisprudenza della Corte, più correttamente la nuova disciplina di cui all'art. 34, comma secondo, c.p.p., avrebbe dovuto essere limitata alle ipotesi in cui i provvedimenti ex art. 310 c.p.p. fossero stati adottati dopo l'entrata in vigore della legge n. 332/1995; sicché appare irrazionale estendere anche all'adozione di provvedimenti in data antecedente a quella di entrata in vigore della predetta legge n. 332/1995 — quale quello di specie, emesso in data 5 giugno 1995 — la ricorrenza di cause di incompatibilità, per tal via realizzandosi una non giustificata comparazione ed identità di trattamento tra situazioni assolutamente difformi, desumendosi dalla stessa motivazione della sentenza della Corte costituzionale che, vigente la precedente normativa, erano giustificate valutazioni reiettive della questione di incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., non consanguendo, a valutazioni in ordine alla sola sussistenza di esigenze cautelari, effetti di «prevenzione» in ordine al giudizio di colpevolezza.

Ne consegue la violazione del dettato di cui all'art. 3 Cost.

Ma neppure appare sempre condivisibile che le valutazioni in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 332/1995, si risolvano sempre in un giudizio in ordine al merito dell'accusa, o comunque si riflettano sullo stesso.

Tale ultima valutazione, che assume particolare rilievo ai fini che interessano, contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di appello ex art. 310 c.p.p. che, come ricordato dalla stessa Corte della citata sentenza n. 131/1996, è sottoposto al principio devolutivo, sicché la cognizione del giudice dell'impugnazione è rigidamente vincolata ai motivi di gravame e, più in generale, alla natura stessa del provvedimento impugnato; sicché, ove né quest'ultimo, né i motivi di impugnazione assolutamente involgano la materia relativa alla ricorrenza dei gravi indizi di reità, ogni valutazione del giudice dell'impugnazione medesima prescinderebbe assolutamente dal punto (e sarebbe illegittima ove tanto non facesse), limitandosi pertanto ad una valutazione della ricorrenza delle esigenze cautelari, in relazione ad un fatto ascritto all'imputato ed estrattamente considerato, in quanto solo ipotizzato — ma non valutato — sussistente, perché non contestato con i motivi di impugnazione.

Deve poi rammentarsi come ormai debba ritenersi assunto nell'ordinamento, stante la costante giurisprudenza dei giudici di legittimità e di merito, il principio relativo alla ricorrenza del c.d. giudicato cautelare; di talché, nelle sue valutazioni in sede di appello, il tribunale — nella delimitazione dell'ambito della sua cognizione — sarà non solo vincolato dai motivi dell'impugnazione, ma anche dalla ricorrenza di fatti od argomentazione nuove e non già oggetto di valutazione, sia pure implicita, e pertanto idonee ad infrangere il c.d. giudicato cautelare.

Tanto premesso, ne consegue che l'art. 34, comma secondo, c.p.p., come modificato dalla sentenza n. 131/1996, realizza una violazione del principio di cui all'art. 3 Cost. sottoponendo alla stessa disciplina (ricorrenza di incompatibilità del giudice) situazioni profondamente diverse, accomunando ipotesi in cui vi sia stata una qualsiasi deliberazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità (e quindi, quel giudizio di «colpevolezza» che potrebbe esplicare effetti preventivi e giustificare la disciplinare dell'incompatibilità ed il conseguente obbligo di astensione) e casi in cui, invece, la fattispecie contestata all'imputato sia stata assunta come mero dato non contestato, e quindi assolutamente non valutato dal giudice, senza esplicazione, pertanto, di alcun giudizio anticipato di «colpevolezza», e, conseguentemente, senza che possa in alcun modo ipotizzarsi quell'effetto di prevenzione che la disciplina di cui all'art. 34 c.p.p. è chiamata a scongiurare.

Ne consegue che, in realtà, la incompatibilità, nei casi richiamati, finirebbe col conseguire alla sola conoscenza degli atti dell'indagine, laddove invece la Corte ha ripetutamente rilevato (con le sentenze nn. 455 e 543 del 1994, 186 e 124 del 1992, 502 del 1991 e, da ultimo, anche con la sentenza n. 131/1996) come non sia detta conoscenza a fondare la ragione di una eventuale incompatibilità, ma solo la formulazione di un giudizio che possa anticipare una valutazione di responsabilità.

La disciplina risultante dalla modifiche apportate a tale norma, inoltre, si risolve — anche pel tramite della perdita dell'attività dibattimentale già svolta, e dei ritardi comunque connessi alla necessità di costituire nuovi colleghi — in una ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, non esclusi i diritti delle vittime del reato (rappresentanti, nel presente processo, dalla costituzione di parti civili pubbliche e private): sotto il primo profilo, infatti, va anche osservato che la garanzia costituzionale dei diritti costituzionali della persona (art. 2 Cost.), del diritto di azione (art. 24, comma prima, Cost.) e della giurisdizione penale (art. 101, comma secondo, Cost.) vanno rapportati al principio di legalità posto dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione e, in particolare, a quello del giudice naturale precostituito per legge, che appare poter essere ingiustificatamente leso in assenza di valide ragioni giustificatrici.

È del tutto evidente la rilevanza della questione, atteso che, in caso di accoglimento della formulata eccezione, verrebbe meno per il collegio l'obbligo di astensione, nonché, per l'interessato, un motivo di ricusazione di questo giudice.

Quanto all'ammissibilità della presente eccezione, pur a fonte di una pronunzia della Corte costituzionale che ha di recente affrontato la materia, ritiene il Tribunale che la stessa debba essere affermata, in quanto, in esito a detta pronunzia, si è prodotta nell'ordinamento la creazione di una nuova norma la cui valutazione di legittimità costituzionale non può essere preclusa per il futuro; e ne è significativo precedente quanto dalla stessa Corte già deciso in tema di individuazione del momento di decorrenza dei termini di prescrizione dei crediti del lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, in costanza del rapporto di lavoro.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 2, 24, 25, comma primo, 101, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. nella parte in cui non delimita ai provvedimenti adottati in data successiva alla entrata in vigore della legge n. 332/1995 la incompatibilità al giudizio del giudice che abbia pronunziato ex art. 310 c.p.p. su aspetti non meramente formali e nella parte in cui, comunque, prevede detta incompatibilità anche per i giudici che, ex art. 310 c.p.p., abbiano pronunziato esclusivamente in ordine alla ricorrenza di esigenze cautelari senza alcuna valutazione sulla fondatezza dell'accusa;

Ordina trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il giudizio nei confronti del solo imputato Lepore Francesco, in attesa della decisione della Corte;

Dispone notificarsi la presente ordinanza agli imputati contumaci.

Bari, addì 3 maggio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 628

*Ordinanza emessa il 15 marzo 1996 dal pretore di Pisa,
sezione distaccata di San Miniato nel procedimento penale a carico di Duranti Elsa ed altro*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e dalla normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Violazione dei principi di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di libertà di iniziativa economica.

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, artt. 1, 2, 3, 6).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41).

IL PRETORE

Esaminati gli atti di causa.

Rilevato che in pendenza del presente procedimento è stata emanata la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, avente ad oggetto «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» contenente disposizioni modificative ed integrative della legge 10 maggio 1976, n. 319, e succ. mod. pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1995, n. 113, ed entrata in vigore lo stesso giorno.

Vista la richiesta del p.m. in data 16 settembre 1995 di proposizione di questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della suddetta legge perché ritenuti in contrasto con disposizioni costituzionali sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 9, comma secondo, 32 e 41 Cost.

Considerato che la questione proposta appare essere non manifestamente infondata, oltre che influente sulla decisione del presente giudizio.

R I L E V A

1. — In fatto.

Gli odierni imputati, Duranti Elsa e Ferrari Giorgio, sono sottoposti al giudizio di questo pretore, nelle loro rispettive qualità di legale rappresentante della società Aquarno Spa e di direttore tecnico che gestisce l'impianto centralizzato di depurazione posto nel comune di Santa Croce sull'Arno, perché ritenuti responsabili di più violazioni dell'art. 21, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, accertate in diverse circostanze di tempo e con riferimento a diversi parametri di cui alla tabella A) annessa alla stessa legge oltre che della violazione dell'art. 21, comma primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, accertata in permanenza a tutt'oggi.

L'impianto centralizzato di depurazione gestito dai prevenuti, asservito al sistema fognario, riceve scarichi di natura mista (civili ed industriali) che, per loro composizione, presentano caratteristiche qualitative sostanzialmente diverse da quelle degli scarichi provenienti da soli insediamenti civili.

Esso, in quanto parte terminale del sistema integrato di fognatura-depurazione (in tal senso si esprimono il piano della regione Toscana di risanamento delle acque adottato con la delibera n. 332 del 15 aprile 1980 e la l.r. 23 gennaio 1986, n. 5), è da ritenere certamente sottoposto alla nuova disciplina dettata per gli scarichi da pubblica fognatura.

Quanto alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico prodotto da l.r. n. 5/1986 all'art. 8 equipara gli scarichi delle pubbliche fognature a natura mista (come quello di cui ci si occupa) a quelli provenienti da insediamenti produttivi e come tali soggetti alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni imponendo l'obbligo di conseguire i limiti della tabella A) nei termini previsti dalla medesima legge.

In tale sistema normativo si è inserita la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, cui si è pervenuto combinando tra loro pezzi di disposizioni e tipi di soluzioni contenute nella estenuante reiterazione di ben nove diversi decreti legge il cui contenuto si è andato via via evolvendo — con l'unica evidente finalità di dar esito ad interessi di parte, più che fornire risposte ad esigenze di tutela della collettività — nel senso di una definitiva sottrazione della materia degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura al regime sanzionatorio previsto per tutti gli altri scarichi.

Il regime autorizzatorio definito dalla nuova legge all'art. 6, introducendo un nuovo comma in fine all'art. 9 della legge n. 319/1976, e pur lasciando invariato il principio generale per cui tutti gli scarichi devono essere autorizzati dalle autorità competenti al controllo, dispone che «gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto».

2. — Il nuovo sistema normativo.

I primi tre articoli della legge n. 172/1995, nel modificare il primo comma dell'art. 12, il secondo comma dell'art. 14 ed il terzo e quarto comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, delinea un sistema normativo che può schematicamente riassumersi nel seguente modo:

I) Scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione:

a) la disciplina a regime dovrà essere adottata dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque tenendo conto dei seguenti limiti:

limiti tabellari di accettabilità;

princi e criteri della direttiva CEE 91/271 del 21 maggio 1991;

obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici ricettori nei casi ed alle condizioni stabiliti con apposite direttive ministeriali.

Tale disciplina regionale è esclusa con riguardo alle «competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche»;

b) la disciplina transitoria è costituita dalle prescrizioni adottate anteriormente ed in particolare la delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale di cui all'art. 3, legge n. 319/1976.

c) la sanzione per la mancata osservanza dei limiti regionali è prevista solo in via amministrativa nella misura da L. 3.000.000 a L. 30.000.000;

II) scarichi degli insediamenti produttivi in pubbliche fognature:

a) prima dell'attivazione dell'impianto di depurazione: obbligo dell'osservanza della tabella C);

b) dopo l'entrata in funzione dell'impianto di depurazione: obbligo di adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che gestiscono il servizio pubblico sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina regionale.

c) la sanzione per l'inosservanza dei limiti imposti dal gestore è l'ammenda da L. 15.000.000 a L. 150.000.000 ovvero l'arresto fino ad 1 anno, oltre alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. — In punto di rilevanza.

Risulta di tutta evidenza la rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità della normativa appena delineata atteso che l'eventuale affermazione della sua costituzionalità comporterebbe, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., l'immediato proscioglimento dei prevenuti in ordine ai reati loro contestati perché quei fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

Essa, peraltro, appare non manifestamente infondata, alla luce dei principi costituzionale di cui agli artt. 3, 9, 32 e 41 della Carta Costituzionale.

4. — Non manifesta infondatezza.

a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

È principio consolidato della giurisprudenza costituzionale quello per il quale il legislatore può emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione. Pertanto deve ritenersi violato il principio di uguaglianza qualora con leggi successive si dia vita ad un sistema normativo assolutamente squilibrato, come avviene, ad esempio, quando si favorisce chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offendo lo stesso valore giuridico.

Proprio questo è avvenuto, a parere di questo pretore, con l'intervenuta depenalizzazione, ad opera della legge n. 172/1995, delle ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità da parte di tutti gli scarichi ad esclusione di quelli provenienti da insediamenti produttivi.

Costituisce, perciò, motivo di incompatibilità della normativa al principio costituzionale di parità l'irragionevole disparità di trattamento introdotta tra gli scarichi delle pubbliche fognature e quelli provenienti da singoli insediamenti produttivi.

Infatti se da una parte appare ispirato a ragionevolezza il criterio introdotto di sanzionare solo amministrativamente gli scarichi meno dannosi per l'ambiente provenienti dagli insediamenti civili, normalmente caratterizzati da un carico inquinante inferiore a quello degli insediamenti produttivi, dall'altra la considerazione per cui gli scarichi delle pubbliche fognature hanno ben diversa composizione (potenza convogliare anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi e, in ogni caso, presentando ben diverse concentrazioni rispetto ai semplici insediamenti civili) depone per una prognosi di loro certa maggiore pericolosità.

Nonostante ciò secondo la nuova legge 17 maggio 1995, n. 172, costituisce mero illecito amministrativo l'inservanza dei limiti regionali da parte del gestore di una pubblica fognatura alla quale affluisca una pluralità di scarichi provenienti anche da insediamenti produttivi, o addirittura esclusivamente da essi, e quindi con notevoli potenzialità inquinanti, mentre il titolare di un insediamento produttivo che violi con il suo scarico terminale le tabelle allegate alla legge n. 319/1976 anche solo in modo formale, ovvero non osservi i limiti fissati dall'ente gestore del servizio pubblico, viene sanzionato penalmente.

Da tale disciplina sanzionatoria discende lo stravolgimento di uno dei criteri che avevano fino ad oggi ispirato la normativa in questa materia: la differenziazione si basa non sulla potenzialità inquinante dello scarico, valutata con riferimento a parametri unici nazionali costituiti dai limiti massimi di concentrazione indicati nelle tabelle annesse alla legge, ma sulla qualifica del suo titolare. Infatti non è più la natura dello scarico, in relazione alla sua pericolosità ambientale desunta dalla sua intrinseca composizione, a determinare la natura dell'attività esercitata, ma è la qualifica soggettiva del titolare dello scarico il parametro di riferimento per l'individuazione della normativa applicabile.

Il principio contrasta in modo palese con le direttive comunitarie dettate nella materia e segnatamente con quella del Consiglio della comunità europea n. 271 del 21 maggio 1991 in materia di acque reflue urbane che pure la legge richiama quale limite per il potere legislativo ed amministrativo delle regioni,

Secondo la norma comunitaria (che il nostro ordinamento avrebbe già dovuto recepire dal 30 giugno 1993) per l'individuazione della normativa applicabile allo scarico da pubblica fognatura costituisce elemento di riferimento la natura delle acque che in essa confluiscono. Infatti, l'art. 2 della direttiva pone una netta distinzione tra le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, distinzione alla quale è collegata poi una diversa disciplina fondata sulla necessità per le acque reflue industriali che affluiscono in reti fognarie, di regolamentazione ed autorizzazioni specifiche nonché di specifici controlli (artt. 11 e 13).

Pertanto la direttiva comunitaria non legittima affatto, come invece sembra credere la legge n. 172/1995, l'assoluta mancanza di ogni misura idonea almeno ad attenuare, attraverso la diversificazione di regime in relazione alla loro natura, l'impatto ambientale degli scarichi dalle fognature.

Viceversa lo stesso principio di generale depenalizzazione in relazione alla qualifica di titolare del servizio di pubblica fognatura introdotto dalla legge n. 172/1995 appare non privo di rischi sul piano del controllo ambientale: la mera costituzione di un consorzio fognario con depuratore vale ad esimere da controllo penale tutti gli operatori ammessi allo scarico che restano esclusivamente tenuti ad osservare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite in modo pressoché discrezionale dai gestori del servizio pubblico sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione.

Un'ulteriore violazione del limite della ragionevolezza deriva dalla circostanza che l'art. 3 della citata legge n. 172/1995 prevede il pagamento di una somma da L. 3 milioni a L. 30 milioni per l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, mentre l'art. 6 prevede la diversa maggiore sanzione del pagamento di una somma da L. 10 milioni a L. 100 milioni per chi apre o comunque effettua scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza avere richiesto l'autorizzazione.

La più severa sanzione prevista per chi non chiede l'autorizzazione per l'apertura di un nuovo scarico fognario (che potrebbe, in ipotesi, non avere carattere inquinante) rispetto a quella irrogabile a colui che mantiene uno scarico sicuramente inquinante in quanto eccedente i limiti di legge, è un ulteriore elemento che depone per la irrazionale disparità di trattamento della nuova disciplina introdotta la quale risulta improntata a maggior favore per quella categoria di soggetti che serba una condotta potenzialmente più pericolosa rispetto a coloro che meno offendono lo stesso bene giuridico.

Non poche perplessità suscita la nuova disciplina laddove prevede che, nell'immediato e fino alla definizione dei piani regionali di risanamento delle acque, gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati di fatto per avere essi già ottenuto l'approvazione dell'impianto; dopo l'intervento regionale gli stessi scarichi dovranno sottostare al regime autorizzatorio definito dalle regioni le cui violazioni saranno punite solo in via amministrativa mediante applicazione di una sanzione pecuniaria. Invariata, invece, la disciplina relativa alle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Si osserva in proposito che proprio questa parte della nuova normativa dà la sensazione della sua provvisorietà ed urgenza: non si comprende infatti quale necessità vi fosse di prevedere una norma di regolarizzazione di situazioni preesistenti al di fuori dell'esigenza, evidentemente avvertita dal legislatore, di procedere immediatamente alla loro sanatoria e ben conoscendo proprio il carattere di transitorietà e provvisorietà della disposizione che veniva introdotta. Infatti i successivi piani regionali, nel definire il regime autorizzatorio degli scarichi di pubbliche fognature, non potranno non conformarsi alla direttiva n. 912/271/CEE che all'art. 15 esige l'autorizzazione per tale tipo di scarico se è vero, come è vero, che lo scopo dell'autorizzazione è nel controllo della funzionalità dell'impianto e nella conformità dei suoi scarichi ai limiti di accettabilità imposti. Ma lo stesso legislatore ben conosceva proprio tale vincolo per la legislazione regionale se ha ritenuto di dover esplicitamente escludere ogni rilevanza penale alla mancanza di autorizzazione.

Ed è proprio in ciò che si rileva in tutta la sua evidenza la disparità di disciplina a tutto vantaggio di scarichi che non solo per qualità, ma anche per quantità, presentano un sicuro maggior carico inquinante rispetto agli scarichi di singoli insediamenti produttivi la cui mancata autorizzazione rimane sanzionata in sede penale.

b) Violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale il concetto di paesaggio deve intendersi come «ambiente naturale», come ecosistema. Ora, la mancata previsione di una norma penale che sanzioni comportamenti profondamente incidenti sulla qualità dell'ambiente, come l'effettuazione di scarichi di pubbliche fognature che superino i limiti di accettabilità o l'attivazione dei predetti scarichi senza avere richiesto la preventiva autorizzazione, determina una diminuzione dell'efficacia preventiva e dissuasiva della disciplina di cui si tratta.

Tale disciplina, inoltre, poiché non differenzia il trattamento sanzionatorio a seconda della natura delle acque che recapitano nelle pubbliche fognature e, quindi, in base alla loro effettiva potenzialità inquinante, ma solo in base al dato formale della provenienza (da insediamenti produttivi o da pubbliche fognature), non permette una adeguata e sostanziale tutela del paesaggio.

Da ciò deriva pure il sospetto di contrasto tra le norme ordinarie e l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute giacché tale diritto ricomprende, per costante giurisprudenza costituzionale, il diritto all'ambiente salubre.

Il sostanziale abbassamento del livello giuridico di protezione derivante dalla intervenuta depenalizzazione e la scomparsa di un quadro giuridico unitario nazionale per la disciplina dell'inquinamento idrico da pubbliche fognature (saranno, infatti, da prevedersi tante diverse discipline giuridiche per quante sono le regioni), risultano in contrasto con il diritto alla salute ed all'ambiente costituzionalmente garantiti quali valori comuni primari non suscettibili di essere parcellizzati su base locale. Emblematica, a questo proposito, è la considerazione per cui gli obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute cui dovranno mirare i singoli piani regionali di risanamento delle acque risulteranno *ab origine* irrealizzabili in concreto tutte le volte che i corsi d'acqua avranno un bacino interregionale.

c) Violazione dell'art. 41 della Costituzione.

L'art. 41, secondo comma, della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e a tale norma viene generalmente ricondotto, al fine di fornirgli veste costituzionale, il principio comunitario espresso in numerose direttive in materia ambientale del «chi inquina paga».

In proposito è anche da ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 16 marzo 1990 la quale ha negato che «il costo eccessivo» possa giustificare la mancata adozione, da parte delle imprese, delle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni inquinanti. Ora, appare chiaro che le citate norme del decreto, laddove esclude la sanzionabilità penale per gli scarichi delle pubbliche fognature, pur se agli stessi affluiscono scarichi da insediamenti produttivi, vengono di fatto a penalizzare anche sul piano della libera concorrenza quelle imprese che, servite da scarichi che non recapitano in pubbliche fognature, abbiano affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore e si trovino, magari, esposte al rischio della sanzione penale (art. 23, legge n. 319/1976) per avere iniziato l'attività prima di avere formalmente ottenuto l'autorizzazione richiesta.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza sulla definizione del giudizio in corso della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge 17 maggio 1995, n. 172, in relazione agli artt. 3, 9, comma secondo, 32 e 41 della Costituzione e non apparendo essa manifestamente infondata sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti non comparse ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

San Miniato, addì 15 marzo 1996.

Il pretore: MURANO

96C0911

N. 629

Ordinanza emessa il 12 ottobre 1995 e 16 novembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1996) dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Spangher Walter ed altro contro il comune di Trieste.

Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Abusi edilizi - Sanzioni pecuniarie - Esercizio del potere sanzionatorio - Mancata previsione di un termine di decadenza - Incidenza sui principi di ragionevolezza, di affidamento, di certezza della proprietà nonché dei rapporti giuridici in generale, di difesa in giudizio.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia del 19 novembre 1991, n. 52, art. 104).

(Cost., artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 42).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 439/1994 proposto da Giorgio e Walter Spangher rappresentati e difesi dall'avv. G. B. Verbari e domiciliati presso lo stesso in Trieste, p.zza Tommaseo 4, come da mandato a margine del ricorso; contro il comune di Trieste in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, costituitosi in giudizio e rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Cognito e S. Giraldi e legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, in Trieste, piazza Unità d'Italia 4; per l'annullamento del provvedimento SAIU 94 10523/28/1991/42;

Visto il ricorso, notificato il 13 maggio 1994 e depositato presso la segreteria il 24 maggio 1994 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune depositato il 6 giugno 1994;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 12 ottobre 1995 la relazione del consigliere dott. Carlo Luigi Cardoni ed uditi altresì gli avv.ti Verbari e Giraldi;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con l'atto impugnato è stata irrogata una sanzione pecuniaria di L. 14.256.000 per abuso edilizio (edificazione di veranda a vetri su terrazzo) *ex art.* 104 l.r. 52/1991.

Di ciò i ricorrenti si dolgono lamentando:

1) la l.r. n. 52/1991 non avrebbe potuto trovare applicazione all'abuso di cui trattasi risalente al 1958 e noto all'amministrazione fin da tale epoca in virtù del disegno presentato all'amministrazione stessa da tale arch. Smareglia;

2) il provvedimento impugnato non sarebbe motivato né in ordine ai suoi presupposti giuridici né con riguardo a quelli di fatto con conseguente violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990;

3) nella logica della normativa sanzionatoria si presume che il sanzionato abbia ricevuto un vantaggio dall'abuso, mentre nel caso di specie, a tutto concedere, il vantaggio si sarebbe verificato in capo alla dante causa dei ricorrenti, risalendo l'abuso ad epoca anteriore all'acquisto dell'immobile da parte di questi: la sanzione, dunque, è stata erroneamente applicata.

L'amministrazione si è costituita controdeducendo.

La causa è stata ritenuta per la decisione nell'udienza del giorno 12 ottobre 1994.

Con sentenza n. 416/1994 sono stati disposti incombenti istruttori.

DIRITTO

Dall'istruttoria effettuata è emerso che le opere oggetto dell'atto impugnato sono state accatastate il 30 giugno 1958, fatta eccezione per una piccola porzione delle stesse che è stata accatastata il 30 giugno 1966.

Gli accatastamenti in parola costituiscono, ad avviso del Collegio, prova presuntiva dell'esistenza delle opere in questione quanto meno fin dalla data dei rispettivi accatastamenti.

Ne consegue che l'atto sanzionatorio impugnato, datato 15 marzo 1994, è stato adottato rispettivamente dopo circa 36 e 28 anni da detti accatastamenti e, quindi dall'edificazione, sia pure abusiva degli immobili di cui trattasi.

Orbene, il Collegio è consapevole che la l.r. del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, non prevede, come del resto tutta la normativa in materia edilizia ed urbanistica, termini di decadenza per l'esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi, ma è altresì persuaso che l'assenza di un termine siffatto contrasti con i principi costituzionali della ragionevolezza (art. 3 Cost.), e dell'affidamento (art. 2 Cost.), della certezza della proprietà (art. 42 Cost.), dei rapporti giuridici in generale (art. 23 e 25 Cost.) e della difesa giudiziaria (art. 24 Cost.).

L'assenza del cennato termine di decadenza appare difatti:

a) irragionevole, perché consente la repressione di abusi edilizi anche quando il lungo tempo trascorso dalla perpetrazione dell'abuso ha cancellato nella coscienza individuale e sociale la percezione dell'illiceità dell'abuso commesso;

b) contrario al principio dell'affidamento poiché il trascorrere del tempo ingenera l'affidamento circa la «legittimazione» sostanziale dell'opera abusiva in virtù dell'inerzia della pubblica amministrazione, e circa la rinuncia di fatto all'esercizio dei poteri repressivi;

c) contrastante con la certezza della proprietà poiché gli interventi repressivi, di natura anche totalmente ablatoria, possono intervenire dopo una articolata serie di trasferimenti della proprietà, effettuati anche nel corso di decenni, con le immaginabili conseguenze;

d) avverso ai principi della certezza dei rapporti giuridici poiché la posizione dei vari acquirenti dell'immobile abusivo non si consolida mai essendo l'immobile stesso perennemente sottoposto al possibile intervento repressivo;

e) in contrasto con il diritto alla difesa giudiziaria in quanto a causa del trascorrere del tempo diviene sostanzialmente impossibile una valida difesa dei diritti e degli interessi dei soggetti destinatari dei provvedimenti repressivi nei confronti dei danti causa responsabili dell'abuso.

Non sfugge al Collegio che può anche essere difficile da parte dell'amministrazione la tempestiva, doverosa ed auspicabile repressione dell'abusivismo edilizio, e che la decadenza del potere repressivo potrebbe lasciare «impuniti» alcuni abusi.

Non sfugge tuttavia nemmeno che il permanere di situazioni di perenne incertezza genera guasti ancora peggiori cui si cerca periodicamente di porre rimedio con norme straordinarie di generale remissione le quali finiscono per porre in forse la credibilità delle norme sanzionatorie e delle correlate attività repressiva e giudiziaria.

Sembra quindi ragionevole ritenere che anche in materia di abusivismo edilizio operino gli istituti di carattere generale (decadenza e prescrizione) che nelle altre branche del diritto assicurano la certezza delle situazioni giuridiche e cioè, segnatamente, l'istituto della decadenza del potere sanzionatorio, analogamente a quanto accade, ad esempio in materia tributaria.

Al riguardo il Collegio precisa di essere persuaso che la presente ordinanza di remissione non concretizzi una richiesta di sentenza additiva, in quanto non si pretende che la Corte indichi entro quali termini debba verificarsi la decadenza del potere di repressione degli abusi edilizi, ma si chiede che la Corte verifichi la costituzionalità della l.r. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, che qui interessa, nella parte in cui non prevede un termine di decadenza del potere di repressione degli abusi edilizi.

Quanto alla rilevanza della sollevata questione di costituzionalità essa è di tutta evidenza: il provvedimento oggetto del presente giudizio è infatti basato sulla norma della cui costituzionalità questo tribunale dubita, per cui il ricorso non può essere deciso senza che venga previamente risolta la questione di legittimità costituzionale qui prospettata.

P. Q. M.

Sospende ogni pronuncia sul ricorso in epigrafe e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria generale di questo tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 1995 e, in prosecuzione, nella camera di consiglio del 16 novembre 1995.

Il presidente: PELLINGRA CONTINO

L'estensore: CARDONI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 439/1994 proposto da Giorgio e Walter Spangher, rappresentati e difesi dall'avv. G. B. Verbari e domiciliati presso lo stesso, in Trieste, p.zza Tommaseo, 4, come da mandato a margine del ricorso; contro il comune di Trieste, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alma Cognito e M. Serena Giraldi e legalmente domiciliato presso l'Avvocatura comunale, in Trieste, piazza Unità d'Italia, 4; per l'annullamento del provvedimento SAIU 94 10523/28/1991/42.

FATTO

Con ordinanza n. 440/1995 questo tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 l.r. F-V.G. n. 52/1991 nell'ambito del giudizio in epigrafe.

Con istanza in data 12 dicembre 1995 i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 93 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, la correzione dell'errore materiale in cui questo Collegio sarebbe incorso nel redigere la cennata ordinanza, a causa dell'omessa menzione del citato art. 104, della cui costituzionalità il Collegio ha dubitato, nella parte motiva dell'ordinanza stessa.

L'amministrazione comunale resistente ha aderito all'istanza di correzione con dichiarazione in calce alla istanza medesima.

La questione è stata discussa nella camera di consiglio del 14 febbraio 1996.

DIRITTO

Si premette come sull'istanza di correzione di cui si tratta si pronunzia il Collegio indicato in epigrafe, diverso, nella persona del presidente, e da quello che ha pronunziato l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di cui si chiede la correzione. Questo in seguito al trasferimento ad altro tribunale del prof. Benedetto Pellingra Contino ed alla conseguente impossibilità di formare l'originario Collegio.

Ciò premesso, il tribunale osserva come nell'ordinanza di rimessione suddetta, non revocabile e, dunque, suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 93 r.d. n. 642/1907, è stata omessa la menzione dell'art. 104 l.r. F-V.G. n. 52/1991, della cui costituzionalità il tribunale dubita, nella parte motiva dell'ordinanza stessa.

Ciò mentre nella parte narrativa di quest'ultima detto articolo è espressamente menzionato.

Al riguardo il Collegio ritiene che l'omissione di cui si discute sia attribuibile a mero errore materiale, correlato all'impiego dei sistemi di scrittura automatica, come si evince agevolmente dal fatto che, a fronte della non menzione dell'articolo, è invece indicata con precisione la legge regionale oggetto del dubbio di costituzionalità e che l'articolo medesimo è altresì menzionato nella parte narrativa della ridetta ordinanza.

Tanto rilevato, il Collegio precisa che, in virtù dell'accordo delle parti circa l'istanza di cui si tratta, su questa può decidersi in camera di consiglio con ordinanza anziché con sentenza, ai sensi dell'art. 93 r.d. n. 642/1907.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie l'istanza di correzione in questione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore materiale da cui è affetta l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 440/1995, così come di seguito indicato: alla pagina n. 5, riga n. 14 dopo le parole «Giulia 19 novembre 1991, n. 52» vengono aggiunte le parole «art. 104.»;

Ordina:

che la segreteria generale di questo tribunale provveda a modificare il testo della ripetuta ordinanza con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 93 r.d. 17 agosto 1907, n. 642;

che la segreteria stessa provveda a notificare e comunicare la presente ordinanza agli stessi soggetti cui deve essere notificata e comunicata la surrichiamata ordinanza di rimessione n. 440/1995.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 14 febbraio 1996.

Il presidente: BAGAROTTO

L'estensore: CARDONI

N. 630

*Ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 dal tribunale di Palmi
nel procedimento civile vertente tra Napoli Renata e il comune di Polistena*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura del risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 132/1985, 822/1988, 384/1990, 155/1991 e 283/1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 42 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 860/1989 R.G.A.C., vertente tra Napoli Renata e Napoli Wanda, rappresentati e difesi dall'avv. G. Saccomanno; attori, e il comune di Polistena, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. G. Mancino; contenuto, avente ad oggetto: risarcimento danni.

1. — Napoli Renata e Napoli Wanda convenivano in giudizio il comune di Polistena per sentirlo condannare al risarcimento del danno per l'occupazione di un suolo sul quale era stata realizzata un'opera pubblica (ampliamento ed ammodernamento della strada comunale «Violinelli»), senza che fosse intervenuto regolare provvedimento di espropriazione.

La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, ma prima della deliberazione della sentenza è intervenuta la legge 28 dicembre 1995, contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui art. 1, comma sessantacinquesimo, testualmente recita: «il comma sesto dell'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: 6 — le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2. — La norma richiamata prescrive di adottare anche per il risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima i criteri dettati dall'art. 5-bis della legge n. 359/1992 per la determinazione dell'indennità di espropriazione e consistenti, quanto alle aree edificabili, nella media — che, eccettuati i casi di cessione volontaria, va ridotta del 40% — del valore venale e del reddito dominicale rivalutato e quanto alle aree agricole, o comunque non edificabili, nel valore agricolo medio determinato secondo le disposizioni del titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. — A giudizio del tribunale si profila una questione di legittimità costituzionale della norma di cui al comma sessantacinquesimo dell'art. 1 della legge n. 459/1995, per contrasto con gli artt. 2, 3, 42 e 97 della Costituzione.

La questione è rilevante perché la controversia tra le parti deve essere decisa in base alla nuova normativa che trova applicazione nel giudizio in corso, dato che l'entità del risarcimento non è stata ancora determinata in via definitiva.

4. — Il primo profilo di incostituzionalità che deve essere rilevato è quello del contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il legislatore del 1995, nel parificare il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima alla indennità di espropriazione, ha ricollegato effetti giuridici uguali e situazioni profondamente diverse.

Nell'espropriazione per pubblica utilità l'acquisizione del bene alla p.a. avviene nel rispetto delle forme procedurali previste dalla legge anche a garanzia delle istanze dei soggetti espropriati.

Altrettanto non accade nei casi in cui l'acquisto si verifica in conseguenza dell'occupazione illegittima del bene, seguita dalla realizzazione dell'opera pubblica che rende impossibile la restituzione del bene al privato.

Ed invero, se nella prima ipotesi l'affievolimento del diritto di proprietà del privato, che si converte nel diritto alla giusta indennità, si verifica nell'ambito di un procedimento ablatorio disciplinato dalla legge, invece nei casi di c.d. occupazione acquisitiva (che si svolge tra i due poli della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e della realizzazione dell'opera medesima, tra i quali si inserisce un'attività manipolatrice del bene altrui: così Cass. Sez. Unite, 10 giugno 1988, n. 3490) e, a maggior ragione, nei casi di materiale apprensione con mancanza del decreto di occupazione, si rinviene un comportamento illecito della p.a., che abusivamente occupa un bene privato e «illegittimamente ... vi costruisce l'opera pubblica, in consapevole violazione delle norme che stabiliscono in quali casi e con quale procedimento la proprietà di un immobile può essere sacrificata per esigenze di pubblico interesse» (Cass. SS. UU., 25 novembre 1992, n. 12546).

Le conseguenze che derivano da tali situazioni giuridiche, così profondamente differenti l'una dall'altra, non possono non essere, anche loro, diverse e non è consentito unificarle e confonderle.

L'indennità di espropriazione rappresenta «il massimo del contributo alla riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all'interessato» (Corte cost. n. 61/1957), invece il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare la perdita subita dal proprietario in conseguenza di un fatto illecito e non può discostarsi dal valore effettivo del bene occupato.

I suddetti principi si trovano chiaramente enunciati anche nella sentenza del 16 dicembre 1993, n. 442, della Corte costituzionale, ove si afferma che le fattispecie dell'espropriazione e dell'accessione invertita non sono comparabili, poiché «prima c'è un procedimento *secundum legem* ... e quindi vengono in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore in ordine al criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione; la seconda ipotesi si colloca fuori dai canoni della legalità e quindi può operare il diverso principio per cui chi ha subito un danno per effetto di un'attività illecita ha diritto ad un pieno ristoro».

La norma cesurata, che accomuna indennità di espropriazione e risarcimento del danno in un'unica determinazione quantitativa, riserva trattamenti eguali a situazioni diverse, con evidente violazione dei principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

5. — La limitazione dell'obbligo risarcitorio, disposta dalla norma del richiamato comma sessantacinquesimo dell'art. 1, legge n. 549/1995 appare anche in contrasto con gli artt. 2 e 42 della Costituzione per l'ingiustificata violazione del diritto di proprietà che la forte riduzione del risarcimento comporta.

Vero è che il diritto all'integrale risarcimento del danno non è assistito da garanzia costituzionale, ma eventuali limitazioni disposte dal legislatore devono trovare giustificazione in un «equilibrato componimento degli interessi in gioco» che per un verso tenga conto di situazioni del danneggiante meritevoli di tutela e per l'altro non privi «di garanzie di certezza o adeguatezza il diritto di chi subisce il danno» (cfr. Corte cost., 6 maggio 1985, n. 132).

La norma denunciata stabilisce livelli di risarcimento così bassi e inadeguati (per le aree edificabili il ristoro è di poco superiore al 30% del valore reale mentre il valore agricolo medio si discosta sensibilmente dal valore di mercato e, in talune situazioni, caratterizzate dalla particolarità del caso concreto, diviene anch'esso irrisorio) da privare di contenuto il diritto al risarcimento del danno dovuto per l'illecita violazione del diritto di proprietà.

Su versante opposto, la limitazione della responsabilità della p.a. non è giustificata da alcuna esigenza degna di prevalere sugli interessi dei danneggiati.

Non pare che nella materia in esame si possa far riferimento alle esigenze della finanza pubblica o alle necessità di sanare i pesanti dissesti dei bilanci pubblici.

L'ordinamento giuridico pone a disposizione delle pubbliche amministrazioni lo strumento del procedimento espropriativo che consente l'acquisizione dei beni privati mediante il pagamento di contenute indennità.

E la legislazione degli ultimi anni non ha mancato di semplificare e rendere più agevole l'espropriazione con provvedimenti di favore per le amministrazioni pubbliche, ad es. attribuendo all'approvazione dei progetti di opere pubbliche il valore di dichiarazione di pubblica utilità ed indefferibilità e urgenza delle opere (legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1); prorogando in misura notevole i termini di occupazione legittima (art. 20, legge n. 865/1971; art. 5, legge n. 385/1980; art. 1, d.-l. n. 901/1984; art. 14, legge n. 5334/1987; art. 22, legge n. 158/1991) e così via.

Ciò nonostante le pubbliche amministrazioni operano con grande frequenza al di fuori del procedimento legale, con prassi abusive che conducono, dopo l'occupazione, per vie brevi, all'acquisizione del bene privato.

Siffatte soluzioni più onerose costituiscono, nella maggior parte dei casi, lo sbocco di ritardi, inefficienze, colpevoli omissioni, e pertanto non appare ammissibile che i maggiori costi provocati dal cattivo funzionamento delle pubbliche amministrazioni vengano fatti ricercare sui privati proprietari.

7. — Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, concerne la retroattività della norma denunciata, che si applica ai risarcimenti che non sono stati ancora determinati in via definitiva alla data di entrata in vigore (28 agosto 1992) della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del d.-l. n. 333/1992.

Per principio più volte ribadito dalla Corte costituzionale, l'irretroattività della legge non penale, anche se non è elevata a rango di principio costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del nostro ordinamento giuridico (Corte cost., n. 155/1991), per cui è necessario che il legislatore, derogando ad essa, non violi il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento col «trasmodare in un regolamento irrazionale» ovvero con «l'incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., n. 822/1988 e n. 283/1993).

È di tutta evidenza la disparità di trattamento che viene a crearsi tra soggetti che, per evenienze non dipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto conseguire, prima della data indicata dalla legge censurata, una pronuncia definitiva sul risarcimento del danno e soggetti che tale pronuncia, per circostanze più fortunate, hanno invece ottenuto.

Né può ritenersi sorretta da razionale giustificazione una disciplina retroattiva che, per un verso, senza alcuna apprezzabile esigenza, se non quella di arginare i dissesti delle pubbliche amministrazioni cagionati da colpevole inerzia, sanziona con blande misure l'illecita occupazione di beni privati e, per altro verso, vanifica le aspettative (sovente non potute fatte valere a causa delle menzionate leggi di proroga dell'occupazione) di un completo risarcimento del danno, da sempre assicurato dalle norme concernenti la responsabilità civile da fatto illecito (artt. 2043 ss. cc.) e di recente riconosciuto — nella materia che ci occupa — anche dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, che ha previsto in favore del proprietario del bene l'integrale risarcimento del danno «in una completa ed adeguata valutazione degli interessi in gioco» (Corte cost., 31 luglio 1990, n. 384).

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma sessantacinquesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione agli artt. 2, 3, 42 e 97 della Costituzione;

Sospende in giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Così deciso in Palmi nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1996.

Il presidente: NASO

N. 631

*Ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal giudice di pace di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Stefanizzi Daniela e la regione Puglia*

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto introduttivo del giudizio - Mancata previsione nello stesso dell'avvertimento delle decadenze di cui all'art. 167 del c.p.c. (relative alla proposizione di domande riconvenzionali e alla chiamata in causa di terzo) in caso di mancata costituzione del convenuto oltre i termini stabiliti dall'art. 319 del cod. proc. civ. nonché della conseguente nullità della citazione in giudizio, in caso di omissione dell'avvertimento in questione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del processo civile - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 318, primo comma, e 164, primo comma).

(Cost., art. 324).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile contumaciale iscritta al n. 1013/1995 r.g., avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione, proposta da Stefanizzi Daniele nei confronti della regione Puglia ai sensi della legge 14 aprile 1910, n. 639, riservata per la decisione all'udienza del 28 novembre 1995.

FATTO

Con atto notificato il 9 giugno 1995, Stefanizzi Daniele — ai sensi dell'art. 3 della legge n. 639/1910 — proponeva opposizione all'ingiunzione emessa dalla regione Puglia, ufficio regionale del contenzioso di Lecce, resa esecutiva dal pretore di Lecce in data 2 maggio 1995, per il pagamento della complessiva somma di L. 3.228.000, a titolo di rivalsa dell'onere sostenuto per un ricovero ospedaliero, nonché di interessi e spese.

Nell'atto di citazione in opposizione alla detta ingiunzione manca l'avvertimento che la costituzione, oltre i termini di rito implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c.

L'amministrazione convenuta è rimasta contumace.

DIRITTO

Osserva il giudice di pace che la disciplina del contenuto della domanda nel procedimento davanti a detto giudice è dettata dall'art. 318, primo comma, c.p.c. in deroga alla disciplina paradigmatica del contenuto della citazione nel procedimento davanti al tribunale (e al pretore, dopo la recente riforma) previsto nell'art. 163, c.p.c..

La norma derogatrice non sembra sottrarsi, per quanto qui può rilevare con riferimento alla *vocatio in ius* al sospetto di incostituzionalità per contrasto con l'art. 24 della Costituzione non prescrivendo — a differenza della predetta norma paradigmatica (art. 163, terzo comma, n. 7) che l'atto introduttivo debba, tra l'altro, contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini propri del procedimento davanti al giudice di pace, previsti nell'art. 319, primo comma, c.p.c., implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.. Tali decadenze, dopo la legge n. 534/1995 di conversione del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, attengono alla proposizione di domande riconvenzionali e alla chiamata di un terzo in causa. Non sembra revocabile in dubbio, senza sconvolgere la struttura stessa dell'iter processuale davanti al giudice di pace, che esse operano anche in questo procedimento, di guisa che le eventuali domande riconvenzionali e chiamata di terzo debbano essere proposte dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e comunque non oltre i termini di costituzione di cui all'art. 319 c.p.c.

Se così è, risulta evidente il *vulnus* inferto al diritto di difesa dalla mancata previsione nella norma denunciata dell'avvertimento di cui si tratta, il quale — per converso — è stato ritenuto essenziale per la validità della *vocatio in ius* nella omologa previsione di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, tanto da costituire, ove omesso nella citazione e ove il convenuto non si sia costituito, motivo di nullità dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.

Pertanto, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, c.p.c., in relazione all'art. 164, primo comma, stesso codice, per violazione del diritto di difesa, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini propri del procedimento davanti a detto giudice implica le decadenze di cui al precedente art. 167, nonché, per conseguenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, primo comma, c.p.c., per violazione del diritto di difesa, nella parte in cui non prevede la nullità della citazione ove manchi l'avvertimento eventualmente immesso nel testo dell'art. 318, primo comma.

La mancata previsione dell'avvertimento in questione e della nullità dell'atto di citazione in caso di omissione dell'avvertimento stesso sembra rilevante anche per la violazione del principio di uguaglianza, data l'irrazionale disparità di trattamento, quanto ai rispettivi oneri volti ad assicurare la regolarità del contraddittorio, tra le parti dei processi di competenza del tribunale (e del pretore) e le parti dei processi di competenza del giudice di pace.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio rilevanti e non manifestante infondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del c.p.c., in relazione all'art. 164, primo comma, stesso codice, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, primo comma, del c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la nullità della citazione se manca in quest'ultima l'avvertimento eventualmente immesso nel testo del successivo art. 318, primo comma;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Lecce, addì 11 aprile 1996

Il giudice di pace: CORLETO

N. 632

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1996 dal tribunale di sorveglianza di Firenze
sull'istanza proposta da Renella Nicola*

Pena - Liberazione condizionale - Revoca - Preclusione per il condannato (nella specie all'ergastolo) di essere riammesso al beneficio - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(C.P., art. 177, primo comma).

(Cost., art. 27, terzo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Visti ed esaminati, alla udienza del 6 febbraio 1996, gli atti relativi alla istanza di liberazione condizionale, avanzata da Renella Nicola, nato il 3 gennaio 1941 ad Acerra (Napoli), detenuto nella casa di reclusione di Volterra.

O S S E R V A

1. — L'interessato è stato condannato all'ergastolo con sentenza 6 ottobre 1975 della Corte d'assise d'appello di Napoli. In esecuzione di tale sentenza è stato detenuto dal 17 ottobre 1969 al 5 marzo 1994, quando veniva scarcerato per concessione della liberazione condizionale con ordinanza 28 febbraio 1994 del tribunale di sorveglianza di Napoli.

Con provvedimento 30 gennaio 1995 del magistrato di sorveglianza di Napoli la liberazione condizionale veniva però sospesa e quindi, con ordinanza 29 giugno 1995 del tribunale di sorveglianza di Napoli, revocata. Si osservava, in tale ordinanza: «Il Renella ha più volte violato le prescrizioni impostegli con il beneficio concesso, giacché risulta che, in data 22 novembre 1994, veniva trovato in Casalnuovo e, quindi, al di fuori dell'ambito territoriale presso il quale aveva obbligo di risiedere; che in data 23 gennaio 1995 veniva sorpreso, all'atto di una verifica della autorità di controllo, in compagnia di altro pregiudicato, contravvenendo, pertanto, alla prescrizione di non frequentare altri pregiudicati; che in data 29 maggio 1995 si recava a firmare presso il Commissariato P.S. di Acerra con due ore di ritardo rispetto all'orario previsto, non fornendo, al riguardo, nessuna valida giustificazione (il Renella ha dichiarato che il ritardo è stato causato da una mera dimenticanza)». Proseguiva la ordinanza di revoca della liberazione condizionale che il comportamento descritto si manifestava incompatibile «con la prosecuzione del beneficio concesso, giacché il Renella ha dimostrato insofferenza alle prescrizioni impostegli già poco tempo dopo essere stato ammesso alla liberazione condizionale, che, invece prevede un congruo periodo di osservazione del detenuto liberato in ambiente esterno, periodo che costituisce un fase di verifica della effettiva volontà di reinserirsi socialmente secondo le regole del vivere civile».

Il Renella era, quindi, nuovamente sottoposto alla esecuzione della pena dell'ergastolo dal 1° agosto 1995 con fine pena «mai».

2. — L'interessato ha ora richiesto nuovamente la concessione della liberazione condizionale.

Tale istanza dovrebbe essere considerata inammissibile in quanto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 177 c.p., dopo che vi è stata revoca del beneficio «il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale».

Ritiene questo ufficio che non sia manifestamente infondata la questione di costituzionalità di tale disposizione, che rimette pertanto all'esame della Corte costituzionale.

Va chiarito che, proprio nel caso del condannato all'ergastolo, la disposizione in discussione (inammissibilità della concessione della liberazione condizionale dopo la revoca) ha l'effetto di rendere imm modificabile la perpetuità della pena inflitta.

3. — La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 270/1993, sembrava alludere alla ammissibilità della questione costituzionale ora indicata quanto rilevava (n. 1 della motivazione in diritto) che la stessa non poteva essere affrontata in quanto estranea al *thema decidendum* e non, quindi, perché priva di consistenza.

Nella sentenza costituzionale ora citata, la questione che veniva sollevata e discussa era quella della impossibilità di rideterminazione della pena residua nei confronti del condannato all'ergastolo in caso di revoca della liberazione condizionale, rideterminazione che è, invece, prevista per i condannati a pena temporanea e consente, per effetto della sentenza costituzionale n. 282/1989, di dare rilievo, ai fini della esecuzione della pena, al periodo di limitazione della libertà che si accompagna alla fruizione della liberazione condizionale. Va detto che, al n. 4 della motivazione in diritto, la Corte non disconosceva la presenza del problema di costituzionalità sollevato, ma concludeva che non poteva essere risolto in quella sede in quanto la questione era stata «incentrata su un *petitum* diretto a conseguire lo scomputo del periodo trascorso in libertà vigilata dal condannato all'ergastolo» (in liberazione condizionale) e la dichiarazione di incostituzionalità della Corte avrebbe colpito «l'efficacia stessa del giudicato» della sentenza di condanna: il che non le era consentito.

Orbene: ad avviso di questo ufficio, anche il problema costituzionale che la Corte aveva riconosciuto esistente potrebbe trovare ora la sua soluzione, quantomeno in linea pratica, se si riconoscesse la fondatezza della questione sollevata con la presente ordinanza: giacché, una volta rimossa la impossibilità di una nuova concessione della liberazione condizionale, perderebbe rilievo la questione relativa agli effetti della revoca della prima concessione del beneficio.

4. — Al riguardo della specifica questione qui sollevata (inammissibilità di una nuova concessione della liberazione condizionale dopo la revoca della stessa), va citata, però, un'altra sentenza della Corte costituzionale: è quella n. 264/1974, nella quale si rigettava la questione di legittimità costituzionale della pena stessa dell'ergastolo. In quella sentenza, l'argomento più solido, per affermare che la pena dell'ergastolo non escludeva, per il condannato, la finalità rieducativa e di riadattamento alla vita sociale, era rappresentato proprio dalla possibilità di ammissione alla liberazione condizionale. Si legge che in tale sentenza: «Rimane infine da considerare che l'istituto della liberazione condizionale, disciplinato dall'art. 176 c.p. — nel testo modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 — consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile.... Di particolare rilievo è per altro la sentenza n. 204 del 1973 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma che attribuiva al Ministro della giustizia la facoltà di concedere la liberazione condizionale. Questa pertanto sarà concessa non più in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma in base ad una decisione dell'autorità giudiziaria (cui l'interessato avrà diritto di rivolgersi), che, con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, accerterà se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento».

Quando, come nel caso, la intervenuta revoca della liberazione condizionale impedisce una nuova concessione della stessa, la esecuzione della pena dell'ergastolo si ripropone in una sua irreversibile perpetuità, per la quale viene meno ogni prospettiva di soluzione. La sentenza n. 264/1994 afferma che la pena non ha esclusivamente finalità di rieducazione e di riadattamento del soggetto alla vita sociale, ma non esclude affatto e riconosce come essenziale anche tale finalità fra quelle proprie della pena. Ed invece, nella situazione descritta, la finalità ora detta resta inesorabilmente e irreversibilmente preclusa.

Il che non può non configurare una violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che afferma in modo esplicito la finalità di rieducazione e riadattamento sociale ora detta. Almeno, ad avviso di questo tribunale di sorveglianza, la questione non è affatto manifestamente infondata e va portata dinanzi all'Organo competente al giudizio di costituzionalità.

5. — Sembrano opportune due precisazioni.

La prima è che la circostanza che la situazione di violazione dei principi costituzionali sia dovuta alla revoca della ammissione alla liberazione condizionale non può giustificare la violazione stessa. Sembra a questo ufficio che quei principi debbano essere salvaguardati in ogni caso, quali che siano le ragioni che hanno dato origine alla situazione violatrice dei medesimi. Sarà, poi, una questione di merito quella di pervenire ad una nuova valutazione di concedibilità della liberazione condizionale. Ma questa, comunque, non deve essere preclusa: altrimenti la perpetuità della pena dell'ergastolo assume quella irreversibilità, che impedisce la attuazione della finalità di rieducazione e riadattamento alla vita sociale, finalità che deve invece essere comunque salvaguardata.

La seconda precisazione riguarda quali debbano essere le condizioni di nuova ammissibilità al beneficio per coloro cui sia stato revocato. Si deve rilevare che, nel caso in cui la Corte costituzionale affermi la incostituzionalità dell'ultima parte del primo comma dell'art. 177 c.p., la normativa che ne risulta non richiede integrazione alcuna.

Non è necessario che si debba necessariamente ricavare un termine che deve decorrere dalla revoca perché si possa avere una nuova ammissione. Si può discutere se valgano in questo caso le regole dettate per la rinnovazione della istanza dopo il provvedimento di rigetto, con una equiparazione a questo del provvedimento di revoca (v. art. 682, secondo comma, c.p.p. e anche art. 4, secondo comma, legge 12 febbraio 1975, n. 6, se ancora vigente).

Ma una cosa è certa: la situazione non è affatto inconsueta. Per quasi tutti i benefici penitenziari mancano previsioni generali di preclusioni a successive concessioni dopo provvedimenti di revoca di concessioni precedenti. Vi sono solo disposizioni specifiche relative ai condannati per determinati reati (introdotte dalla legislazione di emergenza degli anni 1991-1992), che sono in genere applicabili anche alla liberazione condizionale (salve ovviamente le oscillazioni giurisdizionali in proposito).

Quanto alle altre condizioni di ammissibilità (come la maturazione del periodo minimo di pena espiata), non vi è ragione che non debbano valere le stesse condizioni richieste per la ammissione al beneficio, come accade, ad esempio, per la semilibertà, pur dopo una precedenza revoca.

Resta, ovviamente, il serio problema di merito della valutazione del ravvedimento in presenza dell'insuccesso della prima concessione. È un problema che andrà risolto con particolare attenzione e cautela, ma non è certamente un problema insolubile. Si può rilevare, comunque, che la gamma delle ragioni di revoca è assai ampia e può andare da situazioni di gravità relativa ad altre di gravità estrema (il caso di cui alla presente procedura sembra più vicino alle prime che alle seconde) e questo sarà uno dei punti essenziali da cui dovrà muovere una soluzione soddisfacente.

P. Q. M.

Si riconferma, pertanto, la conclusione cui si era già pervenuti: deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 27, terzo comma, Costituzione, dell'art. 177, primo comma, in fine, c.p., nella parte in cui dispone che, in caso di revoca della liberazione condizionale, il condannato, non può essere riammesso alla stessa.

Firenze, addì 6 febbraio 1996

Il Presidente: MARGARA

96C0915

N. 633

*Ordinanza emessa il 29 gennaio 1996 dal pretore di Macerata
nel procedimento penale a carico di Balestrini Ilario*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione ora per allora di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa - Abuso dello strumento del d.-l. in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 77 e 24).

IL PRETORE

Rilevato che:

a) Il d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8 è l'ultimo di una lunga serie di provvedimenti normativi reiterati nell'arco di ben due anni circa, con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere convertiti in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si è protratta siffatta disciplina normativa in materia di riutilizzo dei residui e di smaltimento dei rifiuti, si pone in contrasto in maniera eclatante con il requisito dell'urgenza richiesta dall'art. 77 della Costituzione quale presupposto imprescindibile per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge; né è dato ravvisare più alcun carattere provvisorio a siffatto modo di legiferare, poiché lo stucchevole reiterarsi dei decreti-legge sulla materia appare destinato a sostituirsi surrettiziamente alla legge ordinaria, con ciò violandosi altresì il primo comma dell'art. 77 Costituzione;

b) le sostanze oggetto del presente procedimento sono suscettibili di essere qualificate come residui destinati al riutilizzo e quindi soggette alla disciplina differenziata prevista dal d.-l. n. 8/1996, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 12, quarto comma, che introduce una causa di non punibilità per chiunque, fino al 7 gennaio 1995, abbia commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;

c) orbene, gran parte delle disposizioni di detto decreto ministeriale è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 30 ottobre 1990, n. 512, sotto il profilo della illegittima interferenza con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza la dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali;

d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 è stato recepito e, per così dire, «legificato» col d.-l. n. 8/1996, all'art. 12, quarto comma, sicché deve ritenersi, senza possibilità di interpretazione, che la causa di non punibilità è subordinata all'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale, ivi comprese quelle già dichiarate illegittime con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale;

e) ne consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte degli imputati che intendano avvalersi della speciale scriminante, una condotta di fatto inesigibile perché inattuabile: è logico, difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale annullato dalla Corte costituzionale nelle more del vuoto normativo venutosi a creare prima del recepimento di dette disposizioni nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in ogni caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicché appare del tutto irragionevole esigere, ora per allora, un comportamento cui l'imputato non era tenuto e che, dunque, non ha attuato in perfetta buona fede, quantomeno precedentemente all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata col d.-l. n. 8/1996;

f) ciò si traduce in una sostanziale violazione del diritto di difesa dell'imputato, non posto in grado di dimostrare l'esistenza dell'esimente speciale e dunque di avvalersene.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti e, pertanto, solleva d'ufficio questioni di legittimità costituzionale del d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8, in relazione all'art. 77 della Costituzione, nonché dell'art. 12, quarto comma, di detto decreto in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la stessa venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Macerata, addì 29 gennaio 1996

Il pretore: BONIFAZI

N. 634

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 1996 dalla corte d'appello di Milano
nel procedimento civile vertente tra il comune di Busto Arsizio e Pacco Santino ed altro*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 442/1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 2407/93 rg, promossa dal comune di Busto Arsizio in persona del commissario straordinario dott. Umberto Calandrella, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Munari ed effettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. Mario Alessio, come da procura a margine dell'atto di appello, contro Pacco Santino e Pacco Gianluigi, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Luigi Scrosati e dall'avv. Annarosa Corselli e presso lo studio degli stessi in Milano elettivamente domiciliati, come da procura a margine della comparsa di risposta;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto che con decreto 13 dicembre 1984 il sindaco del comune di Busto Arsizio ha disposto l'occupazione di urgenza, tra le altre, di aree di proprietà di Pacco Santino e di Pacco Gianluigi, occorrenti per la costruzione di un complesso abitativo per coppie di anziani;

Rilevato che con citazione del 23 marzo 1990 i menzionati signori Pacco hanno convenuto davanti al Tribunale di Busto Arsizio il predetto comune chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita della proprietà del terreno occupato, verificatasi per accessione invertita, nonché in conseguenza del deprezzamento della porzione residua;

Ritenuto che, a sostegno delle domande risarcitorie, gli attori hanno addotto l'irreversibile destinazione dell'area alla opera pubblica, la scadenza del termine dell'occupazione legittima e la mancata pronuncia del decreto di espropriazione;

Ritenuto che il comune di Busto Arsizio ha resistito alle domande degli attori;

Rilevato che, con sentenza n. 410 del 26 marzo-5 maggio 1993, l'adito tribunale ha dichiarato l'illegittimità sopravvenuta della occupazione, ha condannato il comune convenuto a pagare ai Pacco, a titolo di risarcimento del danno, la somma di L. 298.948.800, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT-costo della vita e agli interessi legali ed oltre alle spese giudiziali;

Ritenuto che la menzionata sentenza è stata appellata dal comune che ha chiesto e chiede, in riforma dell'impugnata decisione (occorrendo, previa rinnovazione della consulenza tecnica espletata in primo grado) la determinazione dell'«indennità», spettante ai Pacco, secondo legge ed il rigetto di ogni diversa e maggiore pretesa;

Ritenuto che l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza esclusivamente con riguardo all'ammontare della somma liquidata (assertivamente di gran lunga superiore al valore del terreno occupato) ed al ritenuto deprezzamento della porzione di area non occupata;

Ritenuto che gli appellanti hanno resistito all'impugnazione e, con appello incidentale, hanno chiesto la condanna dell'appellante principale al pagamento delle maggiori somme di L. 324.436.000 (per danno conseguente all'occupazione appropriativa) e di L. 49.250.000 (per deprezzamento della porzione residua del fondo rimasto di loro proprietà), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, instando, in subordine per la conferma della sentenza impugnata e per l'ulteriore rivalutazione, sino alla data dell'emananda sentenza, della somma liquidata dal Tribunale.

Considerato che la causa, all'udienza collegiale odierna, è stata assegnata in decisione, si osserva: la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in vigore dal primo gennaio 1996, ai sensi dell'art. 3, comma 244) prevede all'art. 1, comma 65, che «il comma 6 dell'articolo 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

I procuratori e difensori del comune di Busto Arsizio, in base al nuovo testo del comma 6 dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, assumono che i criteri dettati dal citato art. 5-bis in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano anche nella fattispecie (c.d. accessione invertita) che, quindi, il danno va liquidato secondo i parametri vigenti per il calcolo dell'indennità di espropriazione (cioè «a norma dell'art. 13, terzo comma, legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti concordati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento» e che, pertanto, la causa va istruita per il «calcolo dell'indennizzo» (*rectius*: per la liquidazione del danno) secondo i suddetti parametri.

Invece — secondo gli appellati Pacco — il nuovo testo del comma 6 dell'art. 5-bis legge n. 359 del 1992 non riguarderebbe la fattispecie dell'accessione invertita, ma l'obbligazione di risarcimento del maggior danno (art. 1224, secondo comma, c.c.).

Tale assunto non può essere condiviso.

Infatti l'esame del citato articolo 5-bis evidenzia il riferimento all'indennità di espropriazione conseguente al procedimento espropriativo portato a termine in ogni sua fase, in conformità a legge; invero il primo comma concerne espressamente il calcolo dell'indennità di esproprio e presuppone l'ablazione legittima della proprietà; il comma secondo disciplina la cessione volontaria che può avvenire in «ogni fase del procedimento espropriativo» e che lo conclude, consentendo al soggetto espropriato di evitare la decurtazione del 40 per cento dall'importo determinato ai sensi del primo comma; il terzo e quarto comma riguardano le regole per la valutazione «della edificabilità delle aree» e le norme applicabili (quelle di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni), per la determinazione dell'indennità di esproprio, e ove sia stata disposta ed attuata, dell'indennizzo per l'occupazione temporanea legittima, nel caso di procedimento avente per oggetto aree agricole e, comunque, non classificabili come edificabili, ai sensi del terzo comma. Il comma 5 fa riferimento al «regolamento da emanare» per la definizione di criteri e requisiti per la individuazione dell'edificabilità di fatto».

Il comma 6 dell'art. 5-bis, testo previgente a quello introdotto con l'art. 1, comma 65, legge n. 549 del 1995, faceva espresso riferimento all'indennità di espropriazione, alla quale si riferisce anche il comma 7.

Non c'è dubbio, quindi, che l'art. 5-bis detta i criteri per il computo della indennità spettante al soggetto che abbia perso la proprietà del fondo a seguito di procedimento amministrativo culminato nella pronuncia di un efficace decreto di esproprio o nella stipulazione di un contratto di diritto pubblico (nel caso di cessione volontaria) che in tale procedimento si inserisce e ne costituisce la fase conclusiva, con conseguente inapplicabilità di tale articolo in tema di risarcimento del danno da illegittima occupazione acquisitiva (Cass. 4 maggio 1995, n. 4853).

Come è noto, l'occupazione appropriativa costituisce frutto di elaborazione giurisprudenziale secondo cui l'occupazione illegittima (cioè senza valido titolo sin dall'inizio, oppure non seguita da decreto di esproprio nel periodo in cui si configura come legittima) e la irreversibile destinazione del fondo occupato alla realizzazione dell'opera pubblica producono, quanto all'acquisto del bene in capo alla pubblica amministrazione, gli stessi effetti giuridici di un decreto di esproprio; ciò che vale a dire che l'accessione invertita concreta una fattispecie di espropriazione «sostanziale» termine, quest'ultimo, che sottolinea che la vicenda ablativa avviene con violazione delle norme di legge che fissano i casi e i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini di interesse generale.

Più compiutamente, quanto agli effetti complessivi dell'accessione invertita, occorre osservare che come ritenuto pure dalla Corte Suprema di Cassazione (con una giurisprudenza che ormai si può ritenere consolidata) l'azione del privato volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto a seguito di occupazione illegittima ed irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dal l'art. 2947, comma 1, c.c.; infatti l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla pubblica amministrazione è effetto dell'impossibilità di restituzione del bene, a sua volta dipendente dal comportamento illecito dell'amministrazione medesima, consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi e i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini di interesse generale e pertanto, la suddetta azione inerisce non a un credito di controvalore in rispendenza ad un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma a credito risarcitorio per fatto illecito (Cfr. Cass. 4 maggio 1995, n. 4853; Cass. 4 maggio 1995, n. 4862; Cass. 2 ottobre 1993, n. 9826).

Alla stregua delle considerazioni che precedono non si può condividere la tesi degli appellati Pacco secondo i quali la dizione «d'entità del risarcimento del danno» (comma 6, art. 5-bis legge n. 359 del 1992, nel testo sostituito dalla legge n. 549 del 1995) non riguarderebbe le ipotesi di accessione invertita. Al contrario sia l'esame del precedente testo, sia l'esegesi dell'intero articolo 5-bis conducono a ritenere che, con l'art. 1, comma 65, della citata legge n. 549 del 1995, si è inteso stabilire che, per la liquidazione del danno da accessione invertita, si applicano gli stessi criteri vigenti per la determinazione dell'indennità di espropriazione.

Gli appellati Pacco assumono anche che, ove si ritenga che il comma 65 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguarda anche i casi di esproprio sostanziale, tale disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione.

La questione di costituzionalità del citato art. 1, comma 65, legge n. 549 del 1995, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma e 97, primo comma della Cost., appare rilevante, ai fini della decisione e non manifestamente infondata.

Si è già osservato che la disposizione (art. 1, comma 65, legge citata) della cui costituzionalità si dubita, ha stabilito che per la liquidazione del danno da accessione invertita si applicano i criteri dettati dall'art. 5-bis d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) per la determinazione dell'indennità di espropriazione.

Sulla rilevanza della questione di costituzionalità non possono sorgere dubbi; basta considerare infatti che, prima della entrata in vigore dell'art. 1, comma 65, legge n. 549, la liquidazione del danno da accessione invertita andava effettuata per un ammontare corrispondente al valore di mercato del fondo alla data della perdita della proprietà da parte del privato e del contemporaneo acquisto della proprietà stessa, a titolo originario, da parte della pubblica amministrazione, dipendente dal comportamento illecito (art. 2043 c.c.) della amministrazione medesima.

Invece, secondo il disposto dell'art. 1, comma 65, legge n. 549 del 1995 (in vigore dal 1° gennaio 1996) la liquidazione del danno, in questa causa, va effettuata in base ai criteri dettati dall'art. 5-bis legge n. 359 del 1992; in definitiva va liquidato un importo pari a circa un terzo del valore venale.

Si osserva ora che la questione di costituzionalità si appalesa tutt'altro che manifestamente infondata.

Invero la Corte costituzionale con sentenza n. 442 del 2-16 dicembre 1993 (in *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1993, prima serie speciale, n. 52), nel ritenere non fondata la censura mossa all'art. 5-bis, per disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra la fattispecie dell'espropriazione delle aree edificabili e quella dell'accessione invertita, ha rilevato che si trattava di fattispecie assolutamente divaricate e non comparabili, essendo caratterizzata, la prima, dalla sussistenza di «un procedimento *secundum legem* (ossia dal rispetto dei presupposti formali e sostanziali che rappresentano altrettante garanzie per il proprietario espropriato) e quindi vengono in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore» in ordine al criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione; la seconda ipotesi (accessione invertita) si colloca fuori dai canoni della legalità (perché è la stessa realizzazione dell'opera pubblica sulla area occupata, ma non espropriata, ad impedire di fatto la retrocessione e a comportare l'effetto traslativo della proprietà del suolo per accessione all'opera stessa) e quindi ben può operare il diverso principio secondo cui chi ha subito un danno per effetto di un'attività illecita ha diritto ad un pieno ristoro. Per altro verso è giustificato che l'ente espropriante, il quale non faccia ricorso ad un legittimo procedimento espropriativo per acquisire l'area edificabile, subisca conseguenze più gravose di quelle previste, ove invece sia rispettoso dei presupposti formali e sostanziali prescritti dalla legge perché si determini l'effetto di ablazione dell'area» (Cost. sentenza citata, punto «3.4.....»).

Quanto sopra premesso, si deve rilevare che il legislatore con la norma censurata ha equiparato, riguardo all'accessione invertita «fattispecie assolutamente divaricate e non comparabili; infatti, prescrivendo che per la liquidazione del danno si applicano gli stessi principi vigenti per la determinazione dell'indennità di espropriazione, ha stabilito che la pubblica amministrazione che pone in essere un comportamento lesivo di un diritto soggettivo è obbligata a risarcire non già l'intero danno provocato al privato, ma a corrispondergli, a titolo risarcitorio, un importo pari a circa un terzo del pregiudizio subito.

Orbene — come già osservato — nel caso di occupazione appropriativa (o accessione invertita) l'azione del privato inerisce non ad un credito di controvalore in rispondenza ad un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma ad un credito risarcitorio per fatto illecito aquiliano (art. 2043 c.c.). Ne consegue che la disparità di trattamento e la irrazionalità della disposizione censurata (in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.) è desumibile innanzitutto, sotto il profilo delle diverse conseguenze giuridiche del fatto illecito nel caso che responsabile del comportamento antigiusdittico sia la p.a. e nel caso di responsabilità aquiliana facente capo a soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi l'autore del fatto illecito è obbligato a risarcire al danneggiato l'intero pregiudizio subito

cioè a ristorarlo di tutte le conseguenze pregiudizievoli (almeno di natura patrimoniale) derivanti dal fatto *contra ius*; nella prima ipotesi invece la pubblica amministrazione, pur vertendosi sempre in tema di danno da illecito aquiliano, si avvale della norma (ingiustificata, in base al principio di uguaglianza), secondo cui l'obbligo risarcitorio è limitato a circa un terzo del danno cagionato.

Si deve rilevare anche che la disparità di trattamento e la irrazionalità del citato art. 1, comma 65, sembra configurarsi anche sotto un ulteriore profilo, cioè quello che il legislatore prevede e disciplina in modo eguale fattispecie diseguali.

Infatti, mentre nel caso di espropriazione *secundum legem* il privato assoggettato alla procedura ablativa viene privato della proprietà del fondo nel rispetto dei principi formali e sostanziali ed a seguito di un procedimento che si conclude con la pronuncia di un decreto di esproprio, in conformità a norme di legge la cui osservanza costituisce una garanzia di legalità, nel caso di accessione invertita (o espropriazione sostanziale) l'ablazione della proprietà è conseguenza di un comportamento illecito della pubblica amministrazione, fonte dell'obbligazione di risarcimento del danno.

Tuttavia l'ente espropriante, sia che faccia ricorso ad un legittimo procedimento espropriativo, sia che non vi faccia ricorso ed acquisisca l'area in conseguenza di un fatto illecito è obbligato allo stesso modo; in entrambi i casi è tenuto a corrispondere la stessa somma; inoltre il proprietario espropriato non già a seguito di procedimento espropriativo conforme a legge, ma a seguito di illecito della p.a. (c.d. espropriazione sostanziale) non ha diritto al risarcimento dell'intero danno subito, ma in definitiva ad un'indennità di espropriazione (pari a circa un terzo del valore del bene), così come il proprietario ablatato a conclusione di un procedimento promosso e concluso nel rispetto delle norme formali e sostanziali che lo disciplinano.

L'art. 1, comma 65, della legge n. 549 del 1995 pone anche una non manifestamente infondata questione di costituzionalità anche in riferimento all'art. 42, terzo comma Cost., ai sensi del quale la proprietà privata «può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale».

Orbene non sembra dubbio che la riserva di legge si riferisca pure ai presupposti sostanziali, ai modi e alle forme previste dalle norme ordinarie vigenti che delineano un procedimento finalizzato all'ablazione della proprietà privata e che si articola in diverse fasi e si conclude con il decreto di esproprio (oppure con la cessione volontaria che ne tiene luogo) e per effetto del quale si verifica il trasferimento della proprietà del terreno in capo alla pubblica amministrazione e più precisamente, all'ente espropriante.

Quindi il comma terzo dell'art. 42 Cost., nel prevedere che la proprietà privata può essere espropriata, nei casi stabiliti dalla legge, per motivi d'interesse generale e salvo indennizzo, si riferisce all'espropriazione effettuata in base ad un procedimento conforme a legge ed idoneo a produrre l'effetto dell'esproprio. Infatti la citata norma costituzionale fa salvo l'indennizzo, vale a dire l'indennità di esproprio.

Ciò significa che la norma presuppone ed esige che l'attività della p.a. si svolga nell'ambito e attraverso una serie di atti connotati non solo da legittimità, ma anche da liceità e dunque non lesivi del diritto di proprietà del privato che, pur assoggettato al procedimento ablatorio ed affievolito, in presenza delle condizioni previste dalla legge, viene acquisito dalla espropriante solo a seguito del decreto di esproprio; «pronunciata l'espropriazione e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità (art. 14 legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, che riproduce il principio già dettato dall'art. 52, comma secondo, della legge 25 giugno 1965, n. 2359).

L'art. 1, comma 65, legge n. 549 del 1995, nel prevedere che, nel caso di accessione invertita, il privato ha diritto ad una somma corrispondente all'indennizzo previsto dall'art. 5-bis legge n. 359 del 1992 (che presuppone l'ablazione della proprietà secondo legge), in definitiva viene ad equiparare all'ablazione della proprietà privata per effetto della pronuncia del decreto di espropriazione, la c.d. espropriazione sostanziale (o accessione invertita), che, per le caratteristiche *contra ius* che la connotano, non ha nulla a che vedere (fatta eccezione per la ablazione della proprietà) con l'esproprio «salvo indennizzo», previsto dal citato terzo comma dell'art. 42 Cost., sicché la suddetta equiparazione sembra non conforme alla citata norma costituzionale.

L'art. 1, comma 65, legge n. 549/1995 non sembra neppure conforme al precetto dettato dall'art. 97, primo comma Cost., ai sensi del quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Come è stato osservato anche dalla dottrina, oltre ai principi della buona amministrazione e di imparzialità un altro principio essenziale dell'azione amministrativa si desume dalle numerose riserve di legge enunciate nella Costituzione (artt. 13 e s.s., artt. 24 e 113); esso è il principio di legalità del quale costituiscono alcune specificazioni gli articoli suddetti, l'art. 42, terzo comma e il primo comma dell'art. 97 citato.

Si può aggiungere che il principio di legalità non solo costituisce uno dei principi cardine dell'ordinamento costituzionale, ma, nel contesto dell'art. 97 ed in relazione alle finalità da esso perseguite, tale principio assume una rilevanza peculiare. Invero il principio di imparzialità dell'azione amministrativa (che costituisce negazione di quello dell'arbitrio) si ridurrebbe ad una enunciazione meramente teorica se non fosse ancorato al principio di legalità (salve, ovviamente, nell'ambito consentito dalle leggi, le opzioni discrezionali delle p.a.); inoltre nemmeno il principio di buon andamento dell'amministrazione potrebbe essere assicurato se esso non fosse improntato a criteri di legge, ma a mere valutazioni soggettive.

Considerato, dunque, che il principio di legalità permea il precetto dettato dall'art. 97, primo comma, della Cost., non si può certo ritenere che la norma censurata si armonizzi con tale principio; piuttosto l'art. 1, comma 65, legge n. 549 del 1995 può essere idoneo a stimolarne (in tema di espropriazione per pubblica utilità, per quel che qui interessa) la violazione.

Infatti non si può non considerare che il più volte citato comma sessantacinque equipara il caso dell'accessione invertita e quello in cui la privazione della proprietà costituisce l'effetto della pronuncia di un decreto di esproprio, con riguardo all'onere economico posto a carico dell'espropriante ed al correlativo diritto spettante al privato per la perdita della proprietà dell'area. In entrambi i casi il proprietario, privato del suo diritto sul bene, ha diritto ad una somma corrispondente all'indennità di espropriazione da calcolare secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992. Tuttavia, come più volte sottolineato, si tratta di fattispecie assolutamente non comparabili perché, nell'ipotesi di procedimento espropriativo svoltosi nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali (stabiliti anche a garanzia dell'espropriato) l'ablazione della proprietà si verifica in conformità a legge e per effetto del provvedimento di espropriazione, mentre nel caso dell'accessione invertita l'azione della pubblica amministrazione si pone fuori dai canoni della legalità e comporta la lesione del diritto soggettivo del privato, fonte dell'obbligazione di risarcimento del danno.

Predeterminata l'obbligazione risarcitoria nella corresponsione non già di una somma pari all'intero ammontare del danno subito dal privato, ma equivalente all'indennità calcolata in base ai parametri dell'art. 5-bis (e pari ad un terzo circa del valore del bene), la norma sospettata di incostituzionalità, in definitiva, sembra idonea ad incrinare lo stesso principio di legalità.

Basta considerare i numerosi casi di accessione invertita che è dato cogliere nell'esperienza giudiziaria per pervenire alla conclusione che con la disciplina introdotta dall'art. 1, comma sessantacinque legge n. 549 del 1995, non solo si sono equiparate fattispecie incomparabili, ma anche si è posto un fondamento normativo che lascia prevedere una moltiplicazione di fattispecie caratterizzate dall'ablazione del diritto di proprietà *contra legem*. Infatti tenuto conto che l'obbligazione dell'amministrazione espropriante viene a coincidere nel suo ammontare, sia quando la proprietà del terreno venga acquisita a seguito di espropriazione conforme a legge, sia quando venga acquisita per effetto di occupazione appropriativa (o accessione invertita), il rispetto del principio di legalità, sotto il profilo suddetto, potrebbe apparire irrilevante.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché l'art. 1 della delibera 16 marzo 1956 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956, n. 71, ed. speciale);

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma sessantacinque, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 97, primo comma della Costituzione, ordina la trasmissione, con la prova delle notificazioni e comunicazioni di seguito indicate, degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione stessa. Dispone la sospensione del giudizio;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 13 febbraio 1996

Il Presidente: VITALE

N. 635

*Ordinanza emessa il 17 novembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 giugno 1996)
dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di De Col Giovanni ed altro*

Edilizia e urbanistica - Costruzioni in zone sottoposte a vincolo paesistico dei comuni di Venezia e Chioggia - Concessione in sanatoria - Introduzione dell'istituto del silenzio-assenso - Mancata previsione della «presenza necessaria» nel relativo procedimento e del «parere vincolante dell'autorità preposta al vincolo paesistico» (regione o ente delegato) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione dei principi di ragionevolezza, di tutela del paesaggio, di conformità dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di imparzialità e buon andamento della p.a., della sfera di competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 393/1992 e 194/1993.

(Legge 31 maggio 1995, n. 206, art. 1-bis, terzo comma; legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 5).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118).

IL PRETORE

Premesso che il fatto-reato contestato nel presente procedimento è relativo alla asserita violazione dell'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 e, partitamente, «perchè, senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, [gli imputati] realizzavano un terrapieno e due dune sabbiose in area distante meno di metri 300 dalla battigia e perciò sottoposta a vincolo paesistico, modificando abusivamente lo stato dei luoghi e demolendo alcuni fabbricati aventi le dimensioni rispettivamente di metri 20 x 15, 2 x 12 e 2 x 8, senza la prescritta concessione edilizia. In Venezia-Lido settembre 1993».

Quanto alla non manifesta infondatezza considerato:

che la peculiarità ambientale relativa alla città di Venezia e all'ambiente lagunare è stata affermata con chiarezza dalla Corte suprema di cassazione con pronunzia della sezione II, 9 dicembre 1982 — sentenza 31 marzo 1983 —, giurisprudenza questa già costantemente seguita da questa pretura (tra le altre sentenze n. 596/82, 141 e 700 del 1992, e sentenza n. 285/94);

che è stato sottolineato come l'art. 1 della legge n. 171/1973 sia riferito alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico di Venezia e della sua laguna, affermandosi poi come l'impianto normativo della legge sia posto a tutela della stessa e della sua laguna considerandosi Venezia un «*unicum* irripetibile» e testualmente affermandosi che per «Venezia ... si tratta di un'intera città e di un territorio considerati nel loro insieme del tutto peculiari composti ed inscindibili»;

che proprio in virtù di detti principi sono, ad esempio, previsti limiti tabellari più restrittivi rispetto a quelli validi per il restante territorio nazionale;

che la precettività dell'art. 32 e 9 della Costituzione è stata più volte affermata e sottolineata sia dalla Consulta che dalla Corte suprema di cassazione;

che è previsto dalla normativa relativa alla città di Venezia (legge n. 71/73 e successive modificazioni) che in ordine alla emanazione di provvedimenti in materia storico-artistico-paesaggistico-ambientale sia reso un parere dalla commissione per la salvaguardia della città di Venezia, ove sono per legge rappresentati vari organi portatori di più interessi — ancorché nella specie, come emerge dal verbale odierno, v'è da riscontrare la mancata presenza dei rappresentanti della Regione nel suo seno, in quanto decaduti e vista l'impossibilità di *prorogatio* e ciò in base alla nota sentenza della Corte costituzionale al riguardo —;

che dall'art. 1-bis della legge n. 206/1995 è previsto un procedimento amministrativo che di fatto toglie effettività alla sanzione penale, necessaria per garantire una giusta tutela in caso di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, come meglio emergerà alla luce delle successive considerazioni;

che appaiono tra l'altro violati alcuni principi del cd. giusto procedimento e vengono in rilievo taluni altri aspetti di legittimità costituzionale che ora si passeranno ad evidenziare e motivare;

Tanto ciò premesso;

O S S E R V A

In punto di diritto ed in via generale per quanto attiene l'*unicum* irripetibile costituito dalla città di Venezia e dalla sua laguna, v'è da considerare come la normativa di cui alla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 presenti, a parere di questo giudicante, indubbi profili di incostituzionalità.

È da rilevare e da premettere innanzi tutto come, in virtù dei citati principi costituzionali ed in forza dei peculiari caratteri storico-artistico-ambientali della città di Venezia e della sua laguna, la tutela per questa città ben dovrebbe essere più pregnante ed incisiva, rispetto a quella posta per il resto del territorio nazionale, non si vincolato.

Orbene, la lettura comparata di due normative statali, la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 (che convertiva in legge il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96) ed il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, reiterativo di altri numerosi precedenti (d.-l. 26 gennaio 1995, n. 24; d.-l. 27 marzo 1995, n. 88; d.-l. 26 maggio 1995, n. 193; d.-l. 26 luglio 1995, n. 310), attinente il primo agli interventi urgenti igienico-sanitario-ambientali nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, ed il secondo alle misure urgenti, su tutto il restante territorio nazionale, per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, alla luce dei principi costituzionali sopra richiamati, evidenzia palesi profili di incostituzionalità della normativa relativa ai comuni di Venezia e Chioggia.

Tale richiamo normativo appare essenziale in quanto la «legge sul procedimento amministrativo» (legge n. 241/1990) è considerata da illustre dottrina legislazione «costituzionalizzata», in quanto diretta emanazione di precisi precetti costituzionali relativi, partitamente, al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 cost. nonché a quelli concernenti l'esercizio del diritto di impresa ed ai relativi limiti (vedasi al riguardo i decreti attuativi emessi successivamente alla legge in virtù del disposto di cui agli artt. 19 e 20, legge n. 341/1990 derivanti soprattutto dalla esigenza di tutela delle risorse storico artistiche-paesaggistiche.

Al di là comunque del fatto che si consideri «costituzionalizzata» o meno detta normativa, essa è unanimemente considerata una legge-guida quantomeno su aspetti sui quali pone espressi principi cui non pare possibile — se non violando precise norme costituzionali — derogare.

Innanzitutto, così è da osservare e rilevare come quella normativa ponga una chiara disciplina in ordine all'istituto del silenzio, sul quale qui avanti più puntualmente ci si soffermerà.

Se è vero, infatti, che, nelle materie di rilievo costituzionale surrichiamate, a livello nazionale ed ancor prima europeo è previsto l'istituto dell'autorizzazione ovvero concessione espressa, e ciò in virtù di una giurisprudenza sia della Corte di giustizia, sia della Corte suprema, ormai sempre più consolidate, essendo peraltro anche questa Pretura attestata da tempo su tali principi (per tutte vedasi sent. pretore di Venezia del 25 febbraio 1994, passata in giudicato il 6 ottobre 1994, e di cui vi è stata formale acquisizione a questo fascicolo, per ogni necessario od eventuale riscontro), è vero anche che la lettura della legge n. 206/1995 porta a diverso, contrario riscontro.

Sempre nell'ambito di detti principi, è ancora ed infine da osservare come anche quando la legge preveda una forma provvedimentale non espressa — silenzio-assenso —, tale previsione appare bilanciata da una serie di garanzie e controlli anche documentali con obblighi precisi del pubblico amministratore. D'altronde la Corte costituzionale con sentenza n. 169 del 1994 solo a tali condizioni ha ritenuto legittima la legge regionale approvata nella seduta del 14 ottobre 1993 dall'Assemblea regionale siciliana (in Riv. Giur. dell'Edilizia, 1995, p. 6 e ss.).

In tal senso può ritenersi costituzionalmente legittimo l'art. 4 del d.-l. n. 400/1995, sostitutivo del precedente art. 4 del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398, e convertito quest'ultimo con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, in quanto pone una severa procedura per il rilascio della concessione edilizia che comporta ed evidenzia la c.d. trasparenza amministrativa che deve essere attuata con le seguenti garanzie:

a) la individuazione del responsabile del procedimento — a seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia — che curi l'istruttoria, previsto nella normativa quadro, peraltro di rilievo costituzionale come la legge n. 241/1990;

b) la comunicazione — all'interessato — contestuale alla presentazione della domanda del nominativo del responsabile del procedimento nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990 (art. 4, d.-l. 26 settembre 1995, n. 400);

c) l'obbligo di redazione da parte del responsabile del procedimento di una dettagliata relazione, contenente la qualificazione tecnico giuridica dell'intervento richiesto, nonché la valutazione da parte del responsabile del procedimento circa la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie;

d) la impossibilità di interruzione del termine per la chiusura dell'istruttoria, se non una sola volta, ove il responsabile citato dovesse ritenere di richiedere all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali con nuova decorrenza per intero di quel periodo di sessanta giorni per la chiusura dell'istruttoria che inizia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa;

e) la formulazione da parte del responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla scadenza del termine, di una motivata proposta alla autorità competente alla emanazione del provvedimento conclusivo, proposta di rigetto ovvero di accoglimento;

f) l'obbligo da parte del responsabile del procedimento di richiedere il parere della commissione edilizia in ordine ai progetti presentati con previsione, in caso di silenzio della commissione, dell'obbligo comunque da parte del responsabile di formulare la propria proposta e di redigere una relazione scritta al sindaco, con indicazione dei motivi per i quali il termine non è stato rispettato;

g) il rilascio della concessione edilizia entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni per la chiusura dell'istruttoria e ciò qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia;

h) la facoltà, da parte dell'interessato, decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, di richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta;

i) la facoltà, da parte dell'interessato, decorso inutilmente anche questo termine, di rivolgersi al Presidente della giunta regionale competente per la nomina da parte di questi di un commissario *ad acta*, con poteri sostitutivi tra i quali quello del rilascio entro trenta giorni di un provvedimento che presenti i medesimi effetti della concessione edilizia.

Tanto ciò premesso, appare evidente come il legislatore, in tale contesto, nel considerare la ipotesi di una attività omissiva ed inerte della P.A., da un lato abbia contestualmente soprattutto avuto riguardo alla tutela delle risorse ambientali e culturali, oltre a quelle direttamente urbanistiche.

Proprio con riferimento alla condotta omissiva-inerte della pubblica amministrazione e dunque con riferimento all'istituto del «silenzio», assumono particolare rilievo gli artt. 19 e 20 della legge cit., i quali introducono una tecnica di semplificazione del procedimento amministrativo in vista di soluzioni più efficienti e razionali, sulla base di quello che può definirsi un nuovo modello di rapporto tra libertà del cittadino ed autorità dell'amministrazione.

Il Consiglio di Stato nel parere reso sul disegno di legge che portò all'emanazione della legge n. 241/1990 si esprime nel senso che i predetti articoli introducevano un «assetto alternativo nel quale l'ordinamento rinuncia ai previ controlli delle amministrazioni, sostituendo ad essi solo interventi amministrativi successivi» (Ad. Gen. C.d.S., 17 febbraio 1987, n. 7).

L'art. 20, in particolare, ha introdotto una disciplina generale del c.d. silenzio-assenso, che si avvicina alla previsione contenuta nelle norme giuridiche che con questa ordinanza di rimessione si intendono censurare. Da tale articolo e da quello che lo precede deriva un nuovo principio generale in materia di silenzio della p.a.: il silenzio della stessa ha valenza positiva per il cittadino.

Si pone a questo punto il problema di stabilire se vi sia un'operatività incondizionata di tale principio, ovvero se sussistano o meno limiti costituzionalmente rilevanti il cui rispetto è condizione necessaria (e sufficiente) perchè i vari casi di silenzio-assenso possano dirsi non solo in linea con il principio di efficienza, economicità e razionalizzazione dell'azione amministrativa, ma anche con tutti gli altri interessi di rilevanza costituzionale che con quel principio devono essere correlati e bilanciati.

Si possono evidenziare a tal proposito alcuni limiti formali ed alcuni limiti sostanziali.

I primi — limiti formali — sono quelli opportunamente introdotti in via generale con il d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, in particolare dall'art. 3. I requisiti e gli adempimenti formali che tali norme impongono al privato ed alla p.a., oltre a favorire la collaborazione del privato nella gestione del procedimento, consentono la formazione di un silenzio-assenso — il più possibile — consapevole della p.a.; garantiscono, cioè, che tale silenzio segua ad un'approfondita valutazione e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, la cui tutela è affidata alle cure dell'amministrazione di volta in volta chiamata ad operare.

In buona sostanza si tratta di quelle che il Sandulli chiamava «cautele idonee ad evitare che l'interesse pubblico risulti pregiudicato da accondiscendenze incontrollate» (A.M. Sandulli, *Il silenzio della p.a.*, pp. 710 e ss.).

Si deve solo sottolineare come in materia di buon andamento dell'amministrazione non si debba aver riguardo soltanto all'esigenza di rapidità — in nome di un sospetto efficientissimo che miri solo a sciogliere il cittadino da eccessivi vincoli che mortificano la sua iniziativa —, ma che a quelle esigenze parimenti se non maggiormente rilevanti, che sono riassumibili nella formula del «giusto procedimento», che impongono al legislatore stesso di modulare l'azione amministrativa in modo tale che possa essere acquisito tutto il materiale conoscitivo necessario per la tutela degli interessi pubblici in giuoco.

Il secondo ordine di limiti, quelli di natura sostanziale, discende direttamente dalla natura di alcuni settori in cui si esplica l'azione della p.a., hce per la loro delicatezza e rilevanza — anche costituzionale — mal si conciliano con il modello del silenzio-assenso.

In via di prima approssimazione, si tratta di materie in cui la p.a., a pare le ipotesi di discrezionalità previste nel nostro ordinamento e relative a taluni settori del diritto ambientale (vd. art. 45, comma secondo, legge regionale Veneto n. 33/1985), esercita invece un ampio potere discrezionale, sia di natura tecnica, sia di natura amministrativa, proprio al fine di salvaguardare interessi assai rilevanti. In queste materie — in cui rientra sicuramente anche quella relativa alla tutela del patrimonio storico-artistico-paesistico — si pone l'esigenza di imporre alla p.a. di svolgere sempre e comunque una corretta e completa attività istruttoria, strettamente connessa e funzionale al potere discrezionale che la stessa esercita.

Spunti in tal senso sono rintracciabili già nella sentenza di accoglimento n. 393/1992 della Corte costituzionale, in materia di approvazione — proprio mediante la formazione del c.d. silenzio-assenso — da parte delle Regioni del programma integrato di intervento di cui all'art. 6 della legge n. 179/1992.

Ed ancora è da ricordare la pronuncia con la quale la Corte costituzionale (sentenza 194 del 27 aprile 1993) già dichiarò incostituzionale il silenzio-assenso introdotto dalla R.G.V. art. 3, comma terzo, legge 23 novembre 1990 n. 28, in relazione alla presentazione di domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi.

Sempre nel medesimo senso si è espressa anche la Corte di giustizia C.E.E., con sentenza 28 febbraio 1991 (Commissione v/s Repubblica italiana, in *Foro It.*, 1991, IV, cc. 321 e ss.), in materia di autorizzazione provvisoria agli scarichi prevista dall'art. 15 della c.d. legge Merli, considerata incompatibile con la direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979 n. 80/68, proprio perchè la legge non imponeva sempre e comunque un provvedimento esplicito ed una procedura che consentissero l'espletamento delle indagini e dei controlli necessari.

Si devono altresì evidenziare alcune puntuali previsioni normative contenute nella stessa legge 241/1990, che, adeguandosi ai principi sopra esposti, escludono la possibilità di adottare il modello del silenzio-assenso quale possibile conclusione di procedimenti che siano finalizzati alla emanazione di provvedimenti che incidono su determinate materie.

Tali previsioni rendono se non altro oltremodo contraddittorio e irragionevole la previsione del silenzio-assenso che con questa ordinanza si intende censurare.

Si fa riferimento agli artt. 14, 16, 17, 19 e 20 della legge 241/1990.

La prima di tali norme, l'art. 14 legge cit., esclude al comma quarto che il meccanismo del silenzio-assenso, previsto dal comma terzo (consistente nella mancata partecipazione di un'amministrazione ad una conferenza di servizi, cui è equiparata la partecipazione tramite rappresentanti privi di poteri), possa operare con riferimento «alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

La seconda norma — art. 16, comma terzo, legge cit. — introduce un'analoga esclusione nel caso di inerzia serbata da organo consultivo in ordine al rilascio di un parere (c.d. silenzio facoltativo).

La terza norma che viene in rilievo è quella contenuta nell'art. 17, comma secondo, legge 241/1990, nella quale il legislatore esclude, ancora una volta proprio nelle predette materie, che possa operare il meccanismo del c.d. silenzio-devolutivo, previsto dal comma primo del medesimo articolo.

L'art. 19, comma quarto, della legge 241/1990, nella sua formulazione originaria, prevedeva che restassero esclusi dall'applicazione del modello procedimentale, introdotto dallo stesso art. 19, tutti quei casi in cui potesse derivare pregiudizio alla tutela del valore storico-artistico ed ambientale. Tale clausola di esclusione era peraltro destinata anche ad indirizzare il potere regolamentare del Governo, al quale era demandata l'individuazione dei provvedimenti cui potesse applicarsi la disciplina *de quo*.

L'art. 19 della legge 241/1990, nella formulazione che ad esso è stata data dal comma decimo art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, esclude dal novero dei provvedimenti *lato sensu* autorizzatori cui è possibile applicare il modello procedimentale da esso introdotto proprio le concessioni edilizie e le autorizzazioni «rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939 n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431». Parimenti quella norma esclude, in genere, tutti quei provvedimenti il cui rilascio non dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, ma richieda «l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali», ovvero quelli per la cui emanazione sia previsto un «limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi».

Un'analoga esclusione non è contenuta nell'art. 20 della legge n. 241/1990, anche se si deve ritenere che alla previsione del silenzio-assenso in esso contenuta possa applicarsi la medesima clausola di esclusione di cui all'articolo precedente.

Tale interpretazione deriva, da un lato, dalla stretta connessione esistente tra i due articoli, i quali formano, per così dire, un corpo unico di norme.

Dall'altro lato, si deve evidenziare come l'operatività dei limiti previsti dall'art. 19 per il caso in cui possa derivare pregiudizio ai valori storico-artistici ed ambientali, in relazione a procedimenti implicanti minore — se non assenza totale della stessa — discrezionalità, deve, a maggior ragione, estendersi anche alle ipotesi previste dall'art. 20, nelle quali la p.a. è chiamata a compiere valutazioni — anche — ampiamente discrezionali.

La riprova di ciò è data dalle tabelle allegata al d.P.R. n. 300/1992, con le quali il Governo ha individuato le attività cui si applica l'art. 20 legge 241/1990, tra le quali non sono ricomprese proprio quelle in cui risultano coinvolti interessi pubblici preminenti, di rango costituzionale, quali quelli indicati dal comma quarto dell'art. 19.

Tale soluzione trova conforto anche nel parere che l'Adunanza Generale del C.d.S. ha espresso in ordine al Regolamento poi emanato con il d.P.R. cit., avendo quel consesso affermato l'applicabilità dei limiti contenuti nell'art. 19, comma quarto, legge 241/1990 anche alle attività sottoposte al regime del silenzio-assenso ex art. 20 (C.d.S., Ad. Generale, del 6 febbraio 1992, n. 27).

Il nuovo testo dell'art. 19 impone a maggior ragione l'estensione dei limiti — più puntuali, rispetto a quelli contenuti nella formulazione precedente — contenuti nello stesso articolo — anche alle ipotesi ricadenti nella disciplina di cui all'art. 20 legge 241/90.

Ciò, sia perché la tipizzazione di tali limiti, attraverso il riferimento normativo specifico, ha reso più pregnante, in sé e per sé, la suddetta limitazione e sia perché si deve ribadire che i profili, altamente discrezionali, che si accompagnano alle attività amministrative che possono sfociare ex art. 20, nella formazione del silenzio-assenso, non possono comprendere anche quelli che coinvolgono interessi di rilevanza costituzionale, quali, ad esempio, proprio quelli inerenti la tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, nonché dell'ambiente in genere.

Ambiente, ove, peraltro, è stata più volte affermata anche la natura di correlata attività e discrezionalità tecnica, nelle ipotesi in cui ogni atto amministrativo fosse basato — come spesso accade — su scienze esatte. Al riguardo, proprio in ragione della tutela del bosco e di aspetti paesaggistici ed idrogeologici vedasi Cassazione, sez. III, 12 febbraio 1993, Presidente Corsaro, estensore Postiglione, in Riv. Giur. Edilizia pagg. 1218 e ss., ove si affrontano tali tematiche.

Ma ciò posto, si sottolinea come la normativa sulla c.d. trasparenza amministrativa sia stata sì fortemente richiamata in quanto, da quella lettura, appare possibile rilevare come il legislatore si sia preoccupato di elaborare una gerarchia di forme di tutela in relazione a taluni diritti e interessi.

Così, lo stesso diritto di impresa è diversamente — come sopra si è visto — graduato in relazione alla tutela comparata di più situazioni giuridiche, tra le quali il paesaggio occupa una posizione assolutamente primaria.

Del resto, tali considerazioni le si possono riscontrare in superiori sedi e partitamente nella stessa terminologia adottata prima che da questo giudicante dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla stessa Consulta, alla quale ci si rivolge con questo ufficiale atto.

Così, se da un lato, in via generale, i Giudici di legittimità osservano che il diritto all'ambiente è «diritto primario, assoluto, non condizionato né condizionabile dall'attività della p.a. che agisca per perseguimento di altro pubblico interesse» (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 5172/1979 con principi ripetutamente sostenuti in numerose, successive, sentenze) i giudici di legittimità costituzionale d'altro canto — e in particolare nell'ambito del diritto ambientale e di tutela della risorsa «paesaggio» — hanno affermato, anch'essi ripetutamente (sent. 151, 152, 153/1986), gli stessi concetti.

Quelle pronunce vengono richiamate perchè sottolineano due principi che questo giudicante ritiene di fondamentale importanza per ben inquadrare e motivare il perchè si valuti incostituzionale l'art. 1-bis della legge 206/1995, che, peraltro, presenta anche ulteriori aspetti di illegittimità, non rilevanti, pur tuttavia, in questa sede.

Ebbene quella normativa prevede che l'organo istituito dall'art. 5 della legge speciale su Venezia, n. 171/1973 e denominato «Commissione per la Salvaguardia di Venezia» possa con la propria condotta, inerte, tacitamente rendere legittima un'attività che violi la norma penale e che nel contempo aggredisca con quella condotta la risorsa-valore costituzionale «paesaggio», o altro bene protetto dall'art. 9 e/o 32 della Costituzione.

Ciò appare in contrasto tra l'altro con il principio di leale cooperazione, principio questo che viene in evidenza, *expressis verbis*, in quelle pronunzie della Consulta, oltre all'altro principio della precettività del diritto all'ordinato sviluppo del territorio, ove sia aggredito il valore-cultura nelle componenti che si riferiscono in modo particolare al paesaggio.

A tal riguardo occorre a questo punto precisare quali norme statali e regionali prevedano, con particolare disciplina, quella leale cooperazione, imposta come si è visto anche dalla legge sulla trasparenza amministrativa, laddove si è parlato della «conferenza dei servizi», quale deve considerarsi anche la Commissione per la Salvaguardia di Venezia.

E dunque occorre precisare che un complesso di norme pongono una disciplina tale da far ritenere rappresentati dall'interno della Commissione di Salvaguardia tutti gli interessi e le situazioni giuridicamente protette, ed *in primis* quelle di rilevanza costituzionale. Nell'ordine si evidenzia come occorra far riferimento:

1) agli artt. 1, 2, 3, 79, 80, 101, del d.P.R. n. 616/1977 che prevede la possibilità di delegare agli Enti locali, da parte delle Regioni, proprie competenze in materia urbanistica e ambientale;

2) la legge 16 maggio 1973, n. 171, che istituì la Commissione per la Salvaguardia di Venezia e che, in base alle successive modifiche ed integrazioni, è oggi espressamente fatta salva dalla legge 206/1995, affetta, a parere di questo giudicante, da profili di incostituzionalità che si stanno qui esponendo;

3) un complesso di norme regionali che hanno dapprima previsto deleghe alle Province (legge regionale 6 marzo 1984 n. 11, poi modificata dalla legge 23 aprile 1990 n. 30), per poi prevedere, con legge regionale 31 ottobre 1994 n. 63, la abrogazione delle leggi 11/1984 e 30/1990 ora citate, prevedendo competenze regionali ai sensi dell'art. 2 di detta legge e competenze comunali ai sensi degli artt. 4 e 10 medesima legge 63/1994.

Emerge da quanto sopra che ogni autorizzazione, concessione od ogni altro atto consultivo vincolante inerente a immobili od aree paesisticamente vincolati debbano essere emessi dai comuni laddove quelle aree od immobili si trovino fuori dalla conterminazione lagunare (disposto di cui agli artt. 4, 10, primo, secondo, terzo e quarto comma l.r.V. 31 ottobre 1994 n. 63).

Emerge da tale complessiva normativa la specifica competenza della Regione quale autorità preposta al vincolo paesistico, a livello intercomunale per quanto attiene le competenze di cui all'art. 2 (approvazione, revoca, modifica dell'elenco delle bellezze naturali, approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua) nonché lo specifico interesse rappresentato dalla Regione, la quale all'interno della Commissione di salvaguardia in base all'art. 5 legge n. 171/1973 è competente per quanto attiene la zona relativa alla conterminazione lagunare, vista anche la cointeressenza di più Comuni previsti dalla legge speciale, ferme restando le competenze della Provincia ai sensi della l.r.V. n. 63/1994.

Appare evidente dunque nell'ambito di un procedimento amministrativo o di clemenza quale quello di condono o di rilascio di concessione di sanatoria *ex se* considerata sia necessaria quella reale cooperazione posta dalla Corte che si sostanzia nella necessità di richiedere espressamente al titolare di ogni interesse — nella specie paesistico — un atto che non possa confondersi in una collegialità quale è prevista dalla norma nelle forme di una eventuale acritica sintesi costituita dal silenzio-assenso, bensì in una pronunzia autonoma, espressa nonché vincolante nell'ambito di quella collegialità.

Del resto una diversa interpretazione porterebbe ad una non valutazione di quelli interessi ed ad una condotta amministrativa che — come nella specie al fine è stato evidenziato dalla pubblica accusa — giunge persino a consentire di fatto il funzionamento di un organismo senza la rappresentanza della Regione istituzionalmente preposta al vincolo paesistico.

D'altronde non appare logico che altri interessi ambientali, come quello storico-artistico, possano trovare — come sembra trovino — forme di interlocuzione consultiva vincolante, anche negativa, in quell'organo collegiale e senza che parimenti altri interessi costituzionalmente rilevanti, come quello paesistico, riescano ad avere uguale dignità e tutela.

Indi emerge la necessità che un provvedimento di clemenza — quale quello che in ipotesi questo giudicante potrebbe trovarsi a dover applicare — trovi, negli atti amministrativi costituenti i presupposti fattuali-giuridici per la sua concessione, un'adeguata motivazione — peraltro prevista in via generale anche dalla stessa legge n. 241/90 e che appare invece totalmente pretermessa nel c.d. silenzio-assenso.

Tanto ciò premesso emergono i seguenti profili di incostituzionalità:

1) si deve ritenere irragionevole e contraddittoria la norma di cui all'art. 1-bis legge n. 206/95 nella parte in cui prevede il silenzio-assenso nelle forme sopra descritte. Partitamente appare incostituzionale per violazione del principio di buona amministrazione e del giusto procedimento, come chiara e motivata sequenza di atti amministrativi così come descritti dalla legge n. 241/90;

1a) la assenza di adeguata motivazione, stante la formazione del silenzio-assenso, atto, per sua natura, privo di forma alcuna di motivazione;

1b) la incostituzionalità della norma di cui all'art. 5 della legge 171/73, così come modificata ed integrata successivamente, nella parte in cui non prevede la presenza necessaria e il parere vincolante dell'autorità preposta al vincolo paesistico — dunque a detta di questo giudicante la Regione, ovvero altro diverso ente delegato che fosse ritenuto competente da codesta eccellentissima Corte, — e ciò come adeguata forma di garanzia e di controllo e come necessità di motivazione di ogni atto amministrativo, evidenziando che la sola presenza senza poteri vincolanti finirebbe con il prospettare la manifestazione di un eventuale dissenso quale *inutiliter dato* e semplicemente fuso ovvero confuso nell'atto finale adottato a maggioranza.

2) per quanto detto sopra e principalmente per quanto esposto *sub* 1b, v'è violazione del principio di buona amministrazione e contestualmente anche della precettività del valore di cui all'art. 9 Cost., considerato primario e preminente già dalla Consulta e ciò soprattutto con riferimento all'*unicum* irripetibile relativo alla città di Venezia in premessa sopra descritto;

3) violazione dell'art. 3 Cost. perchè inspiegabilmente mentre per tutta l'Italia è previsto la formazione del silenzio rifiuto previsto dall'art. 32 legge n. 47/85, così come modificato dall'art. 39, comma settimo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed ulteriormente integrato dall'art. 7, comma tredicesimo, dell'ultimo decreto-legge reiterato, n. 400 del 20 settembre 1995, per Venezia l'art. 1-bis della legge n. 206/95 prevede il rilascio del titolo per determinati interventi sotto forma di silenzio-assenso.

Ulteriore inspiegabile disparità di trattamento è anche con riferimento alla possibilità di interlocuzione di cui sembrerebbero essere titolari il Magistrato delle acque e il Sovrintendente dei beni storico-artistici nell'ambito della Commissione di salvaguardia *ex* art. 6, comma quarto, legge del 16 aprile 1973, n. 171, così come modificato dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, hce non appare contraddetto dall'ultima formulazione introdotta dall'art. 1-bis della legge n. 206/95, non essendo per contro prevista forma di interlocuzione vincolante o anche condizionante nel senso ora detto da parte dell'autorità preposta al vincolo paesistico;

4) violazione degli artt. 10 e 11 della Cost., in quanto, decidendo lo Stato di autolimitare la propria sovranità legislativa, decideva anche di adeguarsi anche all'ordinamento comunitario sovraordinato. Le pronunce Comunitarie che prevedono la forma espressa e sopra richiamate risultano violate;

5) violazione dei principi di cui agli artt. 117-118 Cost., perchè lente preposto al vincolo paesistico viene spogliato del potere di controllo e di effettività dello stesso, venendosi a violare sia il principio di leale cooperazione sia il riparto delle competenze previsto dalle menzionate norme e da quelle che danno ad esse attuazione.

Quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, così come sopra prospettata, rispetto all'*iter* logico - giuridico che questo giudicante dovrà seguire al fine di decidere il presente giudizio, si potrebbe obiettare che laddove fosse ritenuta non manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale, la stessa sarebbe pur sempre questione «virtuale» e potenziale nel presente giudizio, atteso che solo con l'effettiva formazione del silenzio-assenso la stessa potrebbe acquistare carattere di rilevanza attuale.

Orbene, è ben vero che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere valutata allo stato degli atti, ma — come afferma una illustre dottrina — non si può «escludere che il nesso di strumentalità possa venir meno a seguito del giudizio *a quo* per effetto di più approfonditi e maturi riscontri dell'Autorità giurisdizionale competente dai quali risulta esclusa o non necessaria l'applicazione della norma impugnata».

In questo senso la migliore dottrina parla di una «rilevanza probabile e non sicura in partenza».

Del resto la stessa Corte nella sent. 369 del 31 marzo 1988 ha confermato tale orientamento, affermando che «l'avvenuta richiesta di sospensione del procedimento penale relativo a reati urbanistici ..., attestando inequivocabilmente la volontà dell'imputato di valersi del "condono edilizio", di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, rende rilevanti nel medesimo giudizio, le questioni di legittimità costituzionali concernenti la suddetta legge, pur se non sia stata ancora presentata la prescritta domanda di sanatoria».

Alla luce di questi principi si ritiene che la suddetta questione, sia rilevante sia nella forma virtuale che attuale, atteso che, anche se non ancora formato, l'eventuale silenzio assenso comunque costituisce un elemento della complessa fattispecie procedimentale amministrativa che costituisce attuale oggetto della cognizione di questo giudice rimettente.

Infine preme sottolineare che, a parere di questo giudicante, appare comunque rilevante la questione relativa alla legittimità Costituzionale della previsione del silenzio-assenso in questo processo.

Infatti, sia che l'istanza — in atti — presentata dall'imputato sia qualificabile come teleologicamente preordinata al rilascio di una concessione, sia che la si intenda quale istanza di concessione in sanatoria e sia, infine, che la si intenda qualificare come istanza presentata ai sensi degli artt. 32 e seguenti della legge n. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, comunque è possibile che gli atti provvedimenti consequenziali della P.A. si formino sulla base del silenzio assenso *ex art. 1-bis* legge n. 206/95.

P.Q.M.

. Visti gli artt. 23, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 134 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità relativa all'art.1-bis, comma terzo, della legge 31 maggio 1995, n. 206, nella parte in cui sostituisce il comma terzo dell'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'art. 4, terzo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 360, e precisamente laddove recita che «Qualora il parere non venga espresso entro tale limite, si intende reso in senso favorevole», in relazione alla violazione degli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117, 118 della Costituzione e ai principi di ragionevolezza e del giusto procedimento;

Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 5 legge 16 aprile 1973 n. 171 e successive modificazioni e integrazioni nella parte in cui non prevede la presenza necessaria e il parere obbligatorio e vincolante, nelle forme sopra descritte, dell'autorità preposta al vincolo paesistico e ciò in violazione degli artt. 3, 9, 10, 32, 117, 118 della Costituzione e dei principi di ragionevolezza e del giusto procedimento;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Venezia, addì 17 novembre 1995

Il pretore: ABRAMI

N. 636

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Mariotti Barbara*

Procedimento civile - Prova per testimoni - Facoltà di astensione dalla testimonianza per i prossimi congiunti - Omessa previsione per il mancato richiamo all'art. 350 del cod. proc. pen. abrogato (199 del cod. proc. pen. vigente) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti legati al segreto professionale e d'ufficio - Compressione del diritto di difesa - Lesione della tutela della famiglia.

(C.P.C., art. 249).

(Cost., artt. 3, 24 e 29).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 1253/95 r. nr., n. 6357/95 r. gip, sulla richiesta di archiviazione depositata dal p.m. il 5 dicembre 1995.

O S S E R V A

La richiesta di archiviazione del p.m., per il quale la deposizione dell'indagata non sarebbe stata contraddetta da nessun altro teste, se non in insignificanti dettagli, non può essere accolta.

L'indagata Mariotti Barbara, sentita in qualità di teste, davanti al pretore di Venezia, nell'udienza del 22 febbraio 1994, nella controversia di lavoro promossa da Boer Maurizia, nei confronti della Eredi Boer Ferdinando s.n.c., dichiarò che «dal 1984, mia madre (la ricorrente) lavorava anche al mattino, dalle 10 alle 12,30, alla cassa, e ciò tutti i giorni».

Poiché la causa era stata promossa dalla ricorrente, per richiedere, tra l'altro, il pagamento del lavoro straordinario che aveva asseritamente prestato, nella sua qualità di cassiera, lavorando anche al mattino, è evidente che la deposizione della teste era diretta a provare la domanda attrice ed è risultata contraddetta da altre deposizioni alle quali il pretore ha dato maggior credito.

Nella sentenza del 23 febbraio 1995, il pretore del lavoro rileva, infatti, che le due ore di lavoro straordinario al mattino erano prestate, secondo le dichiarazioni conformi della stessa ricorrente e di Marziana Boer, non tutti i giorni, ma solo quando il locale veniva utilizzato per spettacoli teatrali.

Onde la segnalazione per falsità della deposizione di Barbara Mariotti, che il pretore definisce in contraddizione con i dati oggettivi e le dichiarazioni della stessa ricorrente.

E ritiene questo giudice che a carico di Mariotti Barbara, dovrebbe, allo stato, essere formulata l'imputazione, in ordine al reato di falsa testimonianza, per avere deposto che la madre lavorava alla cassa, anche al mattino, tutti i giorni, e non solo occasionalmente, con dichiarazione, su un punto essenziale della domanda, (la retribuzione per il lavoro straordinario), contraria alle alte risultanze del giudizio.

Mariotti Barbara, però, è figlia della ricorrente, e, come tale, ai sensi dell'art. 247 c.p.c., prima che la Corte costituzionale ne dichiarasse l'incostituzionalità, con sentenza del 10-23 luglio 1974 n. 248, non avrebbe potuto deporre e, ove fosse stata chiamata a deporre e avesse reso falsa testimonianza, avrebbe comunque beneficiato dell'esimente dell'art. 384, comma secondo c.p., nella parte in cui dispone che «la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi, per legge, non avrebbe dovuto essere assunto come testimonia».

A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale è caduto il divieto di testimoniare per il coniuge e i parenti delle parti, senza però che possa ritenersi estesa a costoro la facoltà di astensione.

L'art. 249 c.p.c. stabilisce, infatti, che «si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli artt. 351 e 352 c.p.c. relative alla facoltà di astensione dei testimoni».

Il richiamo è, ovviamente alle norme del codice di procedura penale abrogato, che prevedevano, l'art. 351, il diritto di astenersi, a tutela del segreto professionale o d'ufficio, e, l'art. 352, a tutela del segreto di Stato.

Non era richiamato l'art. 350 c.p.p. abrogato, che prevedeva il diritto di astenersi dal testimoniare, per i prossimi congiunti: stabilito dalla legge il divieto di testimoniare, non v'era, ovviamente, ragione di prevedere anche la facoltà di astensione.

Il richiamo dell'art. 249 c.p.c. va inteso, dunque, alle norme degli artt. 200, 201, 202, del c.p.p. vigente, che prevedono il segreto di ufficio, professionale o di Stato, e non all'art. 199 c.p.p. che prevede la facoltà di astensione dei prossimi congiunti.

Pare a questo giudice che l'art. 249 c.p.c., nella parte in cui dispone che «si applicano ... le disposizioni degli artt. 351 e 352 c.p.p. ...» (ora 200, 201 e 202 c.p.p.), e non anche quella dell'art. 350 c.p.p. abrogato, (ora 199 c.p.p. vigente), contrasti con gli artt. 3, 24, comma secondo e 29 della Costituzione.

Contrasta con l'art. 3 perché riconosciuta la tutela, anche nell'ambito del procedimento civile, del segreto professionale e d'ufficio, è del tutto irragionevole prevedere, invece, l'obbligo dei prossimi congiunti di deporre.

La facoltà di astenersi dal deporre è data, infatti ai ministri di confessioni religiose ed alcune categorie di professionisti, (avvocati, medici ...), perché l'ordinamento giuridico ritiene essenziale e meritevole di tutela giuridica la riservatezza dei rapporti tra il professionista e colui che a lui si rivolge, a salvaguardia del migliore esercizio della professione ma soprattutto dei diritti personalissimi (alla salute, alla difesa, di culto) dei singoli cittadini; riconosce quindi e tutela il rapporto di fiducia che ne deriva per le parti, e lascia, entro certi limiti, la scelta al libero apprezzamento del professionista e alla sua coscienza, se tacere o divulgare quello che gli è noto, in virtù della sua professione o ministero.

Ed è del tutto irragionevole che non venga, invece, dato alcun rilievo ai vincoli familiari, e che si pretenda che il figlio o la madre o il coniuge, deponga e dica il vero, senza concedergli la stessa facoltà di tacere, di scegliere, cioè, in libertà di coscienza, se divulgare le informazioni in suo possesso, anche quando tale divulgazione abbia effetti pregiudizievoli per il congiunto, e sia quindi obbligato ad una testimonianza che non potrà non avere effetti negativi nell'ambito dei rapporti di famiglia, o che, pensando di non avere altra scelta, si determini, pur di salvare quei rapporti, a testimoniare il falso.

Ed è tanto più irragionevole, in quanto la facoltà di astensione è riconosciuta, invece, ai prossimi congiunti, nell'ambito del procedimento penale, laddove il legislatore accetta di sacrificare, almeno in parte, alla tutela dei vincoli familiari, le proprie pretese punitive.

Per queste stesse ragioni, l'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non richiama anche l'art. 199 c.p.p. vigente, contrasta anche con l'art. 29 della Costituzione, poiché l'obbligo di deporre sacrifica totalmente (anziché contemperare col) al dovere giuridico di dire la verità i rapporti personalissimi che si creano nell'ambito della famiglia e che la Costituzione si propone di salvaguardare.

E contrasta pure con l'art. 24, comma secondo della Costituzione.

Ai prossimi congiunti di una delle parti, che depongono nel procedimento civile, poiché è stato dichiarato incostituzionale il divieto di deporre, non è più applicabile l'esimente dell'art. 384, comma secondo, prima parte, c.p. e non lo è l'altra prevista dalla seconda parte del medesimo comma, proprio perché ad essi non è riconosciuta la facoltà di astenersi.

Orbene, ritiene questo giudice che se il diritto di difesa deve essere inteso non solo come il diritto alla difesa tecnica nel procedimento, ma in senso ampio, e quindi anche come diritto a giovare delle norme penali più favorevoli che l'ordinamento abbia previsto, non può che contrastare con tale diritto il risultato di un incompleto coordinamento tra norme: a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 247 c.p.c. la particolare categoria di testimoni indicati in tale articolo è venuta a trovarsi nella impossibilità di giovare di una causa di non punibilità che pure il codice penale prevedeva espressamente nei loro confronti all'art. 384, comma secondo, parte prima c.p.

L'eccezione è rilevante: ove l'art. 249 c.p.c. fosse dichiarato incostituzionale, nel senso qui auspicato, l'indagata, che non è stata avvisata della facoltà di astenersi, non sarebbe comunque punibile, per il principio della retroattività della norma penale più favorevole, e il procedimento potrebbe essere archiviato, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal p.m.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e on manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non richiama, oltre alle disposizioni degli artt. 351 e 352 c.p.p. abrogato, (ora 200, 201 e 202 c.p.p. vigente) anche quella dell'art. 350 c.p.p. abrogato, (ora 199 c.p.p. vigente), in relazione agli artt. 3, 24 e 29 della Costituzione;

Sospende il procedimento;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria per la notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, inoltre, al p.m. e all'avv. Sandro De Martini, nominato difensore d'ufficio dell'indagata.

Venezia, addì 23 febbraio 1996

Il giudice: GALASSO

96C0919

N. 637

*Ordinanza emessa il 18 aprile 1996 dalla Corte d'assise di Cosenza
nel procedimento penale a carico di Sirianni Rosaria*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI ASSISE

Ha pronunciato al seguente ordinanza sentita l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputata Sirianni Rosaria di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al dibattimento il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale della libertà.

Sentito il p.m.;

rilevato in fatto che sia il Presidente che il giudice *a latere* di questa corte hanno fatto parte del tribunale della libertà che, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha emesso ordinanza confermativa del titolo custodiale adottato nei confronti della Sirianni (v. ordinanza emessa in data 1° marzo 1995 all'uopo prodotta dalla difesa);

che in tale veste detti componenti del collegio hanno compiuto una valutazione di merito, sia pure in via incidentale.

Considerato che le motivazioni poste a base della sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale portano a ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata dal difensore con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perché anche in questo caso «devono riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 c.p.p. mira ad impedire e cioè che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputata sia, o possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento»;

che la questione di illegittimità prospettata dal difensore è rilevante ai fini del giudizio in quanto, ove fosse fondata, comproverebbe l'obbligo di astensione e costituirebbe motivo di ricusazione;

P. Q. .M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente procedimento e la immediata trascrizione degli atti alla Corte costituzionale affinché sia risolta la prospettata questione di costituzionalità;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Cosenza, addì 18 aprile 1996

Il presidente: MORANO

96C0932

N. 638

Ordinanza emessa il 2 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 giugno 1996) dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra la Deutsche Bank S.p.a. e Trupia Salvatore ed altro

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Pignoramento presso terzi - Limiti alla pignorabilità nel caso di simultaneo concorso di cause (crediti alimentari e generici) - Mancata previsione di limiti nel caso di concorso con precedente titolo giudiziale relativo a credito alimentare (nella specie nei confronti di ex moglie e figli) non sottoposto a pignoramento in quanto regolarmente adempiuto - Irragionevole disparità di trattamento del debitore regolarmente adempiente rispetto a quello moroso - Lesione del diritto al mantenimento dei figli - Violazione del principio di una giusta retribuzione.

(C.P.C., art. 545).

Cost., artt. 3, 29, 30 e 36).

IL PRETORE

Ha pronunciato d'ufficio la seguente ordinanza, nella causa civile, iscritta a n. ruolo 229/1995 reg. es. tra le parti Deutsche Bank S.p.a., avv. Malagutti, contro Trupia Salvatore, avv. Martinet, Ministero dell'interno — Questura di Aosta — 3° pignorato.

Con atto di pignoramento presso terzi la Deutsche Bank S.p.a. procedeva a pignoramento del quinto dello stipendio di Trupia Salvatore; all'udienza fissata compariva il terzo, che ritualmente rendeva la dichiarazione, ed il debitore, che proponeva opposizione.

Eccepisce il debitore che l'atto di precetto non sarebbe stato regolarmente notificato; l'eccezione introduce opposizione agli atti esecutivi, proposta tardivamente, in quanto oltre cinque giorni dalla regolare notifica di pignoramento presso terzi.

Chiede inoltre sospendersi l'esecuzione, dovendo adempiere ad obbligo alimentare nei confronti di moglie e quattro figli, in misura già di per sé superiore al quinto dello stipendio (lire 900.000 mensili), come da sentenza di divorzio del tribunale di Napoli.

Ritiene il pretore che la prospettazione sia irrilevante ai fini del decidere, in quanto l'art. 545 c.p.c. prevede limiti al pignoramento, ed al simultaneo concorso di pignoramento per causa alimentare e generico, ma si riferisce inequivocabilmente solo al pignoramento, e non anche, come nella presente ipotesi, al concorso col pignoramento di precedente titolo in relazione al quale non siano stati esperiti atti di esecuzione, in quanto sempre tempestivamente adempiuto.

Unica possibilità che l'ordinamento sembra conferire al debitore è quella di chiedere al giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio di ridurre l'assegno alimentare. Possibilità che però esula, in quanto ipotetica nella sua proposizione, ed ancor più nel suo accoglimento, dall'attuale problematica; la situazione cui far fronte oggi deve (o non deve) tenere conto del titolo così come esistente, e quindi per lire 900.000 mensili.

Premesso che risulta documentato l'effettivo adempimento della prestazione alimentare, né risulta che il debitore disponga di altri mezzi di sostentamento, oltre lo stipendio, e vive in immobile in locazione, corrispondendo canone di lire 700.000 mensili (doc. n. 4), sembra al pretore che la normativa applicabile possa essere considerata censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Il fatto che l'art. 545 c.p.c. non consenta di tenere conto, per quanto meno ai fini del limite di cui al quarto comma, di non estensibilità del pignoramento oltre la metà dello stipendio, dell'esistenza di titolo giudiziale per prestazione alimentare, importa, ad avviso dello scrivente, violazione dei principi di cui agli artt. 3, 29, 30 e 36 della Costituzione.

a) Viola il principio di ragionevolezza, e di non discriminazione di situazioni analoghe, in quanto, se l'odierno debitore non avesse fino ad oggi spontaneamente adempiuto all'obbligazione alimentare, ma se fosse reso moroso, e se la ex moglie, nell'interesse proprio e dei figli, avesse tempestivamente eseguito pignoramento, di tale situazione di concorrenza si potrebbe tenere conto. Con conseguente irragionevole discriminazione del debitore alimentare regolarmente adempiente, rispetto a quello moroso.

b) Viola il principio di cui agli artt. 29 e 30 Cost., in quanto rende difficile, ai limiti dell'inesigibilità, l'adempimento all'obbligo alimentare, e quindi il dovere e diritto dei genitori a mantenere i figli (nel caso in esame il debitore percepisce stipendio mensile di lire 2.200.000: il quinto ammonta quindi a lire 440.000; se si detraggono dallo stipendio le 900.000 e le 440.000, si raggiunge la somma di 860.000).

Si consideri inoltre che, nell'ipotesi in cui il giudice che ha pronunciato il divorzio venisse ad una riduzione dell'assegno alimentare, in considerazione dell'esistenza del pignoramento per cui si procede oggi, si giungerebbe ad una compressione di esigenze alimentari, a fronte di credito generico, azionato da istituto di credito.

c) Viola ancora il principio di cui all'art. 36 Cost. in quanto la quota residua dello stipendio che rimarrebbe al debitore, ammontante a lire 860.000, non consentirebbero allo stesso di condurre libera e dignitosa esistenza.

Poiché quindi la questione prospettata appare rilevante e non manifestamente infondata, sussistono le condizioni per sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, cui vanno rimessi gli atti ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 29, 30 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa tenere conto ai fini della non estensibilità del pignoramento oltre la metà dello stipendio, salario o altre indennità relative a rapporto di lavoro o di impiego, dell'esistenza di titolo giudiziale pregresso, relativo a credito alimentare, in relazione al quale non sia stata esperita esecuzione forzata;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale, e ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Aosta, addì 2 maggio 1995

Il pretore: CORTE

N. 639

*Ordinanza emessa il 22 marzo 1996 dal pretore di Macerata
nel procedimento penale a carico di Cicchinè Fabrizio ed altro*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione ora per allora di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa - Abuso dello strumento del d.-l. in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 8 marzo 1996, n. 113, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 77 e 24).

IL PRETORE

Rilevato che:

a) il d.-l. 8 marzo 1996, n. 113, è l'ultimo di una lunga serie di provvedimenti normativi reiterati nell'arco di ben due anni circa, con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere convertiti in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si è protratta siffatta disciplina normativa in materia di riutilizzo dei residui e di smaltimento dei rifiuti, si pone in contrasto in maniera eclatante con il requisito dell'urgenza richiesta dall'art. 77 della Costituzione quale presupposto imprescindibile per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge; né è dato ravvisare più alcun carattere provvisorio a siffatto modo di legiferare, poiché lo stucchevole reiterarsi dei decreti-legge sulla materia appare destinato a sostituirsi surrettiziamente alla legge ordinaria, con ciò violandosi altresì il primo comma dell'art. 77 della Costituzione;

b) le sostanze oggetto del presente procedimento sono suscettibili di essere qualificate come residui destinati al riutilizzo e quindi soggette alla disciplina differenziata prevista dal d.-l. n. 113/1996, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 12/quarto comma, che introduce una causa di non punibilità per chiunque, fino al 7 gennaio 1995, abbia commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;

c) orbene, gran parte delle disposizioni di detto decreto ministeriale è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 30 ottobre 1990, n. 512, sotto il profilo della illegittima interferenza con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza la dovuta copertura legale e con un atto (decreto-ministeriale) inidoneo a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali;

d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del D.M. 26 gennaio 1990 è stato recepito e, per così dire, «legificato» col d.-l. n. 113/1996, all'art. 12/4° comma, sicché deve ritenersi, senza possibilità di interpretazione, che la causa di non punibilità è subordinata all'osservanza delle disposizioni del decreto-ministeriale, ivi comprese quelle già dichiarate illegittime con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale;

e) ne consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte degli imputati che intendano avvalersi della speciale scriminante, una condotta di fatto inesigibile perché inattuabile: è logico, difatti, presumere che nessun soggetto intressato si sia fatto parte diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto-ministeriale annullato dalla Corte costituzionale nelle more del vuoto normativo venutosi a creare prima del recepimento di dette disposizioni nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in ogni caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicché appare del tutto irragionevole esigere, ora per allora, un comportamento cui l'imputato non era tenuto e che, dunque, non ha attuato in perfetta buona fede, quantomeno precedentemente all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata col d.-l. n. 113/1996;

f) ciò si traduce in una sostanziale violazione del diritto di difesa dell'imputato, non posto in grado di dimostrare l'esistenza dell'esimente speciale e dunque di avvalersene;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti e, pertanto, solleva d'ufficio questioni di legittimità costituzionale del d.-l. 8 marzo 1996, n. 113, in relazione all'art. 77, Costituzione, nonché dell'art. 127/4° comma, di detto decreto in relazione all'art. 24 della Costituzione, sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la stessa venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Macerata, addì 22 marzo 1996

Il pretore: (firma illeggibile)

96C0934

N. 640

*Ordinanza emessa il 23 aprile 1996 dal tribunale di Lecce
sull'atto di appello presentato nell'interesse di Ricchiuti Elio Luigi*

Processo penale - Misure cautelari personali - Interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere - Previsione di obbligo soltanto nel caso di applicazione della misura nel corso delle indagini preliminari e non anche dopo la chiusura delle stesse - Ingiustificata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 294, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza decidendo sull'atto di appello ex art. 310 c.p.p. presentato il 16 marzo 1996 dai difensori di Ricchiuti Elio Luigi, nato a Sava il 5 novembre 1949, avverso l'ordinanza n. 171/1995 r.g. gip. emessa il 7 marzo 1996 dal g.i.p. presso questo tribunale;

Esaminata la documentazione trasmessa dall'autorità procedente, qui pervenuta il 20 marzo 1996;

Sentite le parti nell'odierna udienza camerale, sciogliendo la riserva di cui al separato verbale.

Ricchiuti Elio Luigi è imputato del «delitto di cui agli art. 110 e 81 c.p., 73, primo e sesto comma, e 80, secondo comma, d.P.R. n. 309/1990, e 7 d.-l. n. 152/1991, per avere, in concorso con altri, appartenenti ad un gruppo criminale organizzato finalizzato al traffico di stupefacenti inserito in associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività della stessa, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso illegalmente venduto ingenti quantitativi di eroina, stupefacente di I tabella: circa kg. 2 ad Antonio De Vitis, Carmelo Fiorentino e Donato Natali e circa 6 kg. a Carmelo Fiorentino, Claudio Greco, Donato Natali e Giuseppe Negro, in Milano fino all'aprile 1992». In relazione a tale reato il g.i.p. in sede, con ordinanza del 20 dicembre 1995, dispose l'applicazione nei confronti del prevenuto della misura della custodia cautelare in carcere.

Il 7 marzo 1996, nel corso dell'udienza preliminare, i difensori chiesero la rimessione in libertà del Ricchiuti sostenendo che la misura aveva perso di efficacia perché questi non era stato interrogato nei termini prescritti dall'art. 294 c.p.p.; eccepivano, in particolare, la illegittimità costituzionale dell'anzidetta disposizione laddove la stessa fosse stata interpretata nel senso della non necessità dell'interrogatorio dopo la chiusura delle indagini preliminari; domandarono altresì la revoca della misura per la sopravvenuta carenza di esigenze cautelari.

Avverso il provvedimento di rigetto adottato dal g.u.p. in pari data, i difensori del Ricchiuti hanno proposto l'appello oggi in esame, fondato sui medesimi motivi della prima richiesta.

Il tribunale ritiene che la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 294 c.p.p. sia rilevante e non manifestamente infondata, sicché la stessa deve essere portata all'attenzione della Corte costituzionale.

Va premesso, in punto di fatto, che nella fattispecie il p.m. — con due distinti atti, aventi però la stessa data (28 novembre 1995) e contestualmente depositati — chiese al giudice sia l'applicazione nei confronti del Ricchiuti della considerata misura coercitiva, sia anche il rinvio a giudizio dello stesso Ricchiuti in relazione alla medesima imputazione; che l'ordinanza cautelare fu emessa il 20 dicembre 1995 ed eseguita il giorno successivo; che effettivamente l'imputato non venne interrogato dal giudice ai sensi dell'art. 294 c.p.p.; e che l'udienza preliminare ha poi avuto inizio il 2 marzo 1996.

In punto di diritto. Come è noto l'art. 294, stabilendo che la persona nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di una misura coercitiva o interdittiva debba essere interrogata dal giudice nel breve termine di cinque giorni (se si tratta di custodia in carcere) o di dieci giorni (in tutti gli altri casi), impone un immediato contatto tra il giudice e l'imputato al fine di consentire a quest'ultimo di disculparsi e di addurre eventuali elementi di prova a suo favore, ed al primo di verificare — anche alla luce di quanto appreso nel corso dell'interrogato — se permangono le condizioni prescritte dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. per il mantenimento della misura di cautela. In buona sostanza, tenuto conto che l'ordinanza applicativa della misura costituisce un tipico provvedimento emesso *inaudita altera parte*, può ben dirsi che l'interrogatorio dell'imputato da parte del giudice — a differenza di quello del p.m. avente finalità investigative — assolve l'importante funzione di integrazione del contraddittorio cautelare: dal che si è esattamente arguito che tale formalità rappresenta un presidio a garanzia di fondamentali principi costituzionali, quale il principio della inviolabilità del diritto di difesa e quello di presunzione di non colpevolezza. Senza dire che tale disposizione è coerente anche a quanto statuito dall'art. 5, n. 3, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà personali (di cui alla legge statale di ratifica ed esecuzione n.848/1955) secondo cui «ogni persona arrestata o detenuta... deve essere, al più presto, condotta davanti ad un giudice o ad un altro magistrato designato dalla legge...».

Pertanto il testo dell'art. 294 c.p.p. limita in maniera chiara l'operatività della disposizione in esso contenuta alla sola fase delle indagini preliminari («Nel corso delle indagini preliminari...»), e cioè alla fase che si conclude con il promovimento da parte del p.m. dell'azione penale in una delle forme indicate dall'art. 405, primo comma, c.p.p. La Corte di cassazione — fatta eccezione che in una isolata pronuncia (Cass., sez. I, 16 aprile 1993, Stolder) — ha offerto una esegesi conforme alla lettera della norma, escludendo che si verifichi la caducazione *ex art.* 302 c.p.p. del titolo custodiale per omesso interrogatorio nel caso in cui il provvedimento restrittivo sia stato adottato successivamente alla chiusura delle indagini preliminari (Cass., sez. I, 26 giugno 1995, Brunetti; Cass., sez. I, 11 marzo 1994, D'Ambrosi; Cass., sez. I, 9 settembre 1993, Grasso; Cass., sez. I, 2 dicembre 1992, Schiavone; Cass., sez. I, 23 novembre 1992, Polito; Cass., sez. VI, 18 agosto 1992, Pezzella), ovvero se lo stesso, pur emesso durante le indagini, sia stato eseguito dopo l'esercizio dell'azione penale (Cass., sez. un., 21 luglio 1993, Dell'Omo). Il supremo collegio ha pure sostenuto che siffatta interpretazione non viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto nelle fasi successive a quella delle indagini preliminari l'imputato ha validi mezzi per far valere le sue ragioni difensive innanzi al giudice (Cass., sez. II, 11 marzo 1994, La Delia; Cass., sez. I, 11 marzo 1994, D'Ambrosi) e, comunque, ha la facoltà di proporre richiesta di riesame e svolgere le proprie difese nella relativa procedura camerale (Cass., sez. I, 20 aprile 1995, Castiglia).

Questo tribunale non ha alcun motivo per non condividere la soluzione interpretativa che esclude l'applicabilità dell'art. 294 dopo la chiusura delle indagini preliminari; soluzione che, consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, può oramai essere fondatamente considerata come il diritto vivente.

Risulta allora di tutta evidenza l'irragionevolezza della scelta legislativa. Invero, il mero promovimento dell'azione penale da parte del p.m. in una delle forme indicate nell'art. 405, primo comma, c.p.p. non garantisce affatto che l'imputato possa essere ascoltato in tempi brevi dal suo giudice, innanzi al quale far valere le proprie ragioni. Ed infatti, il codice di rito non prescrive un termine perentorio entro il quale il giudice deve esaminare la richiesta avanzata dal p.m., sicché il primo contatto tra lo stesso giudice e l'imputato può avvenire (e, nella realtà quotidiana, di regola avviene) ben oltre i cinque giorni successivi all'esecuzione di una ordinanza cautelare: basti pensare che l'art. 418 c.p.p. — riguardante l'ipotesi ordinaria di promovimento dell'azione penale stabilisce, per la fissazione

dell'udienza preliminare, due termini (entro i quali rispettivamente fissare ed iniziare tale udienza) ritenuti pacificamente avventi natura ordinatoria; e che gli artt. 444 s. (applicazione di pena su richiesta delle parti), 453 s. (giudizio immediato) e 459 s. c.p.p. (procedimento per decreto) non prevedono alcun termine perentorio entro il quale il giudice deve provvedere sulle richieste del p.m.; mentre solo l'art. 449 c.p.p. stabilisce termini molto brevi entro i quali l'imputato *in vinculis* può essere presentato davanti al giudice.

Può quindi accadere, come è avvenuto nel caso portato all'odierno esame di questo collegio, che il p.m. chieda nei confronti di un imputato contestualmente il rinvio a giudizio e l'applicazione della misura della custodia in carcere; e che, a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, l'imputato compaia per la prima volta innanzi al giudice solo dopo oltre due mesi. Né può validamente sostenersi che il prevenuto ha comunque la possibilità di impugnare *ex art.* 309 c.p.p. l'ordinanza cautelare, facendo valere le sue ragioni davanti al tribunale del riesame: e ciò sia perché si tratta di una forma di controllo sì attivabile dall'imputato nei cui confronti sia stata applicata una misura coercitiva, ma ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 294 c.p.p.; sia perché i tempi che scandiscono la procedura disciplinata dal citato art. 309 sono tali da escludere in ogni caso che l'udienza di trattazione della richiesta di riesame possa svolgersi entro cinque giorni dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare gravata.

Consegue da quanto fin qui esposto la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 294, primo comma, c.p.p. — nella parte in cui è prevista l'applicabilità solo «nel corso delle indagini preliminari» — perché contraria:

al principio sancito dall'art. 3 Cost. poiché determina una ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato sottoposto ad una misura coercitiva nella fase delle indagini preliminari e l'imputato ugualmente assoggettato ad una siffatta misura dopo il promovimento dell'azione penale da parte del p.m., ma prima che il giudice abbia preso contatto con lo stesso imputato secondo una delle procedure alle quali l'art. 405, primo comma, c.p.p. fa rinvio: situazioni queste sostanzialmente omogenee, la cui differente disciplina non è giustificabile con una scelta discrezionale che possa andare esente da censure;

ai principi sanciti dall'art. 24, primo e secondo comma, Cost., essendo le ragioni dell'imputato sottoposto ad una misura coercitiva irragionevolmente pregiudicate in una fase in cui il p.m. si è già determinato all'esercizio dell'azione penale, ma il rapporto processuale con il giudice non si è ancora validamente costituito: con la conseguente frapposizione di un concreto ostacolo alla effettiva e tempestiva tutela giurisdizionale del diritto alla libertà personale.

La questione di legittimità costituzionale è chiaramente rilevante nel caso di specie poiché dall'eventuale accoglimento della stessa deriverebbe il riconoscimento della perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare disposta nei confronti del Ricchiuti e, quindi, la rimessione in libertà del prevenuto.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, ritenuta tale questione rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata;

Dispone la sospensione del procedimento;

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notifica del presente provvedimento alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Lecce, il 23 aprile 1996

Il presidente: BUFFA

Il giudice estensore: APRILE

N. 641

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Mor Renza contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annuità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 3417/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Mor Renza, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, Notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

gli atti difensivi delle parti;
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

Nelle more del presente giudizio — nel quale la parte ricorrente chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento secondo i criteri affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993 — con il recentissimo d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo, è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si impone il rilievo della questione di legittimità che segue.

Prima deve però essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre emesse e da emettere in ogni controversia avente il medesimo oggetto) trae necessità dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due precedenti rimessioni decise in data 1° aprile 1966 da altro pretore del lavoro di Brescia, dott. Onni, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e da Manfredini Antonia contro l'INPS, visto che l'unico residuo atto di giurisdizione — oltre quello della rimessione alla Corte di questioni di legittimità costituzionale, qui doverosamente posto in essere — previsto dall'art. 3 del d.-l. n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i processi.

Come si è già detto, il Governo ha emanato il decreto legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni (tanto ambiziosamente, quanto vanamente) dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento («rimborso» è l'atecnico termine usato nel decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe comunque spettato all'assicurato ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del Giudice delle leggi.

La realtà del decreto legge però non è minimamente idonea a perseguire i suoi fini, poiché dà luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate, come si è detto prima) d'ufficio.

Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Il primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 prevede il «rimborso» del quale già si è detto mediante sei annualità, mentre il quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo» omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: è dato certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, ammessa e scritta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare la copertura solo pre tre delle sei annualità previste per il «rimborso», lasciando così palesemente scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del d.-l. n. 166/1996.

Né può opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica necessità di rispettare la previsione triennale di bilancio, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Peraltrò, sotto altro aspetto, non sembra neppure possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri (di dubbia sussistenza, peraltro) ai quali il decreto legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.

Se dovesse passare indenne all'esame del Giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante: è più che chiaro, infatti, che la dichiarazione della illegittimità costituzionale del decreto legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa Autorità giudiziaria competente la funzione attribuitale della Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente (art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella presente controversia).

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 16 aprile 1996

Il pretore: PIPPONZI

N. 642

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Facchini Domenica contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5140/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Facchini Domenica, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, Notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49 convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0937

N. 643

*Ordinanza emessa il 16 aprile dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Fogassi Jole contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5144/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Fogassi Jole, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, Notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49 convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0938

N. 644

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Metelli Maria Angela contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5160/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Metelli Maria Angela, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, Notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49 convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0939

N. 645

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Minola Maria Luisa contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5162/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Minola Maria Luisa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, Notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49 convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0940

N. 646

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Minessi Cesare contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5164/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Minessi Cesare, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faenza, procuratori per mandati alle liti rogito del dott. Lupo, Notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49 convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0941

N. 647

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Orizio Lucia Paola contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5166/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Orizio Lucia Paola, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faenza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, Notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49 convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0942

N. 648

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Paletti Anna contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5168/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Paletti Anna elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, Notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49 convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0943

N. 649

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Pietroboni Luigi contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5170/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Pietroboni Luigi elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, Notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49 convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0944

N. 650

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Rovetta Anna contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5172/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Rovetta Anna elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, Notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49 convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord n. 641/1996).

96C0945

N. 651

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Saiani Maddalena contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5174/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Saiani Maddalena elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, Notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49 convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord n. 641/1996).

96C0946

N. 652

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Scaramuzza Teresa contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5176/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Scaramuzza Teresa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0947

N. 653

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Salodini Bianca contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5178/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Salodini Bianca, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0948

N. 654

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Torri Marietta contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5180/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Torri Marietta, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0949

N. 655

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Tavelli Agnese contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5182/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Tavelli Agnese, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0950

N. 656

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Trainini Elia contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1)»

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5184/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Trainini Elia, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0951

N. 657

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Uccelli Girolamo contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5186/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Uccelli Girolamo, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0952

N. 658

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Uccelli Angela contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5188/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Uccelli Angela, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0953

N. 659

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Valzelli Caterina contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5192/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Valzelli Caterina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0954

N. 660

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Zanotti Lidia contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5194/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Zanotti Lidia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0955

N. 661

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Zatti Caterina contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5196/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Zatti Caterina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0956

N. 662

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Ziletti Annunciata contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5198/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Ziletti Annunciata, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faenza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0957

N. 663

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Bassini Paola contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5200/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Bassini Paola, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzone, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faenza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0958

N. 664

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Colombi Giuseppina contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5224/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Colombi Giuseppina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0959

N. 665

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Chiari Laura contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5222/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Chiari Laura, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0960

N. 666

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Balestrazzi Caterina contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5220/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Balestrazzi Caterina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0961

N. 667

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Berettera Amalia contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5218/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Berettera Amalia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0962

N. 668

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Bietti Alessio contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5216/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Bietti Alessio, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Meffezzoni, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0963

N. 669

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Bonaglia Maria contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5210/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Bonaglia Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine } del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0964

N. 670

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Bonfiglio Pietro contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5208/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Bonfiglio Pietro, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Meffezoni, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0965

N. 671

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Alquati Caterina contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5204/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Alquati Caterina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0966

N. 672

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Zani Lorenzo contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria:

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5260/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Zani Lorenzo, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Meffezzoni, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0967

N. 673

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Vezzoli Federica contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria:

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5256/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Vezzoli Federica, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0968

N. 674

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Udeschini Maria contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5254/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Udeschini Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzone, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faenza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0980

N. 675

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Sirani Orsola contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5252/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Sirani Orsola, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzone, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faenza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0981

N. 676

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Picinelli Maria contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5250/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Picinelli Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0982

N. 677

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Pontoglio Carmelina contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5248/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Pontoglio Carmelina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Meffezzoni, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0983

N. 678

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Gatti Paolina contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5148/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Gatti Paolina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0984

N. 679

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Gaibotti Luigina Teresa contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 5150/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Gaibotti Luigina Teresa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. D. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0985

N. 680

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Olari Clara contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 3433/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Olari Clara, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0986

N. 681

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Della Maestra Pierina contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 3406/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Della Maestra Pierina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0987

N. 682

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Verzeletti Antonietta contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 3560/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Verzeletti Antonietta, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0988

N. 683

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia
sul ricorso proposto da Giacomini Teresina contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio nella causa r.g. n. 3488/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Giacomini Teresina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 641/1996).

96C0989

N. 797

*Ordinanza emessa il 14 maggio 1996 dal gip c/o tribunale di Piacenza
nel procedimento penale a carico di Rai Mauro ed altri*

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., art. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

TRIBUNALE DI PIACENZA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice per le indagini preliminari dott. Giovanni Picciau nel procedimento n. 1016/94 g.i.p. e n. 714/94 p.m. a carico di:

- 1) Rai Mauro;
- 2) Buschi Daniele;
- 3) Cerrelli Filomena;
- 4) Proietto Gaetano;
- 5) Maccagni Claudio;
- 6) Reggiani Giorgio;
- 7) Capurri Sergio;
- 8) Orsi Paolo;
- 9) Pagani Denis;
- 10) Tacchini Giuseppe;
- 11) Rossi Gian Antonio;
- 12) Signaroldi Giuseppe;

ha emesso la seguente:

ORDINANZA

Il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati specificati in epigrafe per i reati di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 323, secondo comma codice penale, 1 *sexies* legge 8 agosto 1985 n. 47 e 734 codice penale.

Il g.u.p. fissava l'udienza preliminare.

Ciò premesso, questo giudice ripropone anche nel presente procedimento (tenuto conto dei principi fissati dal combinato disposto dagli artt. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 codice penale) la questione (già sollevata d'ufficio nel procedimento penale n. 255/95 giudice delle indagini preliminari e n. 625/94 p.m. in data 16 aprile 1996) di legittimità costituzionale dell'art. 323, secondo comma codice penale perchè in contrasto con gli artt. 25, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione.

Esaminando innanzitutto il primo profilo, l'art. 323, secondo comma codice penale (ma un discorso analogo può farsi per l'art. 323, primo comma codice penale che prevede, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, una autonoma ipotesi di reato) non pare rispettare uno degli aspetti del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma Costituzione e cioè quello della tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice; si tratta di un aspetto che, come è noto, tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giuridiziaro, a restringere i poteri di interpretazione del giudice.

Non si intende certo mettere in discussione che nella redazione delle fattispecie incriminatrici il legislatore possa fare riferimento ad elementi normativi e non solo descrittivi. Si vuole invece evidenziare che l'art. 323 codice penale incentra la condotta esclusivamente sull'abuso d'ufficio rinviando all'elemento soggettivo (dolo specifico) la rilevanza penale del fatto.

Senonchè, come autorevole dottrina ha osservato, l'abuso è una figura che non possiede, di per se stessa, connotati oggettivamente verificabili, essendo il risultato di un giudizio che si esprime su un comportamento spesso solo in ragione del fine che lo ha ispirato; si è osservato che si tratta di un concetto abbastanza generico, di una locuzione indeterminata, di un termine neutro, incolore.

La norma, allora, si presta a facili manipolazioni e ad essere applicata a qualsiasi forma di vizio - irregolarità di tipo amministrativo (che possono essere legati alle ragioni più varie e differenti dalla commissione di un reato); ne conseguono, inevitabilmente, incertezze interpretative, indeterminazione applicativa.

Impostando correttamente il discorso in relazione all'attività del giudice fin dall'inizio del procedimento (perché sarebbe certamente riduttivo prospettarsi la questione guardando all'epilogo del processo) ha ancora osservato autorevole dottrina che il giudice penale può dire di trovarsi dinanzi ad una notizia *criminis* allorché è posto alla sua attenzione un fatto che, ad una sommaria valutazione, corrisponda nella sua materialità ad una ipotesi di reato.

Orbene, in relazione all'art. 323 codice penale, il carattere neutro della condotta rende poco agevole la sussunzione nell'ambito della norma dei comportamenti più vari che possono essere sottoposti al vaglio del giudice.

Ne consegue il fondato rischio che, in concreto, l'inizio del procedimento possa precedere l'accertamento di una notizia *criminis* ed essere diretto, spesso in presenza di una mera ipotesi, a verificare se nella situazione in esame ci sia effettivamente una tale notizia.

Va poi evidenziato che, come emerge dai lavori preparatori, il legislatore del 1990 si era espressamente posto l'obiettivo di meglio tipicizzare i comportamenti lesivi dei beni da tutelare nella pubblica amministrazione; senonchè in tema di abuso, gli stessi lavori rendono chiaro che la formulazione attuale dell'art. 323 codice penale fu dettata anche e soprattutto da motivazioni non tecniche (incentrando la condotta solo sull'abuso e non inserendo un evento di tipo naturalistico si anticipava la soglia di punibilità «per evitare rimproveri di eccessiva indulgenza»).

L'insufficiente determinatezza dell'art. 323 codice penale appare più grave se si considera che la norma viene ad assumere un ruolo cardine e centrale nel sistema penale della pubblica amministrazione: essa non ha più la funzione sussidiaria dell'originario abuso innominato; ha inglobato (e si è parlato di fattispecie «onnivora») il peculato per distrazione, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'abuso innominato; e tutto ciò con la previsione di pene certamente non lievi.

Ad avviso di questo giudice, inoltre, non si può ritenere che l'art. 323 codice penale sia sufficientemente determinato per la presenza del dolo specifico; si tratta, come è noto, di uno degli argomenti centrali con il quale nella ormai datata sentenza n. 7/65 la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione sollevata in relazione alla vecchia fattispecie di abuso innominato. Senonchè, come pure è stato sostenuto in dottrina, la fattispecie non acquisisce maggiore tassatività attraverso il mero dolo specifico; in proposito non va trascurato che nella interpretazione giurisprudenziale (anche se in verità nelle pronunce più recenti la Suprema Corte ha posto un freno a tale orientamento), la prova del dolo specifico viene tratta spesso dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento: l'elemento soggettivo diviene un mero corollario di quello oggettivo.

Passando all'esame del secondo profilo di incostituzionalità denunciato, va ribadito che sarebbe riduttivo prospettarsi la questione guardando solo al risultato finale del procedimento (l'applicazione «discrezionale» della norma di abuso ai fini di una eventuale condanna): nella realtà giudiziale, anzi, pare prevalgano decisioni in senso assolutorio.

Occorre invece considerare quella che una autorevole dottrina ha definito una invadenza giudiziale «primaria», che si esprime, di per sé, attraverso la sola attivazione dei meccanismi processuali.

In questo senso l'art. 323 codice penale, con la sua insufficiente determinatezza costituisce una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per penetrare nel territorio della pubblica amministrazione ed instaurare un processo penale: e già soltanto questo, si è giustamente osservato, è fonte di immediato discredito per i pubblici amministratori e di riflesso per la pubblica amministrazione.

L'art. 323 codice penale costituisce allora «una spada di Damocle» che grava sulla testa anche dell'amministratore più onesto.

Tutto ciò compromette seriamente «il buon andamento della pubblica amministrazione» voluto dall'art. 97 Costituzione: da un lato perchè ... consente con facilità incursioni giudiziali in una normativamente riservata sfera di valutazione discrezionale della pubblica amministrazione; dall'altro perchè genera un clima non favorevole alla serenità della attività amministrativa ed una situazione quindi, come pure si è detto in dottrina, che può stimolare l'immobilismo, favorire mancanza di iniziativa, seminare preoccupazioni anche fra gli amministratori più onesti.

Tutto ciò compromette seriamente, si ripete, lo svolgimento di una azione amministrativa in modo efficiente, appropriato, adeguato, spedito.

Paradossalmente l'art. 323 codice penale pare minare proprio quel bene che costituisce l'oggetto specifico della tutela penale.

La questione, che si solleva di ufficio, oltre che non manifestamente infondata, è poi, di tutta evidenza rilevante per la decisione, attesa la concreta incidenza sul corso del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 25, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323, secondo comma codice penale;

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Piacenza, 14 maggio 1996

Il giudice delle indagini preliminari: PICCIAU

Il collaboratore di cancellaria: GAZZOLA

96C1030

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 68
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 28/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 89/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovaldo, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Calvini, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/8
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 384
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Garonda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 81
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 165
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 48 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalibè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 8
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio Inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nel caso in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nel prospetto ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 114.000 L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 38.000 L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 30.000 L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 15.000 L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 10%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 10%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	385.000	
- semestrale	L.	211.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	72.500	
- semestrale	L.	50.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	216.000	
- semestrale	L.	120.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	72.000	
- semestrale	L.	46.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	215.500	
- semestrale	L.	118.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	742.000	
- semestrale	L.	410.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	380.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 8 0 9 6 *

12.600